

Elaborato n. 4

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO



P. A. T. COMUNE DI PERAROLO DI CADORE

2015

Norme Tecniche
Norme Tecniche Allegato A - A.T.O.

COMUNE DI
PERAROLO
DI CADORE

Il Sindaco



IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

COLLABORAZIONE
dott. urb. Vanessa Da Col
dott. urb. Andrea Tormen
COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel

P.A.T. "Perarolo di Cadore" NORME TECNICHE – INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale	1
art. 2 - Definizione e finalità del P.A.T.	1
art. 3 - Articolazione del P.A.T.	3
art. 4 - Elaborati del P.A.T.	4
TITOLO II – VINCOLI E FRAGILITA'	6
art. 5 - Vincoli Ambientali e Pianificatori	6
art. 6 - Invarianti Strutturali	9
art. 7 - Invarianti di natura geologica	9
art. 8 - Invarianti di natura Ambientale, Paesaggistica e Agricola	9
art. 9 - Invarianti di natura Storico - Monumentale	12
art. 10 - Fragilità ambientali	13
art. 11 - Compatibilità geologica	14
art. 12 - Modifiche e aggiornamenti della compatibilità geologica	18
art. 13 - Fragilità idrauliche	18
art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative	22
TITOLO III - TRASFORMABILITA'	25
capo I° - il territorio aperto	25
art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav.4)	25
art. 16 - Armatura ambientale	26
art. 17 - Il Bosco	26
art. 18 - Neoformazioni e condizioni di non boscosità	27
art. 19 - Superfici agricole, prative, pascolive	27
art. 20 - Edificabilità in zona agricola	28
capo II° - disciplina delle aree urbanizzate	32
art. 21 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica	32
art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio	34
art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica	35
art. 24 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici	35
art. 25 - Centri storici e nuclei di antica formazione	37
art. 26 - Incentivazione alla dotazione di servizi nei centri	39
art. 27 - Sistema urbano: aree ad urbanizzazione consolidata residenziale	40
art. 28 - Sistema produttivo: aree ad edificazione consolidata	41
art. 29 - Linee preferenziali di sviluppo e interventi di ridefinizione del margine	42
art. 30 - Attuazione del P.A.T. e Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)	43
art. 31 - Sportello unico per le attività produttive e attività produttive fuori zona	48
art. 32 - Disposizioni attuative per il P.I.	48
art. 33 - Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso	49
capo III° - reti e servizi	51
art. 34 - Viabilità e Reti di Trasporto	51
34.1 - Sistema stradale	51
34.2 - Situazioni di criticità	52
34.3 - Viabilità di progetto	52
34.4 - Percorsi ciclabili	53
34.5 - Percorsi di uso turistico ed escursionistico.	53
34.6 - Sistema ferroviario	54
34.7 - Trasporto pubblico locale	54
art. 35 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico	54
art. 36 - Energia rinnovabile	55

TITOLO IV – NORME FINALI

57

art. 37 - Criteri per la definizione di variante al P.A.T.	57
art. 38 - Attuazione del P.A.T. e Agenda di Piano	57
art. 39 - Monitoraggio	58
art. 40 - Norme finali e transitorie	59
art. 41 - Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano	60
art. 42 - Attuazione del Piano ed aree SIC e ZPS	60
art. 43 - Norme di salvaguardia del PTRC adottato e piani sovraordinati	61

ALLEGATO A - SCHEDE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Piano di Assetto del Territorio "Perarolo di Cadore"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

1. Il Piano di Assetto del Territorio "Perarolo di Cadore", da ora in avanti P.A.T., comprende integralmente il territorio del Comune di Perarolo di Cadore.

art. 2 - Definizione e finalità del P.A.T.

1. Il P.A.T., ai sensi della l.r. 11/2004, delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio perseguendone la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale e paesaggistica.
2. Il P.A.T. definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.
3. Il P.A.T. definisce come finalità fondamentali da perseguire in fase sia pianificatoria che gestionale:
 - a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico;
 - b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri storicamente rilevabili tra ambiente "naturale" ed attività umane, in particolare silvo-pastorali;
 - c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori;
 - d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse storico-culturale;
 - e) il sostegno alle attività agricole, anche tradizionali e di nicchia, con la tutela degli ambiti aziendali esistenti e l'incentivazione di produzioni a basso impatto;
 - f) il ridimensionamento ed accorpamento delle aree produttive in funzione delle reali necessità con l'evoluzione verso produzioni a basso impatto ambientale;
 - g) la creazione e promozione di una maglia territoriale di nuove offerte ed opportunità turistiche fondate sui valori ambientali, storici e sulla tradizione locale;
 - h) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del P.A.T..
4. In ogni caso il Comune e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del P.A.T. e del sovraordinato P.T.C.P. per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistica, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione per:
 - a) aumentare la qualità ambientale ed ecologica dei corsi d'acqua e dei laghi;
 - b) difendere il suolo dai processi di erosione;
 - c) tutelare le specie protette;
 - d) aumentare la biodiversità biologica;
 - e) tutelare la salute umana;
 - f) tutelare il patrimonio agricolo-forestale;
 - g) aumentare la qualità paesaggistica del territorio provinciale;
 - h) tutelare gli ecosistemi.
5. Il P.A.T. prevede, nei confronti del Piano degli Interventi (da ora in avanti P.I.) e della pianificazione di settore sott'ordinata provvedimenti immediatamente efficaci suddivisi in:
 - a) **direttive** che rappresentano orientamenti ed azioni da disciplinare in sede di strumento sott'ordinato e pertanto non immediatamente vincolanti prevalenti sulla disciplina comunale vigente. Sono puntualmente individuate come "direttive" in ciascun articolo di interesse;

- b) **prescrizioni**, intese come disposizioni vincolanti, oggetto di puntuale recepimento da parte del P.I. e prevalenti sulla disciplina comunale vigente. Le disposizioni di cui alla presente normativa, quando non esplicitamente definite come "direttive" o "vincoli", assumono carattere di "prescrizione", fatto salvo quanto previsto alle "norme transitorie" di cui all'art. 40;
- c) **vincoli**, evidenziati nelle cartografie di progetto e nella presente normativa, anche in recepimento delle normative sovraordinate esistenti; in funzione delle loro caratteristiche sono di tipo ricognitivo o conformativo.

Sono da intendersi come immediatamente vincolanti le disposizioni relative agli elementi presenti alla tav. 1 "Vincoli e Pianificazione Territoriale", nonché le disposizioni relative alle fragilità da rischio sismico, geologico ed idrogeologico di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13 con riferimento e qualora non in contrasto con le disposizioni normative del P.A.I..

6. Il P.A.T., in accordo a quanto previsto dalla l.r. 11/2004, provvede a:

- a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;
- b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- e) individuare gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
- f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola;
- g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (da ora in poi P.T.C.P.);
- h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla l.r. 11/2004;
- i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;
- j) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate;
- k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (da ora in poi A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
- l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
- m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui alla l.r. 11/2004;
- n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive;
- o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;
- p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (da ora in poi P.I.C.T.);
- q) stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

7. Le disposizioni del P.A.T., nel rispetto della normativa sovraordinata, sono finalizzate inoltre al raggiungimento degli obiettivi strategici locali riassumibili in:

- attivazione di politiche ed interventi finalizzati alla stabilizzazione demografica ed all'allargamento della base produttiva;
- ampliamento dell'offerta rivolta al comparto turistico anche con la creazione di attività multisettoriali attraverso il coinvolgimento dei residenti nel recupero dei numerosi volumi sottoutilizzati;
- valorizzazione dei centri storici sia per una crescita della qualità della vita dei residenti che come ulteriore attrattiva turistica;
- completamento ed adeguamento delle aree produttive esistenti.

art. 3 - Articolazione del P.A.T.

1. Il P.A.T. indica il processo di lettura delle componenti strutturali del territorio e propone direttive, azioni progettuali e salvaguardie.

2. In particolare:

- a) prende atto dell'**armatura ambientale** del territorio, ovvero delle componenti strutturali del territorio di tipo naturalistico-ecologico, agro-forestale e geomorfologico;
- b) individua il **sistema delle relazioni**, ovvero gli elementi di connessione e coesione territoriale con attenzione agli insediamenti di antica origine;
- c) definisce gli ATO, **Ambiti Territoriali Omogenei**, per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali ed insediative;
- d) definisce ambiti di particolare importanza nel quadro degli assetti urbanistici comunali ed intercomunali, attraverso l'individuazione di appositi **"Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)"**.

L'armatura ambientale

3. Il P.A.T. descrive il sistema del territorio aperto costituito dalle parti del territorio che hanno conservato storicamente una prevalente utilizzazione agro-forestale e che rappresentano l'armatura ambientale a sostegno dell'intero ecosistema naturale e delle attività antropiche secondo equilibri storicamente documentabili.

4. In particolare individua i caratteri geologici geomorfologici, l'assetto idrico, le aree e gli elementi ad elevata sensibilità ambientale, nonché il confine fra il bosco e il paesaggio agricolo.

5. Costituiscono caratteri fondanti del territorio del P.A.T. di Perarolo di Cadore:

- il sistema degli ambiti naturalistici di pregio e delle relative fruizioni turistiche;
- il sistema delle aree prative anche contermini agli abitati, storicamente mantenute a prato - pascolo, progressivamente interessate da rimboschimenti spontanei e ancora caratterizzate dalla presenza di volumi minori originariamente funzionali all'attività agricola. Tale sistema si ritrova in particolare presso l'abitato di Caralte e sul Pian de Dubiea;
- il sistema dei boschi e della montagna, che rappresenta la maggior parte del territorio comunale, sia in destra che in sinistra idrografica del Piave, con il relativo complesso delle reti minori di collegamento silvo-pastorale, sentieristico ed escursionistico.

6. Di questi elementi propone la tutela, il mantenimento e la riqualificazione funzionale e ambientale comprensiva degli edifici e manufatti isolati che sono parte integrante del paesaggio rurale in cui si trovano.

Il "sistema delle relazioni"

7. Il P.A.T. individua gli elementi di connessione e coesione territoriale intesi come componenti funzionali ed identitarie afferenti ai sistemi: insediativo, produttivo e ambientale.

8. Costituiscono i caratteri fondanti del territorio di Perarolo di Cadore:

- il sistema dell'impianto insediativo storico fondato sulle aree dei primi nuclei abitati, sorti sull'economia del legname e sul successivo assetto dei centri storici di Perarolo, La Costa e Caralte;
- il sistema insediativo "recente" fondato sull'impianto storico fondamentale e lungo l'asse viario della nuova S.S. 51;
- Il sistema viario delle reti di relazione rappresentato essenzialmente dall'asse della viabilità principale della nuova S.S. 51, che attraversa la recente area produttiva di Ansogne e la frazione di Caralte. A questa si aggiunge l'asse viario storico della strada d'Alemagna che attraversa Perarolo e tutti gli altri centri minori come Rivalgo, Rucorvo, Macchietto, Fontanelle, Peron, La Costa e San Rocco. Essa rappresenta anche il tracciato ciclabile della "Lunga via delle Dolomiti" che scorre pressoché parallelo alla viabilità veicolare, costituendo una fondamentale risorsa di carattere turistico.

9. Tali elementi sono assunti dal P.A.T. quali elementi essenziali che sottendono alle scelte di tutela, di promozione e sviluppo delle attività e degli insediamenti.

Ambiti Territoriali Omogenei "A.T.O."

10. Il P.A.T. suddivide il territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) individuati per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, insediative ed identitarie omogenee e riconoscibili.

11. A.T.O. che condividono le medesime caratteristiche, pur se territorialmente disgiunti, sono raggruppati nella stessa classe al fine di garantire una organica disciplina degli aspetti urbanistici e territoriali, pur se vengono identificati con sigla identificativa progressiva.

12. La perimetrazione degli ambiti deriva dalla necessità di coordinare le azioni di trasformazione del territorio che specificano e integrano quelle di carattere generale.

13. A seguito della lettura delle specifiche peculiarità del territorio sono stati individuati gli ambiti territoriali omogenei di seguito definiti:

ATO	Superficie ha
1 – A.T.O. dell'urbanizzato storico	63,1
2 – A.T.O. dei nuclei di fondovalle	147,2
3 – A.T.O. agro-turistico / residenziale	246,9
4 – A.T.O. produttivo	29,8
5 – A.T.O. delle tutele paesaggistiche	1823,5
6 – A.T.O. dei versanti boschivi	2037,9

art. 4 - Elaborati del P.A.T.

1. Il P.A.T. è costituito dai seguenti elaborati:

Elab. 1. **Relazione Tecnica Preliminare** che costituisce parte integrante del piano ed espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, ed i criteri per la valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica degli interventi; la relazione è corredata **dall'Allegato alla relazione tecnica Preliminare: dati statistici**.

Elab. 2. **Relazione Generale di Progetto** che espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che hanno presieduto alla redazione del PAT;

- Elab. 3. **Relazione Sintetica** finalizzata all'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PAT che riporta in quali elaborati e norme sono trattati i contenuti del PAT;
- Elab. 4. **Norme Tecniche** con contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, definiscono direttive, prescrizioni e vincoli relativamente alle indicazioni cartografiche, a sussidi e prontuari, nonché direttive che il Comune provvede a sviluppare nel proprio Piano degli Interventi (PI). Sono corredate **dall'Allegato A: Ambiti Territoriali Omogenei** che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Elab. 5. **Quadro Conoscitivo e Relazione**; il Quadro Conoscitivo è costituito dall'insieme degli elementi conoscitivi necessari per una organica rappresentazione e valutazione delle componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. Il Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano per la valutazione di sostenibilità;
- Elab. 6. **Relazione geologica – Valutazione di compatibilità geologica** che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti geomorfologici, litologici e sismici del territorio;
- Elab. 7. **Relazione agronomica** che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti agro-forestali, ambientali e naturalistici del territorio;
- Elab. 8. **Relazione di compatibilità idraulica** che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti idraulici del territorio;
- Elab. 9. **Relazione VINCA**: contiene la documentazione e la metodologia relativa alla Valutazione di Incidenza riferita ai siti Natura 2000, utilizzata per la redazione della VAS;

Cartografia:

Elab. 10. Tav. 01	Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	1:10.000
Elab. 11. Tav. 02	Carta delle Invarianti	1:10.000
Elab. 12. Tav. 03	Carta delle Fragilità	1:10.000
Elab. 13. Tav. 04	Carta della Trasformabilità	1:10.000
Elab. 14. Tav. 05a	Carta Geolitologica	1:10.000
Elab. 15. Tav. 05b	Carta Geolitologica	1:10.000
Elab. 16. Tav. 06a	Carta Geomorfologica	1:10.000
Elab. 17. Tav. 06b	Carta Geomorfologica	1:10.000
Elab. 18. Tav. 07a	Carta Idrogeologica	1:10.000
Elab. 19. Tav. 07b	Carta Idrogeologica	1:10.000
Elab. 20. Tav. 08a	Carta Compatibilità Idraulica	1: 5.000
Elab. 21. Tav. 08b	Carta Compatibilità Idraulica	1: 5.000
Elab. 22. Tav. 10	Carta della SAU	1:15.000

Allegati:

- Elab. 23. **VAS - Rapporto Ambientale**: contiene il rapporto ambientale della valutazione ambientale strategica;
- Elab. 24. **VAS: Sintesi non tecnica**; contiene in forma sintetica in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri e delle consultazioni con i soggetti coinvolti nel processo e le ragioni della scelta progettuale finale rispetto alle possibili alternative.
- Elab. 25. **DVD del Quadro Conoscitivo**: il Quadro Conoscitivo è costituito dall'insieme degli elementi conoscitivi necessari per una organica rappresentazione e valutazione delle componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. Il Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano per la valutazione di sostenibilità;

TITOLO II – VINCOLI E FRAGILITA'

Capo I - "Vincoli e Pianificazione Territoriale"

art. 5 - Vincoli Ambientali e Pianificatori

1. La Tavola 1 del P.A.T. in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" delimita e precisa i vincoli di cui all'art.13 della l.r. 11/2004 e relativi Atti di Indirizzo, suddividendoli in:

a. Vincoli relativi a beni ambientali, paesaggistici, culturali, storico-architettonici e archeologici

2. Sono riportati i seguenti vincoli relativi ai beni culturali, storico-architettonici e archeologici, paesaggistici e ambientali tutelati dalla legge nonché gli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico e forestale, i siti Natura 2000, i parchi e riserve previste dal PTRC:

- a) monumentale; D.Lgs.. 42/2004;
- b) paesaggistico; D.Lgs.. 42/2004:
 - aree di notevole interesse pubblico (art.136);
 - corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933 (art.142., lett.c) (elenco Regionale);
 - ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m.s.l.m. (art.142, lett. d);
 - territori coperti da foreste e boschi (art.142, lett.g) (carta forestale); il P.I. verificherà le perimetrazioni delle aree boscate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di pianificazione forestale approvati e l'eventuale confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiranno variante al PAT;
 - zone di interesse archeologico (art.142, lett. m). Il PI, di concerto con la competente Soprintendenza perimetrerà, disciplinerà e classificherà i siti archeologici e le aree limitrofe ai fini della loro tutela e valorizzazione suddividendoli, con riferimento al D.L. 42/2004, in:
 - i. aree sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo subordinati ad autorizzazione dell'organo statale competente;
 - ii. aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ma con alta probabilità di ritrovamenti archeologici;
 - iii. aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ma con media probabilità di ritrovamenti archeologici.

Nelle more della disciplina di PI, nelle aree appositamente perimetrate nella tavola 4 della trasformabilità, gli interventi in essi previsti, diversi da quelli di cui all'art. 3 c. a), b), c) e d) del DPR 380/2001, sono subordinati, prima della presentazione del titolo abilitativo in Comune, al deposito preventivo del progetto edilizio ed a notifica del titolo abilitativo richiesto presso la Soprintendenza Archeologica; il relativo riscontro va Allegato alla richiesta di titolo abilitativo presentata in Comune.

Gli interventi previsti nelle aree di cui al precedente paragrafo non sono subordinati agli adempimenti richiesti qualora gli scavi non superino la profondità di 50 cm.

Per gli interventi rientranti nella disciplina delle opere pubbliche nelle aree non classificate è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento imporre l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari così come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. d) del D.P.R. 554/99 e art. 28 del D.L 42/2004.

c) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in adeguamento alla direttiva 92/43/CEE identificati in:

- SIC IT3230031 Val Tovanella – Bosconero;

- SIC IT3230080 Val Talagona – Gruppo Monte Cridola – Monte Duranno;
 - ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e Comelico
- d) Aree di tutela ambientale vincolate dalla normativa regionale dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (da ora in poi P.T.R.C.) identificate in:
- ambito naturalistico di interesse regionale "Val Tovanella, Valdoba, Sasso di Bosconero" (art.19 del PTRC vigente);
 - ambito naturalistico di interesse regionale "Catena Cridola-Duranno" (art.19 del PTRC vigente);
 - area di tutela paesaggistica "Val Tovanella e Bosconero" (art.33 del PTRC vigente);
 - area di tutela paesaggistica "Monti Cridola – Duranno" (art.33 del PTRC vigente);
 - ambito per l'istituzione del parco "dell'antica strada d'Alemagna, Greola e Cavallera" (art.33 del PTRC vigente).

b. Vincoli relativi alla tutela e sicurezza del territorio.

3. Sono riportati i perimetri relativi a vincoli finalizzati alla tutela e sicurezza del territorio quali il vincolo idrogeologico e forestale, il vincolo sismico, il vincolo relativo al rischio idraulico;

- a) idrogeologico-forestale: R.D.3267/1923. Il limite effettivo è riportato su cartografia catastale alla quale fare riferimento in caso di interventi puntuali;
- b) sismico (O.P.C.M. 3274/2003). Tutto il comune di Perarolo di Cadore rientra in classe sismica "3";
- c) idrografia e relativo rispetto: (R.D. 25.07.1904, n.523) (art. 41 l.r. 11/04);
- d) perimetrazione della pericolosità geologica, idraulica e valanghiva, delle zone di attenzione idraulica e geologica. Secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Piave (D.Lgs.152/2006, PAI Regione Veneto – Autorità di Bacino e relative norme di attuazione adottate con Delibera n.3 del 09/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico).

In sede di redazione dei Piani degli Interventi (PI), adottato ai sensi dell'art. 18 l.r. 11/2004 o di loro varianti, il Comune provvede a valutare le condizioni di dissesto delle "zone di attenzione" ricomprese entro le "aree idonee a condizione", verificando la compatibilità delle previsioni urbanistiche in relazione alle condizioni di dissesto evidenziate, secondo le procedure dell'art. 5 delle Norme Tecniche (N.T.) del PAI adottato. Fino a detta valutazione delle condizioni di dissesto in sede di PI, nelle "zone di attenzione" individuate nella Tav. n. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, valgono le prescrizioni generali previste per tali aree dall'art. 8 delle N.T. del PAI.

I vincoli indicati in tavola 01 hanno valore ricognitivo e si riferiscono alla data di adozione del PAI. Le successive modifiche al Piano Stralcio non costituiranno variante al P.A.T. e saranno immediatamente efficaci dalla loro entrata in vigore.

Non costituisce variante al P.A.T. ogni eventuale recepimento di variante / adeguamento / modifica / aggiornamento al PAI che, peraltro, risulta immediatamente efficace a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso. Il Comune provvederà periodicamente all'aggiornamento del quadro conoscitivo, della cartografia e delle norme tecniche in conformità alla variante / adeguamento / modifica / aggiornamento del PAI.

c. Vincoli di pianificazione vigente

4. Il P.A.T. recepisce le direttive e prescrizioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e della pianificazione di livello superiore nonché delle specifiche normative di tutela.

5. Il P.A.T. , a tal fine, individua nella tavola 01, ove esistenti, i principali vincoli territoriali conseguenti all'applicazione delle relative norme, quali:

- a) centri storici, secondo il P.R.G. vigente come definiti in base alla l.r. 80/1980;

- b) sorgenti captate per il prelievo idropotabile con relativo rispetto (D.L. n. 152/2006 e Piano di Risanamento delle Acque – D.C.R. n. 962/1989, Piano Tutela Acque – D.C.R. n. 106/2009) riportate anche nella tavola idrogeologica;
- c) depuratori e relativo rispetto;
- d) cimiteri e relativo rispetto (R.D. 1265 del 1934);
- e) elettrodotti e relativo rispetto (l.r. 27/93);
- f) viabilità e relativo rispetto (D.L. 30.04.1992, n. 285 – Circolare n. 6 del 23/06/1998 l.r. 21/1998);
- g) impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (D.Lgs. 259/2003 e L.35/2001);
- h) discariche e relativo rispetto (L.R. 3/2000);
- i) vasche imhoff (Piano Tutela Acque – D.C.R. n. 106/2009)

6. In conformità con le indicazioni contenute nella tav.1 il P.I., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, può precisare o apportare eventuali modifiche al limite dei vincoli e delle fasce di rispetto.

7. Ai sensi del D.Lgs. 112/1998 e della L.R.11/2001 la pianificazione urbanistica dovrà coordinarsi con i Piani di Protezione Civile soprattutto riguardo alle aree e superfici destinate, in caso di emergenza, a ricoverare la popolazione. Si dovrà, in generale, raggiungere un numero adeguato di siti da destinarsi, in caso di necessità, ad aree di ricovero, sufficienti ad accogliere la popolazione dei comuni e da attrezzarsi con i servizi minimi indispensabili. Il P.I. dovrà considerare il ruolo multifunzionale di tali aree, consentendo per esse utilizzi compatibili con la conservazione delle caratteristiche rilevanti ai fini della protezione civile, ed individuando gli interventi idonei per una migliore gestione delle emergenze. Le aree di emergenza e ricovero della popolazione dovranno essere previste in zone al di fuori di aree a rischio (soprattutto idrogeologico) a fine di garantirne la loro piena funzionalità in caso di emergenza.

Nel caso in cui il P.I. identifichi su tali terreni azioni od opere incompatibili con le funzioni di protezione civile, dovranno essere reperite nuove aree idonee all'interno del confine comunale con conseguente adeguamento del Piano di Protezione Civile. Viste le criticità presenti sul territorio comunale il P.I. seguirà il principio generale di tener conto, nello sviluppo urbanistico, dei rischi presenti sul territorio e tendere a non generare un aggravio dei rischi conseguenti a nuovi insediamenti in aree a rischio.

e. usi civici

8. I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agrosilvo-pastorali; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Essi sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, lettera h), del D.Lgs. 42/2004 e della LR 22 luglio 1994, n° 31.

9. L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione.

10. L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione dei beni di uso civico può essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 8 della LR 31/94 e dell'articolo 12 della legge 1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del RD 332/1928, ovvero per altre finalità d'interesse pubblico. Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico.

11. Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della LR 31/94 e all'articolo 12 della legge 1766/1927 sono nulli.

12. Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

13. Il P.I. prevede l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo e della Tavola 01 ad avvenuta chiusura del procedimento di accertamento delle terre di uso civico di cui all'art.4 della Lr 31/1994; tale aggiornamento non costituisce variante al P.A.T..

f. Vincoli ricognitivi

14. Le indicazioni contenute nella tavola 01 hanno esclusivo valore ricognitivo e pertanto la disciplina di

riferimento è quella stabilita dalla specifica Legge statale o regionale che dispone il vincolo stesso; le norme del P.A.T. e del P.I. sono applicabili in quanto non in contrasto.

15. La mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili vincolati nella tavola 01 del PAT, ancorché riportati nel Quadro conoscitivo, che non risultino effettivamente vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina prevista dagli articoli delle norme tecniche di attuazione. L'assenza o il venir meno di elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa inoltre venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.

Capo II - "Invarianti"

art. 6 - Invarianti Strutturali

1. Il P.A.T. "Perarolo di Cadore" individua i caratteri geologici, geomorfologici, idrologici, ambientali, paesaggistici, storici e monumentali quali principali componenti strutturali del territorio, da sottoporre a tutela ed eventuale puntuale conservazione.
2. Nel rispetto dei successivi articoli normativi e delle indicazioni contenute nella tavola 02, il P.I. precisa i limiti e definisce in dettaglio le invarianti strutturali di natura geologica, paesaggistica, ambientale e storico-monumentale di seguito descritte.

art. 7 - Invarianti di natura geologica

1. Il P.A.T. considera quali invarianti di natura geologica, identificate alla Tavola 02, nella relazione geologica o individuate in base a successivi studi ed approfondimenti:
 - le cascate o rapide che assumono valenza di invariante rispetto a particolari caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (ad esempio lungo l'asse della cascata viene evidenziata una particolare sezione stratigrafica o elementi strutturali specifici, dal punto di vista morfologico si riscontrano si possono apprezzare altezza e dimensioni significative e forme di erosione);
 - ulteriori elementi puntuali o arealmente definiti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, definendone la specifica normativa conforme alla presente normativa di Piano;
2. Il P.A.T. indirizza le attività e gli interventi alla tutela delle risorse geologiche, salvaguardando sia i paesaggi eccellenti che quelli ordinari e provvedendo alla riqualificazione di quelli degradati. In accordo con le autorità competenti orienta i prelievi ammissibili, al principio del risparmio delle risorse, soprattutto di quelle non rinnovabili.
3. Il Comune in sede di redazione del P.I. provvede a precisare la normativa di tutela nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata. Fino a tale definizione non vanno previsti interventi di trasformazione nei territori individuati come invarianti di natura geologica, se non per la loro conservazione valorizzazione e tutela. In tali siti non vanno fatte modifiche morfologiche ed idrologiche se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni.
4. Sono fatti salvi il pronto intervento dell'autorità idraulica competente e le prescrizioni di cui all'art.114 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

art. 8 - Invarianti di natura Ambientale, Paesaggistica e Agricola

1. Il P.A.T. individua quali invarianti di natura di natura ambientale e paesaggistica, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 5 punto a):
 - a) **la rete ecologica**, costituita da elementi ed ambiti individuati dalla pianificazione sovraordinata e dalle analisi del P.A.T. Trattasi di:
 - aree nucleo (core areas) ovvero aree di primaria importanza ai fini della struttura della rete ecologica e che ecologica e che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono

costituite dai siti della rete Natura 2000 comprendenti i Siti di Importanza Comunitaria "Val Tovanello – Bosconero" (IT3230031), "Val Talagona – Gruppo Monte Cridola – Monte Duranno" (IT3230080), Zone di Protezione Speciale "Dolomiti del Cadore e Comelico" (IT3230089) e dall'area Wilderness "Val Montina" (comunque ricompresa nelle aree Natura 2000 già elencate). In tali aree gli interventi sono subordinati al rispetto della normativa sovraordinata.

- aree tampone o cuscinetto (buffer zones) costituite da fasce di territorio contigue alle core areas, di sufficiente estensione e naturalità, e che svolgono nei confronti di queste ultime un'importante funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione mediante una sorta di effetto filtro. In tali aree gli interventi previsti dovranno garantire il mantenimento delle possibilità di connessione naturalistica esistenti e della funzionalità ambientale, praticando, ove possibile, forme di uso del suolo compatibili con la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente;

Il P.A.T. tutela e favorisce il mantenimento complessivo dell'ecosistema torrentizio del fiume Piave, del torrente Boite e dei loro affluenti nonché la tutela delle zone umide e dei boschetti igrofilo e ripariali, compatibilmente con le esigenze di controllo, mantenimento e miglioramento dell'equilibrio idraulico.

All'interno delle zone umide e delle formazioni ripariali è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale. Sono ammesse deroghe per interventi di difesa idrogeologica, regimazione idraulica o relativi a progetti di fruizione turistica, ambientale e ricreativa.

- b) **i profili (skyline)** dei rilievi montani, i versanti rocciosi e ghiaiosi, l'assetto idrogeologico delle incisioni torrentizie, degli alvei fluviali e delle sabbie golenali. In particolare, i crinali sopra quota 1.600 m s.l.m. rappresentano elementi morfologici peculiari e caratteristici dell'area che ne definiscono anche le qualità paesaggistiche e ambientali e, in quanto tali, sono oggetto di tutela e salvaguardia.

Il Comune, in sede di redazione del P.I., provvede ad individuare gli skyline di maggior pregio paesaggistico anche in riferimento alla visibilità dai maggiori tracciati di visitazione comunale ed a integrare, ove opportuno, la disciplina dei crinali secondo nel rispetto delle seguenti direttive:

- il profilo non deve essere interessato da nuove costruzioni che, ove ammesse, dovranno avere il colmo ad una quota di almeno 25 ml inferiore rispetto al profilo prospettante ed ai suoi immediati intorni con l'eventuale eccezione di rifugi, impianti di telecomunicazione e trasporto;
 - il profilo non può essere interessato da infrastrutture e tralicci relativi ad impianti per la produzione e trasporto di energia o di teletrasmissioni. Sono ammesse deroghe, e comunque con direzione tendenzialmente ortogonale al profilo stesso, per impianti di interesse sovralocale, o di servizio a strutture esistenti o ammesse ai sensi del precedente punto, fatte salve le eventuali disposizioni ambientali in materia;
- c) il perimetro dell'**ambito "Dolomiti Unesco"**, con la distinzione fra core area e buffer zone. Benché l'istituzione di tale perimetrazione non comporti attualmente alcun vincolo diretto di tipo pianificatorio o amministrativo, l'ambito Dolomiti Unesco richiede una modalità di gestione del patrimonio esistente indirizzata alla tutela del bene e alla sostenibilità degli interventi previsti, rappresentando perciò uno specifico riferimento per la pianificazione urbanistica subordinata. Per tali aree si propone la realizzazione di un apposito P.I.C.T. di cui al successivo art. 30 per attivare specifiche tutele e progettualità conformi ai disposti richiesti dallo specifico piano di gestione e l'eventuale recepimento nel PAT del piano di gestione elaborato da parte della Fondazione Dolomiti UNESCO, non costituirà procedura di variante al piano e potrà essere recepito in sede di PI;
- c) i **boschi**: il P.A.T., in accordo con gli Enti preposti, favorisce le azioni tese alla manutenzione e al miglioramento ecologico e produttivo dei boschi, attraverso attività selvicolturali condotte secondo

i principi della gestione forestale sostenibile, impedendo iniziative che ne possano compromettere l'integrità e consentendo invece attività (piste forestali, teleferiche, eventuali tagli, ecc.) che, con il parere favorevole degli enti di gestione e tutela, possano facilitare il raggiungimento di tali obiettivi o comunque non li ostacolino, anche eventualmente con l'utilizzo di azioni compensative. In caso di neoformazioni o di soprassuoli arborei con caratteri di "non boscosità", in accordo con le competenti autorità e secondo la vigente normativa, vanno valutati prioritariamente gli interventi di taglio della massa vegetale e di ripristino delle aree prative, salvo i casi di presenza di formazioni di pregio, da tutelare o salvaguardare secondo le indicazioni delle competenti autorità.

In tutte le aree boscate, e in particolare per quelle di neoformazione, macchie boscate e boschetti di cui alla D.G.R. 1300/2011, fra le attività da favorire rientrano anche quelle produttive a scopo energetico (produzione di biomassa per uso energetico) mirate all'impiego e valorizzazione delle risorse economiche e ambientali locali nell'ottica della sostenibilità;

- d) le **aree a destinazione agricola** (radure e prati/pascoli). Le radure costituite da prati/pascolo contribuiscono in modo rilevante a qualificare il paesaggio; la loro conservazione è imprescindibile per il mantenimento di attività economiche, di paesaggi di interesse storico-culturale, di ecosistemi di valore naturalistico, di condizioni microclimatiche, di zone di transizione delle superfici boscate, di tutela dalla propagazione di incendi e/o di avvicinamento di animali selvatici. A titolo di indirizzo, tali aree vanno preservate da interventi e provvedimenti che ne possano ridurre o compromettere l'estensione, l'unitarietà e la funzionalità così come vanno salvaguardate dai fenomeni naturali di degrado (diffusione di specie erbacee e arbustive infestanti, erosioni) e dall'avanzata dei margini boschivi. La conservazione di tali ambiti va incentivata anche promuovendo pratiche agricole sostenibili.

In tal senso il P.A.T. antepone gli interessi economico-produttivi delle attività agro-zootecniche agli altri aspetti.

Il P.A.T. favorisce gli interventi di sfalcio con asporto del prodotto, anche ai sensi dell'art. 12 del P.T.R.C., e la riduzione delle superfici boscate di recente formazione a favore del prato e delle radure, mediante il recupero di spazi aperti e infraperti secondo le procedure e le normative vigenti.

Al fine della tutela e promozione di quanto sopra il P.A.T. vieta in ogni caso nelle aree costituite da radure, prati e pascoli montani, qualora non interessati da interventi ammessi dalle tav. 4 e al titolo III della presente normativa:

- i movimenti di terra superiori a 500 mc non finalizzati alle pratiche agro-silvo-pastorali, alla difesa idrogeologica del territorio, alla realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico qualora il terreno non sia riportato al profilo originale;
- il rimboschimento di aree a prato e/o a pascolo, anche se non più falciato.

- e) **acque superficiali di torrenti e fiumi, le cascate, le forre**: l'acqua nelle sue varie forme è considerata tra le principali risorse del territorio da tutelare, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Il P.A.T. dispone direttive e prescrizioni per un uso compatibile della risorsa acqua, anche in quanto elemento fondamentale alla conservazione degli equilibri ambientali e dello stato di salute dell'ecosistema generale, e prevede misure di salvaguardia e valorizzazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali, anche al fine di una fruizione naturalistico-ricreativa compatibile degli ambiti afferenti, evitandone l'alterazione dell'equilibrio ecologico.

Il P.A.T. promuove la realizzazione di progetti di sistemazione e ricomposizione ambientale d'intesa con le competenti autorità, con lo scopo di favorire la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, fatti eventualmente salvi interventi di messa in sicurezza di opere a rete od attività esistenti. In particolare, per quanto riguarda:

- i corsi d'acqua permanenti sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio ivi compresi i necessari interventi di manutenzione degli alvei, disboscamenti, ripristino delle aree ripariali, dei cedimenti, dei dissesti da parte degli Enti proprietari, nonché percorsi pedonali e ciclabili su fondo naturale ed eventuali attrezzature minori per la sosta ed il ristoro previo parere positivo del Genio Civile;
- i corsi d'acqua anche minori, non possono essere deviati, manomessi o tominati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica, per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini, per opere di interesse pubblico e di urbanizzazione ed alla produzione di energia idroelettrica qualora ambientalmente sostenibile;
- va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua secondo la vigente normativa;
- gli interventi sui corsi d'acqua possono essere eseguiti, in funzione delle imprescindibili esigenze della sicurezza idraulica, anche non utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica;
- eventuali acque lacuali: l'asporto dei fanghi ed il trattamento dei sedimenti per gli interventi di manutenzione e regimazione sarà regolato con il supporto dell'autorità idraulica competente.

2. Il P.I. definirà in dettaglio la perimetrazione delle invarianti di cui al presente articolo in corrispondenza di interventi ammessi dalla tav. 4 e dal titolo III della presente normativa e comunque nel rispetto della normativa ambientale sovraordinata.

3. Il P.I., sulla base di specifiche analisi, ed applicando i requisiti derivati dalla normativa vigente, provvede a disciplinare per le varie tipologie di allevamenti:

- le caratteristiche, i parametri e le aree di possibile insediamento anche in rapporto alle singole tipologie e alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree;
- le distanze da mantenere dai confini, dalle strade, dai fabbricati residenziali, dai fabbricati non residenziali, dai confini comunali, dai pozzi idropotabili e dalle sorgenti;
- le eventuali possibilità di insediare nuovi allevamenti;
- le possibilità di ampliamento di allevamenti esistenti o la necessità di trasferimento di quelli incompatibili con i valori espressi dal territorio.

art. 9 - Invarianti di natura Storico - Monumentale

1. Il P.A.T. riconosce le invarianti di natura storico – monumentale come componenti rappresentative delle trasformazioni antropiche del territorio provvedendo alla salvaguardia dei beni storico-culturali, ancorché non vincolati ai sensi della vigente legislazione, che costituiscono patrimonio documentale delle origini e della cultura locale e rappresentano fondamentali riferimenti per il paesaggio.

2. Tali invarianti, per le quali prevede un'adeguata individuazione e tutela, da approfondire con idonea catalogazione in sede di P.I. qualora non risulti esaustiva l'identificazione del P.A.T., sono:

a) centri storici. Il P.A.T. individua i centri storici e gli aggregati di antica origine, quali risorse antropiche di eccellenza nella descrizione dell'assetto storico-insediativo del territorio, ed elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio definendone nella tavola 02 la perimetrazione secondo quanto previsto dall'art.40 della L.R. 11/2004.

Nei centri storici gli interventi saranno finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di alterazione delle tipologie architettoniche tradizionali garantendo in ogni caso il miglioramento degli standard abitativi ed un innalzamento della qualità della vita in tali ambiti.

Il P.I. completa il Quadro Conoscitivo aggiornando la schedatura del patrimonio edilizio, dei manufatti e degli spazi liberi all'interno dei centri storici attribuendo a ciascun edificio e manufatto il proprio grado di tutela secondo quanto previsto all'art. 25.

Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici;

- b) strade di interesse storico. Il P.A.T. riconosce la viabilità storica extraurbana rappresentata dal percorso Greola-Cavallera come elemento da sottoporre a tutela per il ruolo svolto nella formazione degli insediamenti, dei quali risulta opportuno conservare la memoria, incentivandone il recupero ed il riuso anche per scopi turistico-culturali.
Il P.I. provvede alla catalogazione e schedatura di elementi lineari e puntuali minori: antiche tracce viarie minori, sentieri, ponti, muri di sostegno, fossati, cippi e antiche insegne e ne disciplina gli interventi possibili finalizzati alla loro tutela e recupero;
- c) edifici di interesse storico, monumentale ed architettonico. Il P.I. dovrà introdurre specifiche misure per la tutela, salvaguardia e valorizzazione di tali beni storico-culturali, ai sensi del comma 3, art. 40 l.r. 11/04 precisando altresì le pertinenze scoperte da tutelare e il contesto figurativo di ville e parchi storici di ville individuati dal P.A.T., nonché di edifici appartenenti all'edilizia storica tradizionale sia isolati sia inseriti in contesti urbani. Per tali edifici il P.I. prevede un adeguato grado di tutela finalizzato alla conservazione e recupero dei loro caratteri originali. Fino all'approvazione del P.I. per gli edifici esistenti non saranno consentite variazioni della disciplina dei Gradi di Protezione previsti dal P.R.G. fatti salvi interventi di maggior tutela in quanto ammessi o previsti dalla normativa vigente;
- d) altri beni storico-culturali. Rientrano in tale classificazione i manufatti della civiltà agricola, artigianale ed industriale storica (quali aree di antica monticazione, calchere e carbonaie), eventuali elementi puntuali (opere idrauliche di interesse storico-ambientale, mulini, pozzi e fontane ecc.).
Il P.I. scheda e cataloga tali beni e per i manufatti più significativi prevede il recupero con destinazioni coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie e con interventi di salvaguardia delle parti più significative dal punto di vista storico-documentale, perseguendo una complessiva riqualificazione degli ambiti interessati.
Fino alle definizioni di cui al comma precedente per tali beni sono consentiti solo gli interventi che garantiscono il mantenimento del loro carattere storico-monumentale e siano coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie.

art. 10 - Fragilità ambientali

1. Il P.A.T. definisce le fragilità territoriali e le relative zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/04, definendo norme per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico, idraulico e dal pericolo di valanghe, nonché da altri rischi di origine naturale e antropica.
2. Il P.A.T. al fine di perseguire la salvaguardia degli insediamenti e degli ecosistemi naturali, individua i fattori di rischio e vulnerabilità del territorio collegati allo sfruttamento delle risorse ed alle possibili calamità naturali.
3. Nel progettare e realizzare opere di presidio della sicurezza del territorio relative alla protezione da frane, alla salvaguardia della rete idrografica maggiore e minore, alla difesa delle erosioni e comunque nel programmare opere necessarie agli assetti agricoli si debbono, di norma, utilizzare materiali e tecniche a minimo impatto ambientale e adottare soluzioni proprie della bio-ingegneria forestale.
4. Ogni intervento di trasformazione del suolo e sottosuolo deve essere valutato in relazione alla stabilità dei terreni, entro un intorno geomorfologico caratteristico dei luoghi; tale valutazione dovrà indicare anche le eventuali opere di sostegno, gli interventi di sistemazione e di drenaggio delle acque che dovessero rendersi necessari e le operazioni di ripristino al fine di evitare l'erosione dei terreni.

5. Sono sempre ammessi, anche in deroga alle previsioni del P.A.T., gli interventi di emergenza e di riduzione del rischio, anche connessi a disposizioni delle autorità superiori (provinciali, regionali, nazionali) da motivare adeguatamente nei relativi provvedimenti.
6. Qualora si verifichi l'identificazione di siti interessati da fenomeni di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, il P.I. ne definisce le misure di salvaguardia e riqualificazione secondo quanto previsto dalla normativa sovraordinata.
7. Allo stato non risulta la presenza sul territorio comunale di siti contaminati o siti contaminati e bonificati; qualora intervengano tali evenienze la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica normativa di vincolo; le norme del P.A.T. e del P.I. sono applicabili in quanto non in contrasto.
8. Alle aree interessate da incendi boschivi o prativi si applicano le limitazioni all'edificazione previste dall'art. 10 della legge 21 novembre 2002, n. 353 unitamente alle disposizioni regionali di settore. Il piano del interventi (PI) provvede a completarne l'individuazione e a prevederne la rinaturalizzazione.

art. 11 - Compatibilità geologica

1. La Tavola 03 delle fragilità riporta la perimetrazione delle aree soggette a dissesto idrogeologico, ovvero delle aree che possono essere soggette a situazioni di sviluppo morfologico repentino a causa di fenomeni di instabilità. Tali dissesti sono raggruppabili, ai sensi delle direttive espresse dalla Regione del Veneto, come segue:
 - aree in frana;
 - aree esondabili – soggette a ristagno idrico;
 - aree soggette a valanghe;
 - aree soggette ad erosione;
 - aree soggette a caduta massi;
 - aree soggette a debris flow – conoidi;
 - aree soggette a sprofondamento carsico;
2. Lo scopo finale è quello di definire la compatibilità geologica delle aree ai fini edificatori per cui qualsiasi prescrizione in termini urbanistici viene rimandata alla perimetrazione della penalisità a fini edificatori riportata alla Tavola 03 delle fragilità del P.A.T. ed alle norme che seguono.
3. Il P.A.T., alla Tavola 03 delle Fragilità, precisa le fragilità degli insediamenti nei confronti degli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici e riporta le condizioni di idoneità dei terreni alla trasformazione edilizia, secondo una classificazione conseguente alla normativa ed alle direttive della Regione Veneto che prevede tre classi di intervento:
 - a. aree idonee;
 - b. aree idonee a condizione;
 - c. aree non idonee.
4. In particolare ciascuna di esse viene descritta e disciplinata come di seguito:
 - a. **aree idonee.** Ricadono in questa classe aree morfologicamente stabili, con pendenze limitate che permettono di sviluppare delle corrette pianificazioni urbanistiche e caratterizzate dalla presenza di terreni buoni dal punto di vista geotecnico ed idrogeologico. In queste aree non sono presenti situazioni di fragilità geologiche.
In queste aree è possibile sia l'edificazione di nuovi fabbricati ad uso residenziale o produttivo e sia la ristrutturazione, con ampliamento, di quelli esistenti. Per la realizzazione di tali interventi dovranno in ogni caso essere previste le specifiche Relazione geologica e Relazione geotecnica con le rispettive indagini in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (DM 14/01/2008 punti 6.2.1 e 6.2.2).
 - b. **aree idonee a condizione.** Questa classe comprende tutte le aree nelle quali, per poter conseguire un miglioramento delle caratteristiche e raggiungere le condizioni di idoneità (ossia di massima

sicurezza per gli abitanti, le strutture e le infrastrutture), è necessario intervenire tramite opere di bonifica e sistemazione, opere di difesa, di salvaguardia e quant'altro.

Oltre all'osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare a quelle relative all'edificazione in zona sismica (nuove norme tecniche sulle costruzioni), l'edificazione di fabbricati o di ogni altro manufatto di interesse pubblico o privato deve verificare la natura dei terreni e la pericolosità dei siti sulla scorta delle indicazioni dell'indagine geologica, geotecnica, idrogeologica ed idraulica (effettuata da tecnico abilitato), con un grado di approfondimento rapportato all'importanza delle opere previste sempre in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (DM 14/01/2008 punti 6.2.1 e 6.2.2).

Per la corretta lettura ed interpretazione delle aree idonee a condizione, si è elaborata una tabella che riassume una casistica di idoneità in cui la fattibilità edificatoria dovrà essere verificata di caso in caso.

Sarà particolare cura del progettista, valutare in funzione della situazione puntuale, la casistica per sviluppare gli approfondimenti necessari.

In particolare sono state indicate le omogeneità "di condizione" espresse nella seguente tabella; alcune di esse, pur non attualmente riscontrate nell'area di studio, vengono comunque mantenute potendo successivamente emergere durante le analisi di dettaglio proprie dei PI.

Codice e tipologia condizione	AREE IDONEE A CONDIZIONE Descrizione del fenomeno e definizione della condizione di edificabilità
001 Caduta massi e trasporto solido	Nelle zone ai piedi delle pendici rocciose o di versanti detritici con segni di dinamica, qualsiasi intervento deve essere preceduto da attente valutazioni mirate a definire le problematiche derivate dalla caduta massi e dal trasporto solido da parte dei torrenti e collettori a monte. Sarà necessario individuare le opere di mitigazione da realizzare preventivamente alla realizzazione di qualsiasi intervento e verificare l'effettiva fattibilità geologica e idrogeologica dell'intervento stesso.
002 Idraulica - esondazione	Valgono le disposizioni di cui all'art. 13 delle N.T. "Fragilità idrauliche" a cui si rimanda.
003 Vicinanza ad orli morfologici	La presenza di importanti orli morfologici con discordanze anche stratigrafiche rende necessaria, a priori di qualsiasi intervento, la definizione del comportamento geotecnico dei terreni e la loro risposta sismica in termini di amplificazione. Inoltre in queste aree si dovranno valutare le stabilità dei versanti soggetti ai nuovi carichi in vicinanza degli orli morfologici e la stabilità idrogeologica degli stessi escludendo fenomeni di regressione erosiva. Le analisi di dettaglio dovranno mettere in evidenza la fattibilità o meno dell'intervento.
004 Stabilità dei versanti	In questa classe ricadono aree morfologicamente variabili come zone collinari, paleovalvei, incisioni, orli morfologici anche di dimensioni modeste. Qualsiasi intervento dovrà essere valutato in funzione della stabilità globale dei pendii, della presenza di circolazione di acqua con eventuale trasporto solido lungo gli assi di drenaggio naturale o profonda, delle amplificazioni sismiche, di eventuali cadute massi da pareti rocciose o della possibilità di sviluppo di frane superficiali a partire dai versanti posti a monte. Come indicato dalle nuove norme tecniche sulle costruzioni (DM14/01/2008) si dovrà analizzare la stabilità prima dell'intervento e in seguito allo stesso. Lo studio dovrà essere finalizzato a valutare la fattibilità o meno dell'intervento ed indicare le eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza dell'area.
005 Cedimenti per sinkhole	Sono aree storicamente soggette a cedimenti e sinkhole sia per carsismo che per cause antropiche. Gli interventi dovranno essere preceduti da attente analisi sia storiche che di tipo geologico geotecnico. Queste analisi, supportate da opportune indagini, dovranno mettere in evidenza la possibilità o meno che si ripresenti localmente il problema di cedimenti e indicare le soluzioni tecniche migliorative affinché il progetto sia fattibile.

006 Cedimenti per terreni scadenti NON PRESENTE NEL COMUNE	Sono aree caratterizzate da terreni con caratteristiche geotecniche generalmente scadenti che possono dare origine a fenomeni di instabilità delle strutture e amplificazioni sismiche. Per queste aree saranno necessari i dovuti approfondimenti in fase di progettazione per il corretto dimensionamento delle fondazioni al fine di evitare cedimenti differenziali delle stesse. Lo studio dovrà definire le soluzioni tecniche più idonee per evitare queste problematiche e dovrà valutare la fattibilità dell'intervento stesso.
007 Aree di risorgiva NON PRESENTE NEL COMUNE	Si identificano le zone vicine a sorgenti, zone particolarmente paludose e ricche di emergenze idriche. In queste aree si possono prevedere le manutenzioni, ampliamenti e realizzazioni di servizi pubblici e di sottoservizi cercando di non influenzare il bacino idrogeologico della risorgiva. Inoltre possono essere realizzate opere di captazione e raccolta acque senza stravolgere il regolare deflusso idrogeologico. Si possono ampliare, migliorare, creare nuove strade per l'accesso al territorio e la manutenzione dello stesso. Deve essere sempre rispettata la normativa che regola le captazioni e le zone di tutela delle stesse e quindi si devono prevedere tutti gli accorgimenti per la salvaguardia (D.Lgs.152/06).

- c. **aree non idonee.** Ricadono in questa classe tutte le aree precedentemente perimetrate nella carta delle fragilità, e le aree perimetrate nel piano di assetto idrogeologico (PAI) con i codici P3 e P4 (rischio elevato e molto elevato) sulle quali sono vigenti, sopra tutti, le norme espresse dal Piano di Assetto Idrogeologico stesso.

Inoltre ricadono tutte quelle zone del territorio nelle quali sono presenti condizioni morfologiche e ambientali sfavorevoli all'edificazione e qualsiasi altra forma di insediamento.

In queste aree, qualsiasi intervento ammesso, deve essere preceduto da relazioni specialistiche quali la Relazione geologica, la Relazione geotecnica e/o idraulica firmata da tecnico abilitato, mirata alla definizione dei fenomeni di rischio, all'individuazione delle opere necessarie per la difesa e al rapporto tra l'opera prevista e il fenomeno atteso.

Il Comune, in sede di formazione o revisione del proprio PI, per l'ambito delle aree non idonee favorisce la delocalizzazione delle presenze residenziali stabili coordinando con la competente Autorità gli interventi per la rimozione delle principali condizioni di rischio per la presenza dell'uomo. La tavola delle compatibilità individua le aree non idonee ma non le classifica cartograficamente; sarà cura del P.I. o di studi geologici di dettaglio indispensabili a qualsiasi progettazione, identificare in quale classe della tabella seguente ricada la situazione puntuale in analisi. In queste aree ricadono anche le situazioni di fragilità espresse al precedente comma 1, quali fenomeni di dissesto idrogeologico, valanghe, esondazioni etc..

Tipologia condizione	AREE NON IDONEE Descrizione del fenomeno e definizione della condizione di edificabilità
Frana attiva	Le situazioni più critiche e tutte le frane attive rientrano all'interno della classe "Area non idonea" nella quale vanno conseguiti studi mirati alla definizione dei fenomeni di dissesto ed operati unicamente interventi per la difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio. Possono esserci delle situazioni localizzate che rientrano nella classe "Area idonea a condizione" e per le norme si rinvia al paragrafo precedente. E' vietato ogni tipo di intervento che favorisca l'infiltrazione delle acque nel suolo o che possa peggiorare la stabilità dei versanti. Sono permessi interventi di sistemazione idrogeologica, idraulica e forestale che vadano a mitigare la pericolosità del sito. Si possono prevedere in queste zone piste di accesso anche a carattere temporaneo per la manutenzione delle opere. Le attività antropiche e la presenza umana sono consentite, valutato il "grado di rischio" presente, secondo le specifiche disposizioni di legge. All'interno delle zone di tutela individuate sono ammessi esclusivamente interventi sull'edificato esistente di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione, che non siano di aggravio alla funzionalità idrogeologica.

Rischio esondazione e ristagno idrico	Valgono le norme e le prescrizioni previste dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e le norme evidenziate nella relazione idraulica allegata al PAT.
Valanga	Si possono prevedere le manutenzioni, ampliamenti e realizzazioni di servizi pubblici e di sottoservizi, in quanto la copertura di neve non ne influenza la stabilità. Inoltre possono essere realizzate opere di contenimento, difesa e consolidamento che diminuiscano il rischio di distacco valanghe. Si possono ampliare, migliorare creare nuove strade per l'accesso al territorio e la manutenzione dello stesso vietando il transito durante i periodi invernali.
Erosione	In tali ambiti saranno attuati interventi mirati alla regimazione delle acque, al consolidamento delle scarpate, alla difesa contro l'erosione sia da parte dei corsi d'acqua che dalle acque di ruscellamento superficiale. Dovranno essere curate le modalità di smaltimento delle acque meteoriche, in particolare per interventi ubicati in corrispondenza dei cigli di scarpata o delle testate delle incisioni vallive. Si possono prevedere le manutenzioni, ampliamenti e realizzazioni di servizi utili alla comunità e di sottoservizi previa la realizzazione di difese che riducano gli effetti erosivi. Si possono ampliare, migliorare creare nuove strade per l'accesso al territorio che non vadano ad incrementare l'effetto regressivo delle erosioni
Caduta massi	Le situazioni più critiche e pericolose riscontrate nel territorio intercomunale vengono classificate come "Area non idonea". Essendo i fenomeni di crollo, ribaltamento o rotolamento di blocchi eventi improvvisi, assume importanza la preventiva valutazione di tale elemento di criticità in relazione alle eventuali opere di difesa. Dovranno pertanto essere considerate adottate soluzioni tecniche tali da garantire una diminuzione di rischio accettabile per persone ed opere esistenti. Possono essere realizzate opere di contenimento, difesa e consolidamento che diminuiscano il rischio di caduta massi. Si possono ampliare, migliorare creare nuove strade per l'accesso al territorio e la manutenzione dello stesso prevedendo le opportune opere di difesa sia di tipo attivo che passivo per le fasi di cantiere e per la sicurezza successiva. Si possono realizzare e sistemare, i sottoservizi.
Debris flow	Essendo tali fenomeni improvvisi, assume importanza la preventiva valutazione degli stessi in relazione alle eventuali opere ricadenti in tali ambiti. Dovranno pertanto essere considerate adottate soluzioni tecniche tali da garantire l'abbattimento del rischio per persone ed opere in relazione al fenomeno. Inoltre possono essere realizzate opere di contenimento, difesa e consolidamento che diminuiscano il rischio di colata di detrito. Si possono ampliare, migliorare creare nuove strade per l'accesso al territorio e la manutenzione dello stesso prevedendo le opportune opere di difesa di tipo passivo. Si possono realizzare e sistemare i sottoservizi.
Sinkhole (sprofondamento carsico)	Le indagini geologiche a supporto di qualsivoglia intervento dovranno valutare questo elemento di criticità con adeguate metodologie d'indagine allo scopo di verificare l'assenza di grotte o cavità che possano interferire con le opere di progetto.

Tutte le altre aree non idonee	Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di tali ambiti sono consentiti, in base alle specifiche destinazioni di zona, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, se finalizzati all'adeguamento alle norme sismiche di sicurezza, gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Qualora la ristrutturazione venga effettuata previa demolizione con ricostruzione dovranno essere applicati, anche in fase di cantiere, tutti quegli accorgimenti che garantiscono la sicurezza e la stabilità dei terreni. Sono ammessi ampliamenti dell'esistente che non comportino aumento del carico urbanistico. L'edificabilità può essere consentita previa relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica puntuale che verifichi la fattibilità dell'intervento. Tale relazione dovrà illustrare l'evoluzione storica dei possibili rischi ed individuare gli eventuali interventi di mitigazione necessari a garantire la sicurezza per la pubblica incolumità e la sicurezza geologica del sito. Sono in ogni caso consentiti gli interventi di miglioramento fondiario o di movimento terra strettamente pertinenti all'attività agricola con tecniche tradizionali o di ingegneria forestale giustificate da opportuna relazione geologica. Sono ammesse le riduzioni boschive secondo le modalità di cui alle Norme di Attuazione qualora non creanti pregiudizio alla stabilità del terreno, degli abitati e delle infrastrutture. E' vietato procedere ad alterazione dei manti erbosi, abbattimento di alberature, fatta eccezione per le sotto indicate categorie, previa autorizzazione dei Servizi Forestali Regionali e degli altri organi competenti: - opere funzionali alla difesa del suolo; - opere di adeguamento alla viabilità esistente e di manutenzione alla stessa; - opere di realizzazione o ripristino di piste forestali; - opere di ordinaria coltivazione e miglioramento del bosco e fondiario; - opere per le normali operazioni colturali e agricole; - opere e sottoservizi di captazione acque, acquedotti, condotte per centraline, fognature che migliorino le condizioni ambientali degli abitati esistenti; - derivazioni per la produzione di corrente elettrica e qualsiasi altra opera di produzione di energia alternativa.
---	--

art. 12 - Modifiche e aggiornamenti della compatibilità geologica

1. In sede di P.I. è ammesso l'approfondimento ed aggiornamento delle perimetrazioni riportate nella Carta della fragilità sia come perimetrazione che grado di classificazione previa relazione a firma di tecnico abilitato, corredata da rilievi topografici diretti ed indagini geognostiche con riferimento ai criteri adottati per la classificazione originale (litologia dei terreni, pendenze, stabilità, presenza di dissesti, caratteristiche dei livelli freatici e capacità di drenaggio, presenza di corsi d'acqua ecc.). Qualora approvate dai soggetti competenti tali modifiche potranno aggiornare la Tavola 03 del PAT senza che ciò costituisca variante al piano.
2. Le spese relative all'istruttoria della richiesta di modifica della Compatibilità Geologica da parte degli Enti competenti o degli Uffici Tecnici Comunali con eventuale parere di consulente esperto esterno saranno a carico del richiedente.
3. Per gli aggiornamenti riguardanti il PAI si deve far riferimento a quanto previsto dall'art. 6 delle rispettive Norme di Attuazione.

art. 13 - Fragilità idrauliche

1. Nelle tav. 3, e 8 il P.A.T. indica la rete idrografica principale e individua tra le aree e gli elementi soggetti a rischio idraulico, le aree storicamente allagate o a ristagno idrico, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di persone e cose, assicurando la stabilità dell'ambiente fisico e naturale.

2. Il P.A.T. individua le zone di tutela ai sensi dell'art.41 della l.r. 11/04 e completa le disposizioni in relazione al grado di rischio per la permanenza umana, definite prioritariamente dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e dalle relative classi di pericolosità da P1 a P4.
3. In particolare le misure compensative agli interventi in tali aree riguardano:
- prescrizioni generali di cui tenere conto sistematicamente, ogni qualvolta si opera una trasformazione del territorio;
 - prescrizioni relative alle aree di pericolosità idraulica e alle aree fluviali;
 - prescrizione per la redazione dei P.I. sull'applicazione del principio dell'invarianza idraulica;
 - linee guida per la realizzazione di interventi di compensazione.

Prescrizioni generali

4. All'interno degli ambiti fluviali dei corsi d'acqua permanenti, ove per ambito fluviale si intendono le sponde e gli argini dei fiumi torrenti e canali, comprese le aree golenali, nonché le zone di cui all'art. 41 l.r. 11/04 lettera g) punto 1, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio.
5. I corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tominati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica o per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini o, previa previsione puntuale in sede di P.I., qualora ambientalmente compatibile, alla produzione di energia idroelettrica.
6. La chiusura o tominatura di fossati e canali deve essere accompagnata dalla realizzazione di percorsi alternativi che ne ripropongano la funzione in termini sia di volumi di invaso che di smaltimento delle acque.
7. Le eventuali tominature necessarie per i passi carrai devono essere limitate allo stretto necessario ed essere realizzate con sezioni idrauliche tali da scongiurare possibili ostruzioni. Nel caso siano interessati canali pubblici, deve essere lasciata libera da ostacoli ed impedimenti una fascia di rispetto della larghezza di almeno 4 m, indispensabile per il transito dei mezzi addetti alla manutenzione, mentre sono vietate nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m, ai sensi del R.D. 386/1904 e del R.D. 523/1904. Va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua;
8. I criteri di rispetto, da individuare da parte del P.I. o con apposita relazione da parte di tecnico abilitato, a protezione dei corsi d'acqua, delle sorgenti e degli specchi d'acqua anche minori dovranno rispettare quanto previsto all'art. 133 del R.D. 8 maggio 1904, n.368.

Prescrizioni relative alle aree di pericolosità idraulica e fluviali

9. Per le aree classificate come aree fluviali a diversi gradi di pericolosità idraulica indicate nella Tavola 08 di P.A.T. si applicano gli artt. da 8 a 15 del P.A.I. adottato con delibera n.3 del 09/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico.

Prescrizioni per la redazione dei P.I. sull'applicazione del principio dell'invarianza idraulica

10. I Piani degli Interventi del P.A.T. dovranno essere corredati di una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009 "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" secondo quanto indicato nelle Norme tecniche di attuazione (Allegato A3) del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R.V. 107 5/11/2009).
11. Nella redazione delle VCI di P.I. potranno essere prese come riferimento le precipitazioni di progetto nella VCI di PAT.
12. Tuttavia, per il calcolo delle portate scaricabili nel reticolo idrografico ricettore e dei volumi da destinare alla laminazione dovrà essere valutata l'effettiva superficie impermeabilizzata secondo le previsioni di PI.

13. Per le modalità di realizzazione dei volumi da destinare a laminazione si potrà fare riferimento alle linee guida degli interventi di compensazione, di cui al presente articolo.
14. Il tempo di ritorno a cui fare riferimento per il dimensionamento dei volumi di laminazione è pari a 50 anni.
15. I coefficienti di deflusso, ove non determinati analiticamente, andranno convenzionalmente assunti pari a 0.2 per le superfici permeabili (aree verdi anche con grigliati plastici portanti etc.); 0.6 per le superfici semipermeabili Superfici semi permeabili (grigliati drenanti, strade in terra battuta o stabilizzato) e 0.9 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali).
16. I metodi per la stima delle portate di piena (afflussi-deflussi) potranno essere di tipo concettuale ovvero modelli matematici. Dovranno essere individuati i corpi idrici ricettori dei deflussi delle aree di intervento e verificata la loro capacità di sopportare i nuovi apporti.
17. A tale proposito si ricorda che le fognature comunali comprendenti le acque nere, provenienti dalle utenze domestiche e le acque bianche, provenienti dal deflusso delle piogge attraverso i tetti e le strade e reti di smaltimento sono convogliate in un'unica condotta; in sede di PI, dovrà essere valutata la separazione tra i diversi contributi.
18. In analogia con quanto indicato nella DGRV 2943/2009, gli interventi di trasformazione di P.A.T. che necessitano della realizzazione di interventi di mitigazione tesi al trattenimento delle acque sono quelli con classe di impermeabilizzazione potenziale pari a 1, 2 e 3, mentre quelli di classe 0 vengono giudicati non rilevanti. Essi sono indicati alla Tavola 09 di P.A.T. "Carta della compatibilità idraulica".
19. Per il dimensionamento di tali interventi di mitigazione, lo studio di compatibilità idraulica di P.I. dovrà indagare i seguenti aspetti:
- verificare l' idoneità della condotta di scarico allo smaltimento dei deflussi prodotti dall'evento critico;
 - verificare che i volumi destinati alla laminazione delle piene siano sufficienti a garantire il principio dell'invarianza idraulica definito nella Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2943/2009;
 - verificare che le aree adibite a laminazione sono poste ad una quota sufficientemente alta da evitare effetti di rigurgito da parte del ricettore in piena.

I risultati delle verifiche saranno riportati nella seguente tabella di sintesi:

Ricettore	Indicare il corpo idrico ricettore
Quota fondo ricettore [mslm]	Indicare la quota del fondo del corpo idrico ricettore in mslm
Livello idrometrico del ricettore in piena [mslm]	Indicare il livello idrometrico del corpo idrico ricettore in mslm in occasione dell'evento critico*
Tipologia invaso	Vasche di laminazione, aree verdi ribassate etc.
Capacità invaso [m ³]	Indicare la capacità di invaso per la laminazione delle piene in m ³

Quota minima fondo invaso [mslm]	Indicare la quota minima del fondo dell'invaso per la laminazione delle piene in m slm
Portata in arrivo-tr 50 anni [l/s]	Indicare la portata in arrivo in occasione dell'evento meteorico con tr=50 anni
Portata massima in uscita per la taratura della bocca tassata [l/s]	Indicare la portata massima in uscita dalla condotta di scarico pari al valore della portata invariante

*Se il ricettore è demaniale, il tempo di ritorno cui fare riferimento sarà pari a 100 anni

Linee guida per la realizzazione degli interventi di compensazione

20. I volumi di laminazione delle piene possono essere ricavati realizzando aree a verde soggette a temporanea sommersione, vasche di laminazione, attraverso il sovradimensionamento delle condotte di scarico e dei pozzetti delle acque bianche oppure mediante sistemi di infiltrazione facilitata in cui convogliare i deflussi meteorici direttamente in falda. Tali sistemi vengono di seguito descritti.

a) Aree a verde soggette a temporanea sommersione

Le aree a verde dovranno avere una conformazione tale che attribuisca loro la duplice funzione di ricettore delle precipitazioni defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe e di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Esse dovranno quindi essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano stradale circostante ed avere una conformazione planoaltimetrica che preveda la realizzazione di invasi superficiali adeguatamente disposti. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la laminazione delle piene, al termine della linea principale dovrà essere posto un dispositivo che limiti la portata scaricata.

b) Vasche di laminazione

Nel caso che il ridotto spazio a disposizione non consenta il ricorso ad aree a verde soggette a temporanea sommersione, le capacità possono essere ottenute mediante vasche di laminazione poste a valle dei collettori di raccolta delle acque piovane provenienti dai tetti e dalle superfici impermeabilizzate quali strade e parcheggi. Queste capacità possono essere realizzate attraverso interventi diffusi mediante pavimentazioni porose su strade e parcheggi e attraverso serbatoi domestici (rainwater harvesting) da realizzare al di sotto delle aree verdi di pertinenza di ciascun edificio. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la laminazione delle piene, al termine della linea principale dovrà essere posto un dispositivo che limiti la portata scaricata. Tali capacità di invaso temporaneo delle acque, che potrebbero essere utilizzate anche per il riuso delle acque con finalità di risparmio energetico, possono essere realizzati in calcestruzzo in opera o mediante la posa in opera di appositi elementi in polipropilene interrati che fungono da serbatoio delle acque in eccesso.

c) Sovradimensionamento delle condotte di scarico e dei pozzetti delle acque bianche

Nel caso che il ridotto spazio a disposizione non consenta il ricorso ad aree a verde soggette a temporanea sommersione, le capacità possono essere ottenute mediante il sovradimensionamento dei pozzetti e dei collettori di raccolta delle acque piovane provenienti dai tetti e dalle superfici impermeabilizzate quali strade e parcheggi, oppure con il sovradimensionamento delle canalette di raccolta a lato delle strade. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la laminazione delle piene, al termine della linea principale dovrà essere posto un dispositivo che limiti la portata scaricata.

d) Dispositivi di reimmissione in falda

Se la permeabilità del terreno lo permette, è possibile ricavare i volumi di laminazione mediante dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche in falda, mediante la realizzazione di una rete di pozzi perdenti e di trincee drenanti, limitando il valore della portata scaricata al valore della portata allo stato attuale. Questi sistemi, che fungono da dispositivi di reimmissione in falda, possono essere realizzati, a titolo esemplificativo, sottoforma di pozzetti o vasche o condotte disperdenti in cui sia consentito

l'accumulo di un battente di acqua che favorisca l'infiltrazione e la dispersione nel terreno. Tuttavia le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata. Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all'infiltrazione, fino ad una incidenza del 75%, il progettista dovrà documentare, attraverso appositi elaborati progettuali e calcoli idraulici, la funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di portata prodotti dalle superfici impermeabilizzate rispetto alle condizioni antecedenti la trasformazione, almeno per un tempo di ritorno di 100 anni.

e) Interventi di mitigazione idraulica

Gli interventi finalizzati alla mitigazione della pericolosità idraulica e le opere volte ad applicare il principio di invarianza idraulica indicate alla Tav.09 e alla Valutazione di Compatibilità Idraulica, sono da intendere opere di urbanizzazione primaria, secondo quanto richiamato all'Allegato A della D.G.R.V. 2948/2009.

21. Ai sensi dell'art.41 della l.r. 11/2004 su tutto il territorio è prescritto un arretramento minimo dei nuovi fabbricati dal limite demaniale o dall'unghia esterna dell'argine di m. 10. Limitatamente al primo P.I. valgono le distanze in vigore nei vigenti P.R.G. qualora compatibili con le vigenti norme di legge.

22. Il P.I. può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma precedente, fatte salve ulteriori deroghe previo parere dell'autorità competente.

23. Analoghi criteri di rispetto dovranno essere previsti a protezione delle sorgenti e degli specchi d'acqua minori, per i quali è prevista una fascia di rispetto di 10 m non derogabili.

24. Nelle aree demaniali eventuali realizzazioni ed installazioni di opere, infrastrutture od impianti sono subordinate al parere positivo del Genio Civile.

art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative

1. Il P.A.T. indica le possibili fonti di rischio per gli insediamenti e le attività umane provocate da attività, infrastrutture ed impianti tecnologici quali:

a) infrastrutture e siti fonti di rischio: sono rappresentate da:

- depuratori e fognature;
- metanodotti
- centrali elettriche ed elettrodotti principali;
- antenne radiofoniche, televisive, di telefonia mobile;
- insediamenti produttivi;
- allevamenti intensivi;
- fonti di possibile inquinamento atmosferico;
- fonti di possibile inquinamento da rumore.

Il Comune, in sede di formazione o revisione del proprio P.I., individua i siti a rischio e si attiva, congiuntamente agli enti competenti, per i necessari interventi di tutela e bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Per i siti oggetto, anche in passato, di procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, il P.I. disciplina normativamente ed individua cartograficamente i relativi ambiti, riportandone gli estremi nei certificati di destinazione urbanistica e comunicandone gli esiti all'ufficio tecnico erariale competente; in tali siti non sono ammessi nuovi interventi, fatti salvi quelli afferenti alla bonifica stessa, sino alla conclusione del procedimento ed all'avvenuta certificazione o presa d'atto della avvenuta bonifica, anche per stralci. Gli interventi su aree di bonifica sono subordinati ad uno studio geologico, sulla base di analisi di dettaglio in sito, che garantisca la compatibilità della trasformazione prevista.

Nei siti adibiti a discariche il P.I. richiama gli adempimenti di controllo e monitoraggio a carico dei soggetti competenti ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e successive modifiche.

Il Comune prevede in sede di P.I. la nuova localizzazione o la rilocalizzazione in caso di attività a rischio per la presenza umana e per gli elementi di particolare valenza ambientale e naturalistica, dei siti di radioemissioni per telecomunicazioni, indicandone il livello di rischio ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per le infrastrutture e i siti fonti di rischio va comunque prevista una fascia perimetrale costituita da specie arboree ed arbustive locali, per una profondità adeguata a garantire, nel suo pieno sviluppo, il mascheramento completo degli impianti e del sito, nonché adeguato filtro per l'attenuazione di rumori ed eventuali emissioni. In particolare, per quanto riguarda i depuratori si richiamano le disposizioni contenute negli allegati 3 e 4 della Delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977. Le nuove installazioni dovranno sempre contemplare la fascia di rispetto di 100 metri dalle abitazioni circostanti;

- b) **elettrodotti.** Il PAT individua alla Tavola 04 il tracciato comunale dell'elettrodotto Soverzene-Lienz come "elettrodotto da trasferire - di progetto". Tali individuazioni sono da ritenersi indicative, potendo essere modificate in sede esecutiva, comunque nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L.36/2001 e s.m.i.). Qualunque intervento per la realizzazione di nuove reti o di sostituzione e/o manutenzione straordinaria di reti ad alta tensione esistenti potrà essere autorizzato dall'autorità competente solo previa contestuale adozione di misure di riduzione degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente. La realizzazione di impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a media tensione dovrà essere preceduta da una progettazione che consideri la necessità di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente circostante, utilizzando prevalentemente tracciati interrati lungo la viabilità esistente. In ogni caso si ritiene di dover prevedere:

- reti interrate in ambito urbano lungo la viabilità, ed in caso di attraversamento di prati o colli privi di vegetazione;
- cabine interne ad edifici esistenti o interrate in centro storico ed in zone residenziali e produttive;
- reti aeree in cavo cordato isolato all'interno di aree boscate, con adeguate garanzie di mascheramento.

Dovrà essere vietato il passaggio di linee elettriche che possano esporre a campi elettromagnetici aree scolastiche e luoghi aperti di interesse pubblico, ricercando inoltre l'eliminazione delle criticità esistenti.

Va prestata particolare attenzione all'attraversamento con linee aeree di sky-line, crinali, creste e orizzonti panoramici, rispetto alla viabilità maggiore ed ai centri storici, essendo favorito in tal caso l'interramento o, in alternativa, la modifica del tracciato;

- c) **estrazioni.** Il P.A.T., sia per le esistenti che per nuove aperture di attività di cava, prende atto di quanto previsto dal Piano Regionale Attività di Cava ai sensi della Legge Regionale 44/82 che disciplina il settore;
- d) **radon.** Per quanto concerne la prevenzione del rischio da alto potenziale di radon, come definito dalla DGRV n.79 del 18/01/2002, il P.I. dovrà prevedere appropriate disposizioni, anche con riferimento all'allegato B.2.18 del P.T.C.P. e stabilendo idonee garanzie tese alla riduzione degli effetti di rischio dovuti all'accertamento della presenza di radon nel terreno e individuando strategie progettuali che tengano in considerazione la prevenzione dei rischi per mantenere l'impatto sanitario del radon a valori accettabili e compatibili con le risorse disponibili.

Per gli edifici residenziali si prevede inoltre:

- la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;

- la messa in opera di una barriera impermeabile al radon posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti controterra;
- la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
- la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio sotto il solaio a terra;
- la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante ad esso collegato;
- la depressurizzazione del suolo (se in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione, oppure a tubazioni orizzontali preesistenti.

TITOLO III - TRASFORMABILITA'
capo I° - il territorio aperto

art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav.4)

1. Il risparmio energetico e la sostenibilità costituiscono il riferimento guida per tutti gli obiettivi fondamentali di trasformabilità, per organizzare sistemi territoriali sostenibili e più efficienti.
2. La visione sostenibile dello sviluppo territoriale è assunta come risultato di una serie di azioni strategiche e complesse, che fanno riferimento all'ambito economico, sociale, naturale ed ambientale, volte a raggiungere obiettivi di sviluppo economico analoghi a quelli attuali, con strategie alternative, basate su un minore consumo di risorse territoriali, materiche ed energetiche.
3. La sostenibilità urbana e territoriale viene attuata nel sistema degli obiettivi, nei Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) e nelle diverse azioni progettuali del P.I..
4. Il P.A.T. identifica come obiettivi fondamentali della trasformabilità di progetto del territorio:
 - a) per il sistema naturalistico-ambientale:
 - la tutela e gestione sostenibile delle risorse naturalistiche e ambientali;
 - la tutela della funzione ecologica dei torrenti;
 - la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
 - il miglioramento delle criticità del sistema ecorelazionale;
 - la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali;
 - la fruizione pubblica e sostenibile degli spazi aperti;
 - il recupero degli spazi agricoli aperti di impianto tradizionale;
 - il contenimento energetico e l'incentivazione all'uso delle energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2 climalteranti;
 - b) per il sistema insediativo e storico-paesaggistico:
 - il miglioramento della qualità della vita dei residenti;
 - la salvaguardia, riconoscibilità e recupero dei centri storici;
 - la riqualificazione urbana ed edilizia in una logica di sostenibilità con adeguamento ai criteri di bio-architettura e risparmio energetico;
 - c) per il sistema produttivo:
 - lo "sviluppo sostenibile" delle attività produttive;
 - l'adeguamento e completamento delle zone produttive esistenti
 - la minimizzazione dell'impatto ambiente;
 - d) per il sistema della mobilità e dei servizi:
 - il mantenimento e l'adeguamento della viabilità alternativa;
 - la ridefinizione del sistema dei parcheggi e di interscambio;
 - il potenziamento della rete ciclabile;
 - il recupero della viabilità storica e della rete viaria minore;
 - il contenimento energetico e l'uso dell'energia rinnovabile;
 - il potenziamento dei poli di servizio a residenti e turisti di Caralte e Perarolo;
 - e) per il sistema turistico-ricettivo:
 - l'attrazione di nuova utenza qualificata;
 - la facilitazione e promozione di offerta turistica extralberghiera prioritariamente con recupero di volumi esistenti sottoutilizzati.
5. Le aree che nella tavola 04 della "Trasformabilità" non vengono identificate come ad urbanizzazione consolidata, servizi o infrastrutture sono da considerarsi quali aree agricole soggette alla disciplina di cui al presente Titolo 3°, Capo I fino a diversa determinazione da parte del P.I., nel rispetto della presente normativa.

6. Tutti gli interventi di cui al presente Titolo III° non dovranno derogare rispetto ai limiti massimi ammissibili di dimensionamento ed utilizzo della S.A.U. previsti dal P.A.T..
7. Il limite massimo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile è stato determinato sulla base dell'atto di indirizzo c) della l.r. 11/2004, così come sostituito dalla DGR n.3650 del 25/11/2008 Allegato A, che definisce la "metodologia per il calcolo, nel Piano di Assetto Territoriale (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola".
8. Il P.A.T. Perarolo di Cadore dispone di 71.331mq di SAUT.
9. In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato predisponendo apposito registro del volume assentito e realizzato e della superficie utilizzata e sottratta alla SAU.

art. 16 - Armatura ambientale

1. Al fine di descrivere i valori naturalistici presenti, il P.A.T. suddivide il territorio in ambiti che possono considerarsi omogenei per gli aspetti geografico-naturalistici e paesaggistici, definiti "unità paesaggistiche", corrispondenti agli Ambiti Territoriali Omogenei.
2. Gli interventi previsti in sede di P.I., ed ammessi dal P.A.T., fanno riferimento alla relativa unità paesaggistica in modo tale da valorizzarne le specificità e definendo adeguate modalità di mitigazione ambientale coerenti con il relativo contesto paesaggistico. Tali "unità paesaggistiche" sono cartografate in tavola 04 e definite come:
 - U.P. dell'urbanizzato storico (corrispondente all'A.T.O. 01);
 - U.P. dei nuclei di fondovalle (corrispondente all'A.T.O. 02);
 - U.P. turistico - residenziale (corrispondente all'A.T.O. 03);
 - U.P. produttivo (corrispondente all'A.T.O. 04);
 - U.P. delle tutele paesaggistiche (corrispondente all'A.T.O. 05);
 - U.P. dei versanti boscati (corrispondente all'A.T.O. 06).
3. Il P.A.T. orienta le attività e gli interventi ammessi, ovunque possibile, al rispetto dell'ambiente come desunto dal suo valore ecologico e dalle peculiarità delle unità paesaggistiche, garantendo la conservazione e funzionalità del sistema ecologico, la difesa dei corridoi ecologici principali e delle zone di maggior valore ecologico.
4. Per aspetti di propria competenza assume indirizzi e normative finalizzate:
 - all'utilizzo sostenibile delle aree aperte considerate comunque come aree di significativa importanza che garantiscono il collegamento tra "core area" e corridoi ecologici;
 - alla conservazione degli habitat che sono stati originati dalle tradizionali attività agronomiche;
 - alla riduzione delle superfici boscate di recente formazione su aree utilizzate a prato, favorendo il ripristino delle preesistenti condizioni;
 - al miglioramento dei boschi attraverso gestioni consone al rispetto della funzionalità ecologica;
 - alla conservazione dell'efficienza idraulica e dell'equipaggiamento arboreo ed arbustivo dei corsi d'acqua, quali fondamentali elementi di connessione interambientale.
5. Per le aree a parco previste dal vigente PTRC valgono le disposizioni di cui al successivo art. 43.
6. Per le aree a Parco e riserva naturale di interesse comunale, ivi compreso il Parco urbano Regina Margherita, il P.A.T. ne individua indicativamente l'ambito ed il P.I. ne dispone la perimetrazione definitiva e le modalità di tutela e fruizione anche con possibilità di riferimento ai disposti della l.r. 40/1984.

art. 17 - Il Bosco

1. Il P.A.T., in accordo con gli Enti preposti, favorisce le azioni tese alla manutenzione e al miglioramento ecologico e produttivo dei boschi, attraverso attività selvicolturali condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile, impedendo iniziative che ne possano compromettere l'integrità e consentendo invece attività (piste forestali, teleferiche, eventuali tagli, ecc.) che, con il parere favorevole degli enti di gestione

e tutela, possano facilitare il raggiungimento di tali obiettivi o comunque non li ostacolino, anche eventualmente con l'utilizzo di azioni compensative.

2. Nelle aree boscate è ammessa e incentivata una gestione sostenibile per scopi produttivi, protettivi (tutela degli acquiferi e stabilità dei versanti) e per scopi paesaggistici, sociali e ricreativi, ivi compreso il soggiorno socio-educativo e didattico senza realizzazione di volumi fissi e in conformità alle esigenze di sicurezza nonché la realizzazione di strutture funzionali alla gestione faunistica di cui all'art.20.

3. Il P.I., all'interno delle aree boscate:

- provvede a censire e disciplinare i principali oggetti e manufatti della cultura materiale e della tradizione locale, oltre agli antichi percorsi, sentieri, mulattiere e strade forestali;
- definisce in dettaglio gli interventi ammissibili (ivi compresa l'eliminazione, la riduzione e la riconversione colturale) nel rispetto della l.r. 11/2004, della l.r. 52/1978 e s.m.i., della vigente normativa in materia e secondo gli indirizzi della relazione agronomica - forestale del P.A.T.;
- potrà, attraverso un approfondimento delle analisi con riscontro sullo stato di fatto, verificare il perimetro storico del bosco e proporre adeguate modifiche in relazione alla scala di lettura nel rispetto della vigente legislazione. Tali modifiche, approfondimenti ed interventi, come quelli derivanti dall'applicazione dei disposti di maggior dettaglio conseguenti all'approvazione del piano di riassetto forestale (per le proprietà Comunali) ed all'eventuale piano di riordino (per le proprietà private), non costituiscono variante al P.A.T..

art. 18 – Neoformazioni e condizioni di non boscosità

1. Nel territorio e all'interno delle aree boscate di cui al precedente articolo esistono significative quote di boschi di recente formazione, caratterizzate da boscaglie affermate o in via di costituzione anche a seguito della colonizzazione spontanea di terreni agricoli nei quali la regolare attività colturale è stata sospesa o abbandonata negli ultimi decenni.

2. Per tali aree si prevede che:

- siano sempre da consentire, talora da incentivare, gli interventi volti al controllo e contenimento dell'avanzamento del bosco, soprattutto quando questo si sia verificato a discapito di prati, in prossimità dei centri abitati, a danno di ambiti a coltura agraria o specializzata e fatte salve le esigenze di protezione e tutela di carattere idrogeologico;
- siano sempre da consentire gli interventi volti al controllo dell'evoluzione della vegetazione in corrispondenza di situazioni di dissesto idrogeologico per le quali la presenza del bosco venga valutata come aggravante della stabilità del versante;
- possa essere assecondata l'evoluzione naturale in situazioni in cui non si riscontrino esigenze connesse all'attività zootecnica, in particolare alle quote più elevate, o esigenze prioritarie di tutela di ambiti di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico.

3. Le condizioni di "non boscosità" e le caratteristiche delle neoformazioni, nonché l'applicabilità e le modalità di attuazione degli interventi di taglio e di ripristino colturale nelle stesse sono definiti dalla l.r. 52/1978 ed alla D.G.R. 1300/2011 e s.m.i.

4. Particolare attenzione dovrà essere posta all'eventuale riconversione colturale di formazioni ripariali che, seppur inquadrabili talvolta come neoformazioni, possono costituire importanti soprassuoli a difesa di aree soggette a dissesto idrogeologico, come pure alle formazioni boscate più giovani e con sviluppo per lo più lineare, che possono costituire importanti elementi di connessione ecologica tra settori boscati già affermati.

art. 19 – Superfici agricole, prative, pascolive

1. Le superfici agricole, prative e pascolive rappresentano settori del territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista ambientale, paesaggistico e produttivo.

2. Su queste aree il P.A.T. promuove l'agricoltura biologica e di qualità, anche incentivando la sperimentazione e l'introduzione di nuove colture a basso impatto ambientale, supportando la zootecnia e promuovendo il turismo cosiddetto "verde" o "ambientale".
3. Dovranno essere perseguite le massime sinergie fra attività agricola, turismo ambientale, naturalistico e didattico, escursionismo, commercio e vendita diretta di prodotti agro-zootecnici locali e turismo gastronomico.
4. Il P.A.T. favorisce la strutturazione di filiere agroalimentari "corte" (che prevedano produzione, confezionamento e commercializzazione in ambito locale) e supporta le forme di agricoltura biologica in grado di rivolgersi al mercato locale, anche attraverso politiche cooperative e di marchio incentrate su filiere e reti commerciali locali.
5. Il recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, risultato di una secolare economia agricola, viene promosso dal P.A.T. al fine di ristabilirne le funzioni originarie connesse al presidio del territorio, ammettendo, nei casi disciplinati dal P.I., una riutilizzazione differente da quella agricola ma pur sempre connessa alla manutenzione e al miglioramento del territorio.
6. Nel rispetto di quanto previsto alla l.r. 11/2004 e s.m.i. in materia di edificabilità in zona agricola il P.I.:
 - a) individua e aggiorna gli ambiti delle aziende agricole esistenti aggiornando il censimento sulla base di un'indagine dettagliata e di una puntuale schedatura;
 - b) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo una apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo nonché, secondo quanto ammesso dalla normativa sovraordinata, l'eventuale possibilità di ampliamenti volumetrici e le destinazioni ammesse e compatibili;
 - c) nelle aree agricole potrà prevedere interventi di trasformazione solo nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
 - d) potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, sia pur solamente nell'ambito degli interventi riferiti alle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, nel rispetto della legislazione urbanistica regionale;
 - f) ammette interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici di pregio e secondo quanto ammesso dal relativo grado di protezione;
 - g) prevede l'integrazione della viabilità silvo-pastorale finalizzata ad interventi di recupero e manutenzione delle superfici boschive, malghive e prative nonché degli interventi di recupero e miglioramento colturale collegati al ciclo energetico delle biomasse.

art. 20 - Edificabilità in zona agricola

1. Il P.A.T., entro i limiti ammessi ai sensi del titolo V della l.r. 11/04 e successive modifiche:
 - a) promuove la valorizzazione del territorio rurale con riguardo alla salvaguardia dell'ambiente montano e definisce i criteri per gli interventi di miglioramento fondiario, riconversione colturale ed infrastrutturazione del territorio rurale;
 - b) individua nella prosecuzione di una agricoltura non intensiva, anche se non condotta a titolo imprenditoriale, maggiori garanzie per la conservazione e tutela della biodiversità e del paesaggio;
 - c) ammette la nuova edificabilità per interventi edilizi residenziali e produttivi in funzione dell'attività agricola;
 - d) favorisce il riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle condizioni colturali, paesaggistiche ed ambientali;
 - e) dettaglia la disciplina per ciascuna delle sottozone di cui al precedente art. 8 lett. c) e d), eventualmente motivatamente riviste od integrate.

2. Il Comune, in sede di formazione del proprio P.I., verifica puntualmente la possibilità per il recupero delle strutture edilizie esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) l'utilizzo a **residenza stabile** degli immobili esistenti non è consentito salvo che per edifici già utilizzati a residenza ancorché in attuale stato di abbandono o in funzione dei disposti di cui agli art. 44 e 45 della L.R.11/2004;
- b) l'utilizzo a **ricovero temporaneo** per persone e cose è consentito sugli immobili esistenti destinati ad annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo ancorché recuperati ai sensi della vigente legislazione, salvo ulteriori limiti previsti dal PI.

3. Gli interventi di nuova edificazione in zona agricola sono ammessi ai sensi dell'art.44, comma 2 della l.r. 11/2004, nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura vigono i disposti dell'art.44, comma 3bis della L.R.11/2004.

5. Il P.I. inoltre:

- a) individua gli ambiti per la tutela delle aziende agricole vitali e strutturate esistenti;
- b) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo una apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo;
- c) consente gli interventi di miglioramento fondiario e riqualificazione delle aree agricole nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
- d) prevede le modalità per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, nel rispetto delle presenti norme;
- e) definisce i criteri per gli interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione degli edifici in zona agricola nel rispetto dei valori storico-culturali;
- f) localizza gli interventi di riqualificazione delle zone agricole mediante demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico o recanti problemi di inquinamento del territorio anche attraverso il credito edilizio di cui all'art. 22;
- g) disciplina la tipologia edilizia dei piccoli volumi di servizio di cui all'art. 44 c.5 ter della l.r. 11/04, e ne specifica le modalità localizzative sul territorio agricolo o nelle radure;
- h) disciplina la tipologia edilizia dell' "altana in legno" funzionale all'osservazione della fauna, assimilabile ai piccoli volumi di servizio di cui all'art. 44 c.5 ter della l.r. 11/04 e ne specifica le modalità localizzative sul territorio agricolo, boscato o nelle radure.

Strutture agricolo-produttive

6. La trasformazione in residenza di ex annessi agricoli non più funzionali implica l'impossibilità di realizzare nuovi annessi agricoli sull'intera azienda, a meno di riconversioni colturali certificate dal Programma di Sviluppo Aziendale, in accordo alla vigente normativa sovraordinata.

7. La realizzazione di serre fisse potrà avvenire nel rispetto dell'art.44, comma 6, della L.R.11/2004.

8. La realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili è consentita ai sensi dell'art. 44, comma 7bis della l.r. 11/2004.

Destinazioni d'uso

9. Per i fabbricati con strutture inidonee e destinazioni non compatibili con la zona agricola, sanati a seguito del condono edilizio sono ammessi interventi di manutenzione delle strutture esistenti con il mantenimento delle destinazioni condonate. Al solo scopo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e provvedere al riordino degli insediamenti sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione e/o ristrutturazione con destinazioni compatibili con la zona agricola.

10. Il cambio d'uso di edifici non più funzionali al fondo agricolo a seguito di analisi redatta secondo i disposti della normativa regionale vigente dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici formali e

strutturali degli edifici stessi salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale ed il rispetto delle tradizioni locali, fatta salva l'eventuale incoerenza tipologica dei manufatti preesistenti.

11. Tra le destinazioni possibili è privilegiata la funzione residenziale stabile; sono inoltre possibili le attività di agriturismo e la commercializzazione dei prodotti del fondo. Il P.I. potrà valutare l'opportunità di introdurre destinazioni ricettive complementari e di ristorazione al fine di promuovere un turismo diffuso e compatibile con i valori storico-culturali ed ambientali presenti nonché per la valorizzazione dei prodotti agricoli locali e tipici.

12. Il cambio di destinazione degli edifici non più funzionali al fondo agricolo in residenza stabile è ammesso a condizione che il proprietario si impegni a mantenere integro sotto il profilo ambientale, idrogeologico e forestale il terreno di pertinenza dell'edificio storicamente rilevabile.

13. Tale superficie andrà vincolata all'edificio con apposito atto che dovrà prevedere la non alienabilità dell'edificio in modo disgiunto dal terreno di pertinenza per un periodo non inferiore a dieci anni. In ogni caso il terreno esaurisce la propria capacità edificatoria e non è computabile ai fini dell'edificabilità ai sensi della l.r. 11/04.

14. L'accesso ai fabbricati rurali, ivi compresi quelli ammessi a cambio di destinazione d'uso, deve avvenire attraverso strade comunali, vicinali, interpoderali esistenti ovvero, in caso di nuova viabilità, in via prioritaria, attraverso il recupero, con eventuale adeguamento, di tracciati storici non più utilizzati. L'intervento è condizionato all'impegno a realizzare a proprio carico le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche (approvvigionamento idrico e smaltimento) e per la stessa accessibilità viaria. Sono fatte salve per il P.I. le disposizioni di cui all'art. 36.3.

Ambiti silvo-pastorali

15. Gli ambiti boschivi, qualora oggetto di taglio ai sensi dell'art. 18 delle presenti norme, acquisiscono le caratteristiche di superficie agricola salvo diversi usi previsti dal P.A.T..

Malghe

16. Nelle aree boscate e nelle aree sopra i 1.600 m. non è consentita la nuova edificazione, fatte salve le malghe, i rifugi e i bivacchi alpini, da disciplinare dal P.I. anche con eventuali deroghe ai sensi dell'art. 44 c.10° della l.r. 11/2004.

17. Per le parti di territorio contraddistinto da aziende zootecniche localizzate a quota superiore ai 1.600 m nelle quali l'esercizio delle funzioni in forma continuativa ha comportato la progressiva perdita del carattere di temporaneità delle attività agricole svolte nelle malghe, individuate dal PI, al fine del sostegno delle aziende del settore agricolo e della loro multifunzionalità, nonché delle tutele del territorio e dell'ambiente ad esse strettamente connesse, è ammessa la realizzazione delle malghe intendendosi come tali anche stalle con annesso fienile, nel rispetto:

- dei criteri e dei requisiti minimi di cui all'art. 44 della l.r. 11/04;
- dell'integrazione tipologica ed architettonica con le strutture esistenti e delle indicazioni eventualmente dettagliate in sede di P.I..

18. Il P.A.T. sostiene l'attività dell'alpeggio e favorisce il recupero, riutilizzo ed adeguamento delle malghe esistenti e storiche incentivando la produzione di prodotti tipici e perseguendo il recupero e miglioramento dei prati-pascoli in quota.

19. Il recupero è ammesso attraverso l'utilizzo della normativa sovraordinata esistente (l.r. 11/2004 art. 48 e 49 e s.m.i.) nonché con interventi edilizi diretti attraverso la procedura di Sportello Unico di cui al successivo art. 31.

20. Gli interventi di recupero dovranno preferibilmente prevedere la riduzione boschiva per il ripristino del pascolo originale con le modalità di cui ai precedenti artt. 17 e 18 ed eventualmente, previo parere dell'autorità competente e nel rispetto dei vincoli sovraordinati, con interessamento di boschi di antico impianto.

21. Le malghe e gli eventuali annessi rustici del relativo compendio potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti ai sensi della l.r. 28/2012 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" così come modificata dalla l.r. 35/2013.

Modesti manufatti

22. Il Comune disciplina nel P.I. la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per:

- il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare;
- per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo e degli ambiti boschivi e prativi;
- strutture per la gestione faunistica (altane, greppie e mangiatoie) interamente realizzate in legno e non costituente volumi chiusi.

23. Il P.I.:

- tutelerà superfici aziendali ed edifici di pertinenza delle aziende agricole vitali e strutturate esistenti limitando gli interventi che possano nuocere al miglior svolgimento delle relative attività;
- definisce in tutte le aree agricole gli ambiti nei quali privilegiare la localizzazione di attività e lavorazioni attinenti la floricultura, la vivaistica, l'orticoltura, gli interventi di cui alla D.G.R. n. 416 del 12/04/2011 - All. A art. 2, anche proposti da imprese di utilizzazione forestale, nel rispetto dell'art. 43 della l.r. 11/2004;
- provvede a definire le tipologie esistenti in zona agricola e le entità delle possibili variazioni e ampliamenti che consentano di ritenere rispettata la tipologia originaria;
- definisce, sulla base degli indirizzi della l.r. 18/2006, le modalità per il recupero del patrimonio edilizio crollato;
- potrà definire le aree prative di fondovalle di maggior valenza paesaggistica ai fini della tutela rispetto ai nuovi insediamenti anche attraverso l'attivazione delle procedure di perequazione ambientale di cui al successivo art. 21.

24. Le aree non diversamente normate si intendono sottoposte alla disciplina di cui al presente articolo o, se boscate, del precedente art.17.

capo II° - disciplina delle aree urbanizzate

art. 21 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica

1. Il P.A.T., in sintonia con l'art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica, finalizzata a:
 - a) perseguire un'equa distribuzione dei diritti edificatori fra i proprietari degli immobili interessati;
 - b) adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici;
 - c) adeguare la dotazione di aree per l'edilizia convenzionata;
 - d) favorire l'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004.
2. A tal fine, fatta comunque salva in caso di intervento tramite P.U.A. la cessione degli standard minimi di legge, il P.A.T. prevede i casi di perequazione obbligatoria da recepire da parte del P.I. ed i casi di perequazione facoltativa la cui applicazione da parte del P.I. è a discrezione dello stesso e comunque con condotta coerente e motivata nel caso di successivi PI.
3. Il dettaglio che specifica i casi con "perequazione strutturale", definita dal P.A.T. in quanto strategica e prescrittiva, o "perequazione operativa", definita dal P.I. in quanto di carattere maggiormente gestionale; le modalità applicative di ciascuna ("ordinaria", "integrata", "ambientale", oltre che – per la "perequazione operativa" – "diretta") vengono determinate dal P.I. secondo le specifiche di cui alla successiva tabella.

Perequazione	
Tipo	Modalità
Strutturale - zone di espansione previste dal P.I. in conformità alle linee preferenziali di sviluppo insediativo; - contesti territoriali destinati alla realizzazione di P.I.C.T. o ad altri atti di programmazione negoziata	- Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale. - Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare: ▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio; ▪ l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; ▪ un demanio di aree edificabili pubbliche. - Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale e/o paesaggistica, corridoi ecologici, fasce tampone) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun A.T.O. interessato. - Energetica. L'utilizzo delle aree cedute, gli interventi di monetizzazione, di cessione di infrastrutture e reti energetiche o di energia nelle sue varie forme e provenienze, vengono finalizzate alla riduzione dell'inquinamento, allo sviluppo ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, all'attivazione di smart-grid o di reti energetiche comunque ad uso pubblico e/o collettivo.
Operativa - ampliamento degli ambiti previsti dal P.A.T. a perequazione obbligatoria; - ampliamento di ambiti di consolidato;	- Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale. - Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare: ▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio; ▪ l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; ▪ un demanio di aree edificabili pubbliche.

- interventi edilizi ricadenti in aree con indici di edificabilità differenziati nel caso vengano applicati indici superiori al minimo; - piani attuativi di iniziativa pubblica e privata e comparti urbanistici ricadenti all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata; - interventi in ambiti con fabbisogno di infrastrutture pubbliche, anche di interesse sovraordinato; - di interventi di recupero o di cambiamento d'uso di significativa consistenza.	- Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale e/o paesaggistica, corridoi ecologici, fasce tampone) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun A.T.O. interessato. - Agricola. I nuovi interventi vengono convenzionati al fine di attivare e/o riattivare produzioni agricole tipiche. - Diretta. In caso di interventi edilizi diretti in aree sottodotate di standard di urbanizzazione adeguati, anche se non in misura tale da richiedere il ricorso a strumenti attuativi, il rilascio del titolo abilitativo edilizio può essere soggetto ad un accordo procedimentale (L.241/1990 art. 2). Le caratteristiche dell'accordo sono parametrize da parte del P.I. in funzione delle caratteristiche, destinazioni d'uso e localizzazione degli immobili ed in modo tale da favorire la residenza stabile ed il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'accordo potrà prevedere la cessione di aree per gli scopi di cui ai precedenti punti e l'eventuale monetizzazione da destinare comunque agli stessi utilizzi.
--	--

4. Il P.I., in accordo con gli obiettivi di sostenibilità e di qualità della VAS indicherà, nell'applicazione delle modalità perequative:

- a) gli usi specifici e le destinazioni d'uso consentite;
- b) l'inclusione di eventuali aree contermini o di riferimento all'ambito previste a servizi qualora non già di disponibilità dell'Amministrazione comunale;
- c) gli eventuali ambiti discontinui;
- d) gli indici edificatori minimi e massimi;
- e) i termini temporali per l'attuazione degli interventi;
- f) l'entità delle dotazioni territoriali, delle opere di urbanizzazione e dei servizi, in relazione ai diritti edificatori consentiti, anche in funzione delle diverse caratterizzazioni territoriali attribuibili a tali zone;
- g) le eventuali alternative alla cessione delle aree nel rispetto delle singole modalità perequative, ivi comprese cessioni alternative di opere anche fuori ambito.

5. Il P.I. attiva gli interventi perequativi con procedure di evidenza pubblica:

- a) tramite bandi che esplicitino a priori gli obiettivi generali, specifici e le modalità dell'intervento pianificatorio;
- b) tramite bandi ricognitivo finalizzati a raccogliere manifestazioni di interesse compatibili con gli obiettivi e le previsioni del P.A.T. ;
- c) a seguito di proposte da parte di privati, Enti, Associazioni, stake-holders che evidenzino un significativo interesse pubblico.

6. La perequazione viene attivata prevedendo obbligatoriamente almeno le modalità di cui al precedente punto 1) per la perequazione strutturale ed almeno quelle di cui al precedente punto 2) e 3) per la perequazione operativa.

7. Il P.I. verifica inoltre, in coerenza con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica, la coerenza delle iniziative assunte ed in particolare degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali previste.

8. Il P.I. può prevedere la monetizzazione sostitutiva per le quote eccedenti le opere di urbanizzazione minime obbligatorie, ovvero a tali opere destinate in aree funzionalmente collegate, nel rispetto dei criteri operativi previsti ai precedenti commi.

art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio

1. Il credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/2004, è una quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed edifici:

- identificati come opere incongrue da demolire od elementi di degrado da eliminare;
- interessati dalla realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo art. 23.

2. Il P.A.T. non individua significativi elementi di degrado alla scala di piano. Qualora, in sede di P.I. vengano censite, anche in zona agricola, opere incongrue o elementi di degrado valgono i contenuti di cui al presente articolo.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di credito edilizio il P.I. definisce:

- a) gli immobili assoggettabili alla presente disciplina, non già individuati dal P.A.T., con riferimento agli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e relativi indirizzi e previsti dal P.A.T. stesso. Tra di essi vengono compresi gli interventi:
 - in contrasto con vincoli, tutele, fragilità, invarianti previsti alle tavole 1, 2 e 3 del P.A.T.;
 - di riordino degli edifici dismessi in zona agricola od in contrasto con le tipologie e le caratteristiche costruttive tradizionali o ammesse dal P.A.T. ai sensi dell'art. 43 c.1° della l.r. 11/2004;
 - di riordino degli insediamenti produttivi esistenti incompatibili con la zona agricola;
 - di arricchimento delle dotazioni di servizi ambientalmente sostenibili come corridoi ecologici, piste ciclabili, parchi ecc.;
 - di eliminazione di elementi di degrado edilizio quali superfetazioni, ampliamenti incongrui, volumi accessori e pertinenziali, elementi architettonici incongrui o di degrado del contesto ambientale;
 - di demolizione e ricostruzione degli edifici in zona agricola che presentano comprovate motivazioni di instabilità geologica o idrogeologica riconducibili a problematiche statiche e di tutela della pubblica incolumità asseverate da parte di un tecnico abilitato. L'area prevista per la ricostruzione, solo se non boscata o radura in area boscata da asseverare come tale da parte di tecnico abilitato, sarà la più prossima alla localizzazione originale tale da garantire adeguate condizioni idrauliche ed idrogeologiche;
 - di demolizione delle costruzioni ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili per la ricostruzione in ambiti idonei esterni alle fasce suddette;
- b) i vari ambiti o aree omogenee nei quali ammettere i relativi diritti edificatori, attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate;
- c) i criteri di determinazione del credito edilizio con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
- d) la coerenza delle volumetrie ammesse a credito edilizio in rapporto alle effettive disponibilità volumetriche previste dal P.A.T. e dal P.I., determinando le necessarie quote di riserva.

art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica

1. La compensazione urbanistica, ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.
2. Al fine dell'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica il P.I. definisce:
 - a) per ciascun ATO, i vari ambiti o aree omogenee nei quali determinare i relativi diritti edificatori attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate in ragione dei diversi interventi previsti;
 - b) i rapporti di equivalenza fra diritti compensativi ed edificatori con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
 - c) la coerenza degli oneri conseguenti a vincoli espropriativi attuati mediante compensazione urbanistica con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica.

art. 24 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici

1. Il P.A.T. fissa come parametro complessivo minimo di riferimento per le aree urbane una dotazione di standard pari a 30 mq/abitante. Le articolazioni quantitative vengono definite nei singoli ATO, fatta salva una quantità minima per i parcheggi di 5,5 mq/ab. e per il verde pubblico di 10 mq/ab.
2. Il P.A.T. individua le attrezzature e i luoghi destinati a funzioni di servizio pubblico di interesse prioritario prevedendo il rafforzamento del sistema attuale e la ridefinizione delle funzioni. In essi rientrano le seguenti categorie:
 - a) aree per attività di interesse comune, scuole e parcheggi; l'incremento della dotazione di standard rispetto al minimo di legge dovrà essere prioritariamente finalizzato a soddisfare il fabbisogno di parcheggi, piazze e spazi comuni nelle aree urbane carenti;
 - b) aree a verde pubblico attrezzate destinate alla libera fruizione quali aree per sosta, percorsi pedonali e ciclabili, attrezzature sportive all'aperto. Fanno parte di tale categoria le piste ciclabili esistenti e i sentieri CAI che vengono computati, ai fini del calcolo degli standard, per una quota pari al 25% della loro superficie.
3. Sia gli interventi di ristrutturazione urbanistica (demolizione con ricostruzione) e di sostituzione edilizia, sia quelli di nuova edificazione, o comunque in caso di cambiamento della destinazione d'uso nel caso in cui il nuovo uso comporti un aumento del carico urbanistico, si dovrà contribuire a ridefinire l'identità urbana con la creazione di luoghi centrali e riconoscibili dalla comunità, compreso il miglioramento della dotazione degli standard e delle infrastrutture pubbliche.
4. Le aree da destinare totalmente o parzialmente a servizi di interesse collettivo (intese come servizi di interesse comune ed a parco/gioco/sport) sono individuate nella tav.4; per esse il PI:
 - ne precisa la localizzazione e le destinazioni pubbliche o di pubblico interesse previste;
 - ne prevede la Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 qualora dovuta ai sensi della vigente normativa;
 - disciplina altre eventuali destinazioni d'uso per le aree iscritte, o inscrivibili in quanto perimetrali, negli ambiti di urbanizzazione, prevedendo la contemporanea individuazione di altra area sostitutiva a servizio pubblico di superficie almeno equivalente;
 - conferma le necessarie caratteristiche per le aree con ruolo multifunzionale di protezione civile, prevedendone gli opportuni adeguamenti;

- individua gli standard esistenti e confermati o comunque tali da garantire la dotazione minima esistente e quelli di nuova realizzazione da dimensionare ai sensi del presente articolo relativamente ai nuovi interventi, cambi di destinazione d'uso o comunque di variazione del carico urbanistico;
- indica gli interventi da operare attraverso l'utilizzo di P.I.C.T., perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, definendone le modalità.
- attiva le progettualità relative al Piano Ambientale del Parco urbano Regina Margherita di cui al precedente art. 16.

5. Oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il P.I., al fine di garantire il corretto inserimento urbanistico dei nuovi insediamenti, sia nel caso di nuova edificazione che di trasformazione e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico:

- determina la classe e la tipologia e localizza le superfici aggiuntive richieste per standard e servizi;
- determina i parametri urbanistici ammissibili;
- prevede che le aree da destinare a verde pubblico abbiano caratteristiche di fruibilità ed accessibilità;
- prevede che per gli interventi residenziali vengano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla L.122/89 e comunque di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare;
- determina le superfici degli stalli di sosta da calcolare per i nuovi interventi in superficie netta dello stallo;
- garantisce per i servizi e le attrezzature esistenti l'accessibilità dalla rete viaria principale ed alla rete dei percorsi ciclopeditoni, la dotazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria, l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- verifica e garantisce i collegamenti e la fruibilità dei servizi da parte dei centri e nuclei minori.

6. Le aree a standard vengono computate in termine di superficie e non concorrono al dimensionamento del P.A.T. in termini di cubatura.

Criteri generali di dimensionamento

7. I dimensionamenti previsti dal P.A.T. all'interno di ciascun ATO rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del piano, sulla base del Quadro Conoscitivo, della lettura dell'attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e della valutazione degli aspetti di criticità delle risorse disponibili.

8. Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto secondo le singole destinazioni d'uso attivabili (residenziale, industria e artigianato, commercio e direzionale, turismo), anche con riguardo alle eventuali variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti:

- per ciascuna fase di possibile attuazione secondo il successivo art.38;
- nel rispetto dei dimensionamenti previsti per ciascuna ATO secondo quanto previsto all'allegato alle presenti N.T.;
- nel rispetto dell'art.31 della l.r. 11/2004.

9. Le reti di servizio idrico, fognario, gas, elettrica, telefonica e telematica sono considerate dotazioni di interesse pubblico di primario interesse la cui adeguata previsione e funzionalità, eventualmente finalizzata anche alla razionalizzazione delle esistenti, rappresenta un requisito obbligatorio in tutte le zone di espansione e, salvo documentabili ragioni tecniche da parte dell'ente gestore, anche in caso di interventi diretti. Il P.I. definisce le carenze che possono pregiudicare il rilascio dei titoli abilitativi ai nuovi interventi edilizi.

10. Nelle aree ad urbanizzazione consolidata, e secondo le specifiche normative, il P.I. può prevedere interventi diretti di nuova costruzione e/o interventi di trasformazione del tessuto edilizio esistente in base alle disponibilità ammesse per ciascun ATO dalla presente normativa.

11. Nelle aree di espansione, in funzione della dimensione dell'area, il P.I. opera prioritariamente attraverso piani attuativi. Il P.I. può comunque sempre prevedere l'obbligo di formazione di piani attuativi anche nelle aree di urbanizzazione consolidata, qualora ciò sia funzionale ad una miglior organizzazione, uso od attuazione di opere a rete, spazi e funzioni di interesse pubblico.

12. I limiti quantitativi di progetto relativi alle espansioni ed agli standard, ciascuno suddiviso per le relative tipologie, sono riportati per ciascuna ATO all'Allegato alle presenti Norme Tecniche (N.T.).
13. Rispetto al totale complessivo relativo a ciascun tipo di standard, i valori indicati nella tabella per ciascuna ATO possono essere variati dal P.I. entro il limite del 20% nel rispetto del totale generale previsto e di quanto disposto dalla l.r. 11/2004.
14. I trasferimenti di capacità edificatoria di analogo tipo fra differenti A.T.O. potranno essere motivatamente consentiti in percentuale non superiore al 20% della dimensione massima ammissibile nell'A.T.O. di destinazione del trasferimento fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente punto e di quanto disposto dal D.M. 1444/1968 e dalla normativa regionale.
15. Non sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T. ma concorrono al dimensionamento degli standard:
- a) aumenti di volume degli edifici residenziali esistenti nelle aree di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 27 delle presenti N.T. fino al 15% per interventi volti al mantenimento, al consolidamento e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici e qualora non ne alterino le loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche;
 - b) aumento del volume conseguente a sopraelevazione degli edifici esistenti nelle aree ad urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 27 delle presenti norme e fino a 1,0 ml di quota al fine del recupero a scopo abitativo dei sottotetti. Tale aumento è ammesso qualora non alteri le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio e qualora renda abitabile non meno del 50% della superficie sopraelevata;
 - c) gli interventi previsti ed ammessi ai sensi della L.R. 14/2009 e s.m.i. fino alla sua vigenza;
 - d) le disposizioni di cui al precedente punto a) sono applicabili alla scadenza della L.R. 14/2009 e s.m.i. per i soggetti che non ne abbiano usufruito o, in vigenza della stessa, in sua alternativa.
16. Il P.I. potrà prevedere, per i nuovi edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti, con scelta motivata e nel rispetto delle leggi vigenti, altezze maggiori di quelle presenti nel relativo contesto insediativo.
17. Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto in base alle effettive destinazioni d'uso attivabili ed alle variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti, adeguando il dimensionamento effettivo del patrimonio edilizio esistente in conformità ad eventuali analisi di dettaglio.
18. Il P.I. potrà prevedere, anche per le aree a standard, la ridefinizione del loro perimetro secondo quanto previsto ai successivi artt. 27, 28 e 29; sono comunque ammessi interventi puntuali per l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche entro i limiti di cui all'art. 37.
19. Nel rispetto delle funzioni assegnate a ciascuna tipologia di standard ed all'accesso pubblico agli stessi, è ammesso, ai fini della realizzazione e/o gestione, il convenzionamento con Enti e privati.

art. 25 - Centri storici e nuclei di antica formazione

1. Il P.A.T. definisce nella Tav. 4 la perimetrazione dei centri storici sulla base dell'art. 40 della L.R. 11/2004.
2. Oltre all'impianto edilizio storico ed agli edifici di pregio individuati, sono sottoposti a tutela e valorizzazione gli ecosistemi e l'insieme degli elementi caratterizzanti tali centri e nuclei quali:
- a) i grandi alberi e la vegetazione tipica;
 - b) le pertinenze degli edifici e complessi di valore storico e testimoniale;
 - c) i muri a secco, le fontane, i capitelli e le immagini sacre, gli spazi comuni in pietra ecc.
3. Il recupero dei centri storici e dei nuclei sparsi di interesse storico-culturale dovrà in ogni caso prevedere prioritariamente gli interventi sugli edifici esistenti, nel rispetto di tipologie, forme e materiali attribuibili alla tradizione costruttiva locale.
4. La nuova edificazione, qualora possibile, dovrà essere prevista secondo i criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo.

5. Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici e da prevedere idonei spazi di parcheggio, coperti o scoperti, finalizzati al servizio dei residenti ed all'eliminazione degli stalli di parcheggio all'aperto nelle zone di pregio.
6. I criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo possono essere approfonditi in sede di PI, con opportuna relazione tematica e prevedendo anche le necessarie modiche del perimetro di cui al successivo comma 10.
7. Sono ammessi:
- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) restauro e risanamento conservativo sull'edificio esistente;
 - c) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
 - d) demolizione e ricostruzione per volumi incongrui o non meritevoli di apposizione di grado di protezione;
 - e) nuova edificazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi, e nei limiti di densità edilizia previsti dal D.M. 1444/1968, subordinatamente ad un piano attuativo di iniziativa pubblica o previsione puntuale del P.I.;
 - f) cambi di destinazione d'uso con attività compatibili con le caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, finalizzati al recupero della residenzialità, ad usi turistici e ad iniziative pubbliche e private di servizio.
8. Salvo diversa indicazione del P.I., gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente devono garantire la permanenza di destinazioni residenziali non inferiori ad almeno il 50% delle esistenti per i perimetri (unità edilizia, unità minima d'intervento, P.U.A. o altro) definiti dal P.I. stesso in funzione delle singole fattispecie territoriali.
9. Il P.I. prevede la classificazione degli edifici presenti nei centri storici secondo appositi gradi di tutela suddivisi nelle classi di:
- (1) "restauro filologico", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale per le quali si debba prevedere il mantenimento od il recupero integrale delle caratteristiche originarie;
 - (2) "restauro conservativo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi;
 - (3) "restauro propositivo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di valore storico, architettonico ed ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore;
 - (4) "restauro parziale" nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale, senza ammetterne la demolizione e ricostruzione se non per elementi parziali;
 - (5) "ristrutturazione parziale", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale;
 - (6) "ristrutturazione globale", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e/o planivolumetrico originale;
 - (7) "altri interventi", non ricompresi nelle precedenti classi.
10. Il P.I.:
- potrà integrare la precedente classificazione articolando ulteriori sottoclassi e definendo in dettaglio la specifica disciplina di ciascuna classe;

- potrà adottare criteri di tutela differenziati nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 c.2 lett. e) della l.r. 11/2004 con la finalità di rendere più operativi ed adeguati gli interventi di salvaguardia degli impianti urbanistici, architettonici, paesaggistici e testimoniali meritevoli;
- fino ad intervento da parte del P.I. ai sensi dei due precedenti punti rimangono in vigore i gradi di tutela previsti dal vigente P.R.G. ai sensi della l.r. 80/1980;
- nel definire gli interventi ammissibili per gli edifici esistenti e le disposizioni per le eventuali nuove costruzioni dovrà prevedere apposite indicazioni in ordine a: elementi puntuali di analisi, tecnologie e materiali, murature, solai, scale, tetti e coperture, elementi interni ed esterni di particolare pregio, adeguamenti statici, adeguamenti igienici e tecnologici, sistemazioni esterne ed eventuali piantumazioni, aumenti di volume. Tali elementi di analisi potranno essere eventualmente dotati di appositi abachi;
- classifica opportunamente all'interno delle classi di "restauro" gli edifici di pregio, nonché gli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale individuati dal P.A.T. (sia nelle aree di urbanizzazione consolidata che nelle aree agricole) o emergenti da successive indagini di dettaglio;
- perimetra puntualmente ed adegua, o propone ove non previste dal P.A.T., le pertinenze degli edifici e complessi di maggior valore monumentale e testimoniale e ne dettaglia la disciplina per ciascun singolo caso;
- prevede idonei spazi di parcheggio, coperti o scoperti, finalizzati al servizio dei residenti ed all'eliminazione degli stalli di parcheggio all'aperto nelle zone di pregio;
- può classificare con i criteri di cui al presente articolo qualsiasi manufatto presente sul territorio comunale qualora se ne verifichi l'opportunità per ragioni di tutela delle preesistenze;
- preciserà un'idonea disciplina finalizzata all'eliminazione delle reti aeree, degli elementi di disturbo visivo, e di mantenimento dei coni visuali di pregio;
- potrà modificare il perimetro del centro storico in ampliamento ricomprendendo edifici, aree o ambiti perimetrali che garantiscano e valorizzino il mantenimento della coerenza architettonica e tipologica dell'insediamento;
- favorirà la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico;
- favorirà gli interventi di recupero attraverso la definizione di perimetri di comparto da attuare anche attraverso modalità che prevedano il ricorso a modalità perequative, di credito edilizio e di compensazione, anche con riferimento ad aree ed interventi esterni al centro storico.

art. 26 - Incentivazione alla dotazione di servizi nei centri

1. Il Piano incentiva la creazione di servizi alla residenza quali piccoli esercizi commerciali, uffici di recapito postale e amministrativo, centri socio-ricreativi, ecc. necessari alla riqualificazione dei centri urbani anche minori attraverso logiche di premialità volumetrica atta a mantenere la residenzialità.
2. A tale scopo è consentito, limitatamente ai piani terra degli edifici e compatibilmente al loro grado di tutela, il cambio di destinazione d'uso al fine di consentire l'inserimento di nuovi servizi alla residenza.
3. All'atto di rilascio del certificato di agibilità viene riconosciuto il recupero della medesima volumetria oggetto del cambio di destinazione d'uso attraverso l'ampliamento, in aggiunta alle previsioni vigenti, compatibile con il grado di protezione dell'edificio, ovvero attraverso il credito edilizio.
4. Nel caso l'edificio oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 ricada all'interno dei centri storici delle Tavole 04, la volumetria potrà essere maggiorata del 20% e ricollocata in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, in edifici residenziali circostanti e ricadenti comunque nel perimetro del centro abitato.

5. Gli ampliamenti volumetrici previsti dal presente articolo sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T. e sono soggetti a convenzionamento che ne disciplini le modalità di utilizzazione.

art. 27 – Sistema urbano: aree ad urbanizzazione consolidata residenziale

1. Le aree ad urbanizzazione consolidata residenziale sono definite dalle parti del territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e dal sistema produttivo e ricettivo esistente.
2. In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico, della compatibilità idraulica e di valutazione VAS in sede di P.A.T., sono ammesse sia nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle presenti norme.
3. Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.
4. Il P.I.:
 - a) verifica la perimetrazione delle aree ad urbanizzazione consolidata con possibile ridefinizione del loro margine per tener adeguatamente conto della variazione della scala di intervento e dello stato effettivo dei luoghi. Gli interventi di ridefinizione del margine potranno comportare modesti scostamenti dei limiti teorici, valutabili in sede di P.I., a seguito di particolari condizioni di intervento e potranno comportare anche la limitata variazione del perimetro dell'A.T.O. di riferimento. Tutti gli interventi di ridefinizione del margine sono subordinati al rispetto dell'art.11;
 - b) privilegia il recupero e la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, il restauro e la conservazione dei manufatti, dei complessi e degli spazi aperti ad essi connessi che, per conformazione morfologica ed insediativa, qualità architettonica, valore iconico, funzione, ruolo nel tessuto urbano e nel territorio, costituiscono ricchezze primarie ed essenziali per il mantenimento del carattere e dell'identità del territoriale;
 - c) favorisce le iniziative di sostituzione edilizia, anche di comparto, finalizzate all'adeguamento del patrimonio edilizio nel senso della bio-edilizia e della sostenibilità e ad un miglioramento della dotazione della città pubblica, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, urbanistiche ed architettoniche di contesti ed edifici di pregio o testimoniali;
 - d) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;
 - e) realizza e/o migliora la rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;
 - f) definisce e localizza gli interventi edilizi ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo;
 - g) verifica in particolare le aree di margine con i centri storici al fine di prevedere interventi di ricucitura funzionale che privilegino accessibilità e tutela degli elementi architettonici e paesaggistici di pregio;
 - h) individua aree idonee per attivare processi di densificazione e di sostituzione edilizia con possibilità di definizione di parametri e indici urbanistici ed edilizi differenziati, finalizzati al miglioramento della qualità urbana, architettonica ed edilizia;
 - i) favorisce la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico, in particolare al fine di favorire gli spazi, gli usi e gli edifici di interesse pubblico o di particolare valenza paesaggistica;
 - j) nelle aree ai margini dell'urbanizzazione consolidata, nelle quali l'attività agricola risulta degradata e parzialmente o totalmente compromessa dalla pressione urbana, può prevedere interventi di tutela e incentivazione dell'attività agricola;

- k) può ridefinire il margine del consolidato per realizzare interventi di completamento edilizio entro il limite teorico di 30 m (50 m per servizi a standard e interventi di carattere ricettivo) solo nel caso non siano interessate aree funzionali all'attività delle aziende agricole e sia compatibile con i vincoli e le fragilità. Tale ridefinizione non è ammessa sui fronti viari di competenza provinciale o superiore se esterni ai centri abitati. La ridefinizione del margine può comportare la limitata variazione del perimetro dell'A.T.O. di riferimento; tutti gli interventi di ridefinizione del margine sono subordinati al rispetto dell'art.11;
 - l) le ridefinizione di cui ai precedenti punti a) e k), che possono comportare la limitata variazione del perimetro dell'A.T.O. di riferimento, non possono oltrepassare, ove presenti sulla Tavola 04, i "limiti di ridefinizione del margine" dettati da motivazioni di controllo della SAU utilizzabile;
 - m) valuta la possibilità di attivazione delle misure premiali previste dalla L.R. 14/2009 e s.m.i..
- Le relative volumetrie sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal dimensionamento generale degli A.T.O. e dovranno comunque essere computate nel dimensionamento degli standard;
- n) potrà proporre la classificazione in gradi di tutela secondo le modalità previste al precedente art.25 c.9 e c.10;
 - o) perimetra nelle aree segnalate alla Tavola 01 gli originari azzonamenti di tipo "A" e "B" previsti dai P.R.G. vigenti alla data del 06/09/1985, al fine dell'applicazione dei disposti delle aree di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

art. 28 – Sistema produttivo: aree ad edificazione consolidata

1. Sono aree ad urbanizzazione consolidata produttiva le aree caratterizzate prevalentemente da insediamenti di attività produttive, generalmente di carattere artigianale, e loro servizi.
2. Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., si prevede il riordino, la valorizzazione e la riqualificazione.
3. Il P.I.:
 - a) verifica la perimetrazione di tali aree e può ridefinirne il margine per tener adeguatamente conto della variazione della scala di intervento; non possono comunque essere oltrepassati, ove presenti sulla Tavola 04, i "limiti di espansione dell'edificato";
 - b) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;
 - c) disciplina gli interventi edilizi ammissibili nel rispetto delle specifiche indicazioni progettuali contenute nella tav. 4 e secondo le direttive dello specifico A.T.O.;
 - d) prevede di adottare soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto curando in particolare le mitigazioni ambientali e paesaggistiche sui margini esterni;
 - e) valuta la possibilità di attivazione delle misure premiali previste dalla l.r. 13/2010 e s.m.i.; le relative volumetrie sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal dimensionamento generale degli A.T.O. e dovranno comunque essere computate nel dimensionamento degli standard.
4. Il P.I. inoltre, per le aree di urbanizzazione consolidata produttiva, definisce:
 - a) i limiti quantitativi (indici e standard), con indici di copertura massimi e modalità di intervento tali da garantire le espansioni future delle singole attività sulle proprie aree di insediamento;
 - b) le eventuali modalità relativamente alle altezze massime degli edifici, ammettendo specificamente la realizzazione di edifici multi-piano, con l'esclusione di funzioni lavorative agli eventuali piani sotterranei;
 - c) la suddivisione in eventuali zone territoriali omogenee e l'eventuale diversificazione delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse in funzione delle caratteristiche di ciascuna zona;
 - d) le modalità operative di intervento e le opere di riduzione degli impatti complessivi anche con riferimento a quanto previsto dal P.T.C.P.;

- e) le modalità di trasformazione urbanistica del territorio per quanto concerne gli strumenti operativi previsti o ammessi (piani attuativi, interventi diretti o convenzionati ecc.);
- f) il recupero delle acque piovane secondo opportune modalità di raccolta;
- g) eventuali quote minime di superficie produttiva da destinare ad attività operanti nell'ambito della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti locali;
- h) l'insediamento, anche attraverso l'utilizzo dello sportello unico di cui all'art.31, di attività operanti nei Distretti Produttivi di importanza provinciale.

art. 29 – Linee preferenziali di sviluppo e interventi di ridefinizione del margine

1. Il P.A.T. individua le direttrici preferenziali di sviluppo insediativo, ovvero le direttrici di sviluppo degli insediamenti più opportune con riferimento alle aree di urbanizzazione consolidata; tali direttrici sono prescrittive ed eventuali modifiche costituiscono variante al P.A.T..
2. Sono definite due tipologie di direttrici preferenziali di sviluppo insediativo corrispondenti all'organizzazione di nuovi insediamenti dotati di propria forma, riconoscibilità e servizi:
 - a) di espansione prioritariamente residenziale, commerciale e di servizi alla residenza;
 - b) di espansione prioritariamente produttiva artigianale e di attività di servizio connesse.
3. Il P.A.T. individua inoltre i limiti alla nuova edificazione in funzione della propria strategia di trasformazione urbanistica, con riferimento alle caratteristiche geomorfologiche del territorio e alla salvaguardia dei valori storico-ambientali identificandoli con apposita grafia alla tav. 4 come "limiti fisici alla nuova edificazione".
4. Il P.I. definisce, perimetra e dimensiona le aree di espansione sulla base delle direttrici preferenziali di sviluppo definite dal P.A.T., della disponibilità volumetrica ammessa dall'ATO di appartenenza, definendone:
 - a) la delimitazione e i limiti quantitativi (indici e standard);
 - b) le eventuali zone territoriali omogenee;
 - c) le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico;
 - d) la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse;
 - e) le modalità di trasformazione urbanistica del territorio per quanto concerne gli strumenti operativi previsti o ammessi (piani attuativi, interventi diretti o convenzionati, ecc.) garantendone il coordinamento;
 - f) gli interventi comunque ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo, per le parti di territorio incluse negli ambiti di sviluppo insediativo;
 - g) promuove la realizzazione di edilizia a risparmio energetico ed ecocompatibile, come da art. 36;
 - h) applica le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica e normate all'art. 13;
 - i) definisce le modalità per il trasferimento, l'eliminazione, la riduzione dell'impatto degli edifici incongrui e delle attività presenti non compatibili con il carattere dei nuovi insediamenti;
 - j) per i nuovi insediamenti a carattere produttivo:
 - definisce le opere di riduzione degli impatti complessivi anche secondo quanto previsto dal P.T.C.P.;
 - favorisce l'insediamento, anche attraverso l'utilizzo dello sportello unico di cui all'art.31, di attività operanti nei Distretti Produttivi di importanza provinciale;
 - non consente l'insediamento di grandi strutture di vendita.
5. Con riferimento agli interventi di ridefinizione del margine consentiti dal P.A.T. ai sensi dell'art.27 delle presenti Norme, il P.I. valuterà rispetto a quali ambiti di urbanizzazione consolidata ridefinire il margine tenendo in considerazione:
 - le invarianti e le fragilità indicate dal P.A.T. alle Tavola 02 e 03;
 - il rispetto dei limiti di ridefinizione del margine individuati nell'ATO 03 alla Tavola 04 dettati da motivazioni di carattere morfologico, ambientale, geologico o da motivazioni di controllo della SAU;

- il rispetto dei limiti individuati nell'ATO 01 alla Tavola 04 come "limiti di ridefinizione del margine per motivi di sicurezza idrogeologica"; tali limiti sono prescrittivi fino a diversa classificazione delle aree dal Piano di Assetto Idrogeologico;
 - favorendo prioritariamente il soddisfacimento di una domanda insediativa di prime case di abitazione localizzate preferibilmente degli immediati intorno del consolidato esistente;
 - garantendo l'adeguamento delle reti di urbanizzazione e degli standard, nonché il collegamento stradale con la rete di viabilità esistente
 - nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa e verificando che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate dalla VAS;
 - le finalità connesse alla composizione di contenzioni legali;
 - secondo le finalità previste al comma 1 dell'art. 29 del P.T.C.P.;
 - il rispetto di punti di vista e vedute di particolare valore panoramico, ambientale e testimoniale sia dal nucleo urbano verso l'esterno che dall'esterno verso il nucleo stesso.
6. Nel caso in cui il P.I. dovesse accertare possibili incidenze negative sull'ambiente per nuovi interventi prospettanti i limiti fisici e paesaggistici, prevedrà la possibilità di mitigare o compensare i nuovi interventi a tutela delle qualità paesaggistiche ed a scopo di mascheramento con adeguate opere di mitigazione ambientale, anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

art. 30 – Attuazione del P.A.T. e Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)

1. In osservanza a quanto disposto dalla l.r. 11/04 il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.
2. Il P.I. può essere redatto unitariamente, con interventi parziali, o con interventi tematici.
3. Il P.I. dovrà ripartire per ogni singolo A.T.O. la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T. e coerentemente alle previsioni progettuali contenute nella Tav. 4, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici.
4. Sono Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) i Piani degli Interventi che comprendono interventi progettuali di rilevante importanza rispetto agli obiettivi fondamentali del P.A.T. e la cui attuazione potrà avvenire attraverso le iniziative più opportune in riferimento alle dimensioni dell'intervento e con la possibilità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con l'uso di accordi di programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che coinvolgano comparti territorialmente disgiunti.
5. I Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico vanno attuati nel rispetto:
 - della presente normativa;
 - del dimensionamento di P.A.T.;
 - della S.A.U. trasformabile.
6. Il P.A.T. individua, in via indicativa alcune tematiche che appaiono particolarmente rilevanti al fine del raggiungimento degli obiettivi di Piano, meritevoli di essere attuate con idonei approfondimenti attraverso Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico da confermare, modificare od integrare in sede di P.I.. Tali tematiche, suddivise per sistema pianificatorio, sono riportate alla successiva tabella e in seguito descritte.

Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)	
denominazione	settore
Sistema Ambientale	
a) Recupero ambientale Col de Caralte	ambiente

b) Contratto di Fiume (Piave e Boite)	ambiente – servizi – turismo
c) Sistema UNESCO	ambiente – servizi – turismo
Sistema Insediativo	
d) Qualità dei centri urbani	ambiente – insediativo
Sistema Produttivo e Turistico	
e) Piccola ricettività	turismo – insediativo – servizi
f) Rete Percorsi del territorio e bike	turismo – ambiente – servizi

7. "Recupero ambientale Col de Caralte": il P.I.C.T. si propone il recupero ambientale e la valorizzazione agricola e turistica compatibile del Col di Caralte, area storicamente prativa e coltivata dalla frazione e progressivamente abbandonata e rimboschitasi negli ultimi decenni. L'intervento prioritario è rappresentato dalla riduzione delle neoformazioni e dei rimboschimenti recenti finalizzate al recupero del perimetro storico del bosco, da attuare con apposito studio forestale e concretizzare nel rispetto della vigente normativa in materia.

Il P.I.C.T. definirà le modalità di attivazione degli interventi: diretti, convenzionati, con eventuale assoggettamento a Piano Attuativo o con la perimetrazione a Parco urbano agrario ai sensi del precedente art. 16. In ogni caso, su specifica indicazione del P.I., gli interventi potranno essere realizzati con l'applicazione di criteri di perequazione urbanistica (in particolare di perequazione ambientale), compensazione e credito edilizio di cui agli artt. 21, 22 e 23 delle presenti norme.

Il P.I.C.T. prevederà in particolare, oltre a quanto previsto ai precedenti punti:

- a favorire il recupero delle pratiche agricole tradizionali, la produzione di prodotti tipici e di nicchia, attraverso l'impiego di prodotti ecologicamente compatibili;
- a tutelare gli aspetti paesaggistici e gli ecosistemi, comprensivi dell'insieme degli elementi caratterizzanti tali ambiti quali i muri a secco, i terrazzamenti, i viottoli, le siepi e le alberate divisorie ecc.;
- a prevedere eventuali nuovi volumi, anche con la compresenza di più funzioni, destinati, oltre che all'uso agricolo, al soddisfacimento dei servizi anche didattici e promozionali per il funzionamento, la gestione e la necessaria dotazione igienico-sanitaria dell'ambito;
- a definire le regole morfologiche ed architettoniche per i volumi compresi nell'ambito anche con la promozione di energia rinnovabile e soluzioni progettuali di bio-edilizia;
- a prevedere l'obbligo di informare tutti gli interventi al suolo ai criteri dell'ingegneria naturalistica, salvo dimostrati casi di impossibilità;
- a limitare la realizzazione di nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo – pastorali;
- a vietare la realizzazione di allevamenti intensivi e serre fisse; serre a tunnel di limitate dimensioni possono essere ammesse anche con modeste opere di sostegno in ragione delle condizioni del suolo-sottosuolo;
- a perimetrare gli ambiti nei quali vietare il passaggio di reti tecnologiche aeree;

- alla definizione degli spazi di accesso e parcheggio con la massima integrazione nel paesaggio;
- alla eventuale previsione di attrezzature ricreative, o con finalità didattiche, all'aperto.

Fino all'attivazione del presente P.I.C.T. le aree dell'ambito 03 del Pian de Caralte sono da considerarsi a tutti gli effetti aree agricole nelle quali sono ammessi gli interventi previsti e consentiti dagli artt. 44 e 45 della l.r. 11/2004 e s.m.i..

8. "Contratto di Fiume (Piave e Boite)": il P.I.C.T. è finalizzato alla riqualificazione e rivitalizzazione dell'asta del fiume Piave e del torrente Boite, anche in conformità agli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio, da attuare attraverso il concorso coordinato delle varie competenze presenti ed individuando come strumento idoneo al perseguimento di tali finalità l'Accordo di Programma sul tipo dei "Contratti di Fiume-Paesaggio". In tale sede i soggetti pubblici-privati concordano obiettivi di tutela ambientale e valorizzazione paesistica del corso d'acqua, strategie e specifiche azioni progettuali necessarie od opportune per la ricomposizione paesaggistica ed ambientale del corso fluviale, modalità di gestione per concretizzare le azioni di progetto in un processo operativo pluriennale. Il P.I.C.T. prenderà in esame ed indirizzerà scelte progettuali di dettaglio finalizzate a:

- azioni per la riqualificazione geomorfologica, prevedendo un'adeguata progettazione improntata, ovunque possibile, in funzione delle esigenze idrauliche, a tecniche di bio-ingegneria, sia per la realizzazione di eventuali arginature che per l'adeguamento o il sopralzo delle esistenti;
- definire adeguate normative per la gestione dei boschi golenali e delle fasce di tutela fluviale;
- rinaturazione delle zone degradate con l'eliminazione dei fattori di inquinamento quali scarichi, depositi all'aperto, volumi accessori, accessi non controllati di mezzi e simili;
- prevedere tracciati ciclabili, pedonali, escursionistici e naturalistici, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza della relativa fruizione, anche con l'introduzione di sistemi innovativi di controllo degli accessi e di allerta;
- azioni per la riqualificazione ambientale definendo aree integrate per usi diversi in funzione della tutela della flora e della fauna fluviale, con la previsione di aree a destinazione prevalentemente naturalistica, aree naturalizzate con utilizzo escursionistico di basso impatto, aree a fruizione libera a parco fluviale, anche con la realizzazione di spazi attrezzati previa regolamentazione degli accessi e relativi spazi a parcheggio.

9. "Sistema UNESCO": il P.I.C.T. è relativo alla valorizzazione delle "attitudini prevalenti" delle aree interessate rappresentate in particolare dalla ricerca geologica, dall'escursionismo consapevole e dalla didattica basata sulle attività di ricerca ecologica e paleontologica. Nella redazione del P.I.C.T. vanno valutati gli aspetti delle attività programmate dal programma "Dolomiti UNESCO" più direttamente riferibili alla programmazione e pianificazione urbanistica quali:

- approfondimenti relativi alle unità di paesaggio ed alle valenze paesaggistiche anche in sintonia con il P.T.R.C. ed eventuali P.P.R.A. (Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito);
- individuazione delle strutture esistenti obsolete o sottoutilizzate e direttive per interventi di recupero, riqualificazione, demolizione e ripristino dei luoghi, anche con l'eventuale utilizzo del credito edilizio;
- disciplina normativa del P.I. di disciplina edilizio-territoriale ed ambientale nei diversi sistemi;
- catalogazione delle singolarità geologiche e geomorfologiche;
- potenziamento della rete sentieristica con promozione di itinerari tematici (geologici, ambientali, paesaggistici) segmentati anche per tipologia di utenza (età, grado di difficoltà, sicurezza, percorribilità stagionale ecc.);
- disciplina normativa del P.I. relativamente alla gestione della rete sentieristica, con indirizzi per la classificazione, monitoraggio degli accessi e previsione delle attrezzature di supporto (segnaletica, aree di interscambio, punti di osservazione, punti informativi, aree attrezzate di sosta ecc.);
- adeguamento e monitoraggio delle strutture ricettive (rifugi, bivacchi);

- promozione dell'integrazione con la rete dei musei esistenti anche attraverso l'attivazione di nuovi siti idonei a promuovere le eccezionali singolarità di "Dolomiti UNESCO";
- promuovere l'integrazione con località e prodotti tipici della tradizione locale sia gastronomici che di artigianato;
- organizzare un rete di trasporto pubblico per l'utenza interessata dalla visita dei siti UNESCO che consenta altresì una idonea fruizione degli altri elementi di pregio storico-architettonico ed ambientale dell'intera area del P.A.T.;
- attivare iniziative di controllo e riconoscibilità degli interventi in campo ambientale e della sostenibilità sia per il territorio che per i processi produttivi (Ecolabel, certificazioni ISO 14.001, Itaca ecc.);

10. "Qualità dei centri urbani": Il P.I.C.T. è finalizzato al miglioramento della qualità dei centri urbani quale azione prioritaria ai fini:

- della rivalutazione dell'offerta insediativa residenziale e del capitale sociale pubblico e privato esistente;
- della qualità della vita dei residenti;
- della valorizzazione turistica e della percezione paesaggistica dei luoghi.

Alla Tavola 04 il P.A.T. individua simbolicamente gli ambiti da destinare prioritariamente alla creazione di "nuove centralità urbane", evidenziando con tale simbolo la necessità di soffermare nel disegno urbano alla progettazione di luoghi centrali unitari, piazze, piazzette, aree urbane di sosta, ricreazione e riposo, spazi attrezzati per manifestazioni, incontri, mercatini ecc. anche con l'organizzazione di addizioni volumetriche in cui possono essere ospitate piccole attività commerciali o di ristoro. Tali interventi verranno attivati con paralleli interventi di regolamentazione degli interventi di arredo urbano tali da uniformare forme e materiali degli spazi pubblici in sintonia con le caratteristiche e le peculiarità dei nuclei urbani, in particolare quelli storici.

Il P.A.T. individua Perarolo e Caralte come centri urbani per i quali appare più rilevante approntare in via prioritaria un apposito P.I.C.T. che prevederà un primo stralcio progettuale corredato di apparato tecnico-normativo.

Il P.I.C.T. individuerà, per ciascun contesto, le aree nelle quali gli interventi potranno avvenire in forma diretta o attraverso iniziative congiunte pubblico-privato (da attivare anche con il ricorso al credito edilizio ed alla compensazione), prevedendone in particolare la cronologia e le modalità di attuazione e gestione, attivando tutte le possibilità programmatiche e gestionali ammesse dalla normativa di P.A.T..

In particolare le iniziative di carattere perequativo saranno finalizzate all'accorpamento fondiario, all'adeguamento o potenziamento dell'arredo urbano, alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici, alla dotazione di servizi pubblici primari o comunque di interesse pubblico.

Il P.I.C.T. determinerà, ove possibile ed opportuno, una corrispondenza fra recupero dei volumi inutilizzati e nuove edificazioni nell'A.T.O., tesa a correlare la realizzazione di nuovi volumi al prioritario recupero dell'esistente inutilizzato.

Il P.I.C.T. potrà inoltre proporre modalità attuative e gestionali degli interventi proposti in centro storico tali da velocizzare i tempi di intervento e poter rispondere con varianti puntuali alle esigenze del recupero e del riuso nel rispetto delle valenze architettoniche ed ambientali degli edifici e degli ambiti coinvolti, anche con l'introduzione di specifici procedimenti ordinari da attivare secondo modalità da definire in sede di P.I. (quali ad esempio lo "Sportello Unico comunale dei centri storici").

-

11. "Piccola ricettività": Il P.I.C.T. riconosce lo sviluppo della ricettività complementare come obiettivo rilevante della politica turistica promossa dal P.A.T. per il recupero e la rivitalizzazione sociale ed economica dei centri comunali non interessati da una significativa presenza della ricettività alberghiera. Il P.I.C.T. finalizza tale obiettivo attraverso l'integrazione coordinata delle diverse possibilità, facilitazioni, crediti edilizi, premialità consentite dalla presente normativa, sia in generale che con diretto riferimento al settore della ricettività. Il P.A.T. individua la frazione di Caralte il sito su cui il P.I.C.T. dovrà operare in maniera

prioritaria. Il P.I.C.T. potrà anche essere attivato per stralci funzionali diffondendo successivamente i suoi esiti sperimentali all'intero territorio.

Il P.I.C.T. verificherà nel proprio ambito territoriale l'intera offerta di ricettività complementare estendendo la valutazione anche agli agriturismi, rifugi, malghe, campeggi e camper-area al fine di garantire per ciascuna tipologia le migliori possibilità di sviluppo e di adeguamento in rapporto alle singole peculiarità localizzative e di servizio. Il P.I.C.T., potrà prevedere, anche con l'eventuale utilizzo delle procedure S.U.A.P.:

- iniziative di conseguimento di certificazioni di qualità ed ambientali anche con la partecipazione/supporto del Comune;
- miglioramento della dotazione dei servizi e della qualità dell'offerta attraverso interventi edilizi di ampliamento e ristrutturazione finalizzati alla realizzazione di spazi coperti e scoperti ad uso garage, wellness, servizi alberghieri vari, oltre che, naturalmente dei volumi direttamente connessi alla ricettività. In tale sede va valutata la possibilità – in special modo in caso di indisponibilità fisica o normativa nelle sedi proprie – di reperimento di aree esterne la realizzazione di servizi (anche consorziali o coordinati con le progettualità comunali);
- miglioramento dell'impatto ambientale attraverso:
 - a) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che riducano significativamente i consumi energetici preesistenti;
 - b) interventi edilizi di ristrutturazione ed ampliamento con integrazione di fonti energetiche rinnovabili e conseguimento di migliori performance di consumi termici;
 - c) nuova realizzazione, sostituzione, rinnovo, potenziamento, adeguamento degli impianti di riscaldamento, raffreddamento che conseguano migliori performance e per produzione energetica aziendale attraverso fonti rinnovabili;
 - d) interventi relativi ad impianti di riduzione, riciclo e riuso delle acque reflue aziendali e recupero delle acque meteoriche.

In ogni intervento particolare attenzione andrà posta a tutte le iniziative, interventi e premialità connesse al miglioramento della qualità dell'offerta, considerato obiettivo primario del P.A.T..

Ove possibile ed opportuno vanno valorizzati accordi finalizzati al recupero di volumetrie esistenti (specie di valore tipologico) o che prevedano congiuntamente iniziative di manutenzione del territorio e del paesaggio circostante.

12. "Rete Percorsi del territorio e bike": Il territorio è percorso da una fitta rete di percorsi ed itinerari, sia esistenti che di progetto, previsti già in parte dalla pianificazione di livello superiore. Tali percorsi, che collegano realtà ambientali e preesistenze antropiche sparse sul territorio comunale o intercomunale, rispondono sia a logiche tematiche, che funzionali presentando spesso intrecci o tratti in commistione. Il P.I.C.T. dovrà pertanto definire;

- la disciplina d'uso dei vari tracciati e le relative limitazioni, in particolare per le tratte ad utilizzo promiscuo (pedonale-ciclistico-veicolare);
- le aree di parcheggio e di interscambio al fine di ridurre la mobilità motorizzata sulla rete viaria principale e sui centri urbani impedendo o limitando la penetrazione nelle aree di maggior valore ambientale, paesaggistico, agricolo;
- la rete dei servizi di supporto, precisandone tipologie e localizzazione ed ottimizzandoli con lo scopo di garantirne la funzionalità ed una corretta distribuzione sul territorio;
- il coordinamento della segnaletica e dei prodotti informativi al fine di evidenziare sia l'offerta complessiva del territorio che consentirne una sua fruizione tematica; in particolare dovrà essere curata la predisposizione di pannelli informativi collocati all'interno degli ambiti urbani o delle aree di sosta maggiormente fruiti dal transito turistico ove illustrare l'intera offerta ciclo-escursionistica del territorio, con la messa in evidenza delle emergenze storiche-ambientali-paesaggistiche, dei musei e delle offerte ricettive;

- la valorizzazione ed il recupero degli elementi naturalistici ed antropici presenti lungo i percorsi.

Il Piano degli Interventi potrà individuare nuovi tracciati escursionistici oltre a quelli indicati dalla Tavola 04 delle Trasformabilità curando in particolar modo la differenziazione e specializzazione per target di utenza (itinerari didattici, percorsi in sicurezza per persone con ridotta capacità motoria, tracciati per escursionisti esperti, ecc.) attraverso la tematizzazione e gerarchizzazione della viabilità minore e della rete sentieristica esistente con puntuali previsioni di recupero, adeguamento, potenziamento, valorizzazione od eventualmente nuova realizzazione.

Gli interventi di cui al presente P.I.C.T. potranno essere promossi ed attuati anche con il ricorso a misure premiali connesse al credito edilizio, alla perequazione (in particolare ambientale), alla compensazione urbanistica, al fine del reperimento delle aree e dei tracciati funzionali alla realizzazione ed adeguamento della rete dei percorsi e degli spazi di servizio anche con eventuale ampliamento (ove ammissibile) e cambio di destinazione d'uso di volumi maggiori ed accessori per destinazioni ricettive o di servizio.

art. 31 - Sportello unico per le attività produttive e attività produttive fuori zona

1. La procedura dello Sportello unico (S.U.A.P.) di cui al DPR 160/2010 (Individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi) e successive modificazioni viene applicata con le modalità previste dal Capo I della l.r. 55/2012 e s.m.i..
2. I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla l.r. 11/2004, dalle circolari regionali, dalle vigenti disposizioni sulla VAS, dalla normativa del P.A.T. e nel rispetto delle invarianti, vincoli e fragilità indicate dal P.A.T. stesso.
3. Il P.I. può prevedere il trasferimento delle attività produttive esistenti in zona impropria utilizzando le modalità di cui agli artt. 21, 22 e 23 delle presenti norme (perequazione, credito edilizio, compensazione urbanistica).

art. 32 - Disposizioni attuative per il P.I.

1. Le disposizioni del P.A.T. sono recepite mediante i P.I.C.T. ed i Piani urbanistici attuativi, nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.
2. Il P.I., per le previsioni di nuovi insediamenti o trasformazioni urbanistiche, dovrà preventivamente verificare l'adeguatezza del sistema dei sottoservizi e delle reti tecnologiche.
3. Nel caso di insufficienza delle reti il P.I., in accordo con gli enti gestori, dovrà:
 - a) programmare e garantire il fabbisogno aggiuntivo di risorse idriche indotto dai processi di trasformazione urbanistica;
 - b) assicurare la manutenzione, l'ammodernamento e il completamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, prevedendo lo sviluppo della rete fognaria (salvaguardando eventuali intersezioni con condotte a uso idrico potabile) e dei relativi sistemi di depurazione per quelle aree del territorio che ne sono sprovviste o sottodotate in conformità alla pianificazione di settore ed alle vigenti normative;
 - c) prevedere lo smaltimento separato di acque bianche meteoriche e acque nere nei sistemi di smaltimento e di depurazione, privilegiando dove possibile il recupero delle acque reflue;
 - d) migliorare le modalità dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con la costituzione di isole ecologiche il cui dimensionamento sia condizionato dalle modalità di raccolta e dal bacino di utenza;
 - e) prevedere, ove opportuno, le reti di distribuzione del gas metano.
4. Inoltre il P.I. dovrà:
 - a) ottimizzare le modalità di utilizzo, di produzione e distribuzione delle risorse energetiche, anche attraverso la creazione e l'incentivazione di sistemi di produzione di energie rinnovabili;

- b) favorire ed incentivare la creazione e il completamento di reti digitali (internet banda larga), al fine di incoraggiare la pratica del telelavoro e fornire adeguati servizi alla promozione della ricettività complementare e delle produzioni e dell'offerta turistica locale.
5. Non sono ammissibili le trasformazioni che prevedano la realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano collettibili alla fognatura pubblica e/o non avviabili a depurazione.
6. In deroga a quanto sopra, in caso di non fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni saranno ritenute ammissibili solo se verrà garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo in conformità alla vigente normativa.
7. Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti dovranno considerare i fattori climatici e meteorologici (esposizione ai venti, irraggiamento solare, microclima) al fine di ottimizzarne l'ubicazione e le soluzioni progettuali in una prospettiva di sostenibilità.
8. Le nuove costruzioni dovranno adottare delle idonee soluzioni relative al contenimento dei consumi energetici e all'uso delle fonti rinnovabili di energia, all'edilizia sostenibile e alle tecniche di bioedilizia valutando idonei orientamenti degli edifici e delle falde di copertura.
9. Nella realizzazione di nuove costruzioni e nel recupero del patrimonio edilizio esistente va garantito il rispetto della normativa vigente in tema di energia da fonti rinnovabili.
10. E' sempre ammessa, qualora non contrastante con normative sovraordinate, la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.
11. In tutte le zone agricole sono sempre consentiti gli interventi ammessi dagli artt. 43, 44 e 45 della l.r. 11/2004 come recepiti dal P.A.T. e dal P.I.; i relativi volumi non sono compresi nel dimensionamento degli ATO.
12. Il P.I. in sede di attuazione delle strategie di sviluppo del territorio si adegua ai disposti del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Belluno.
13. In sede di elaborazione dei P.I. dovrà essere individuata con precisione la localizzazione delle vasche imhoff esistenti provvedendo inoltre alla verifica della compatibilità urbanistica degli impianti con l'afferente zona territoriale omogenea del PRG vigente al fine di adeguare eventuali incongruenze anche nell'ottica di possibili futuri ampliamenti delle strutture.
14. Il P.I. verifica che le strategie riferite ai diversi P.I.C.T., eventuali programmi complessi, accordi pubblico-privati, modifiche di destinazioni d'uso previste o possibili ai sensi del Titolo III delle presenti norme, siano ricondotte al rispetto dei limiti quantitativi definiti dal PAT, sia in termini volumetrici che di consumo di SAU.
15. Rispetto al P.I. gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere la variazione della superficie territoriale nel limite del 10% di quella originaria e conseguentemente del proprio perimetro, senza costituirne variante. Saranno conseguentemente rese possibili trasposizioni di zona derivanti dalla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, in caso di PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale e fondiaria, dell'altezza massima degli edifici, ecc., fino al 15% dei parametri indicati dal P.I.. Tali variazioni sono ammesse qualora non modifichino le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica del P.A.T..

art. 33 – Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso

1. Il P.A.T. persegue ogni forma di contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso, in particolare nelle aree urbanizzate e di pregio ambientale, ma più in generale su tutto il territorio comunale.
2. A tal fine:
- a) inquinamento acustico: il P.A.T. viene attuato in consonanza e conformità ai piani di Zonizzazione Acustica ai sensi della L. 447/1995 e della l.r. 21/1999 nonché dei relativi decreti attuativi. Il P.A.T. prevede quale direttiva la promozione, in consonanza con gli altri Enti interessati, di iniziative ed

azioni di monitoraggio ed informazione tese alla riduzione entro i limiti del Piano di Zonizzazione Acustica delle forme di inquinamento da fonte sonore fisse e mobili, con obiettivi finali di tutela rivolti ad una elevata qualità dell'ambiente.

A questo scopo inoltre, il P.I.:

- prevederà forme di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico nella viabilità urbana ed extraurbana con l'adozione ove opportuno di schermature, sistemazioni a verde di terreno vegetale ed uso di manti a capacità fonoassorbente;
- prevederà l'obbligo di realizzazione della valutazione di impatto acustico nella fase progettuale di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione della nuova viabilità, nonché nelle nuove aree di espansione;
- prevederà la possibilità di attivare o mantenere piccole attività artigianali non nocive o moleste anche negli ambiti di urbanizzazione consolidata previo convenzionamento che definisca a priori le modalità insediative e gli interventi previsti per il rispetto di tutti i parametri igienico-sanitari ed in particolare dei limiti acustici programmati;

b) inquinamento luminoso: in conformità a quanto previsto dalla l.r. 22/1997 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" gli interventi di illuminazione pubblici e privati saranno predisposti al fine del miglior contenimento dell'inquinamento luminoso in rapporto alle tecnologie disponibili, allo scopo di tutelare l'ambiente, gli equilibri ecologici ed il risparmio energetico.

A questo scopo inoltre, il P.I., anche attraverso un apposito piano di settore:

- vieta l'uso di fasci di luce roteanti o fisse puntati verso la volta celeste;
- prevede per la viabilità, ovunque possibile, livelli minimi di luminanza ed illuminamento fatto salvo il rispetto degli standard minimi di legge;
- prevede, per i nuovi impianti, il divieto di emissione nell'emisfero superiore oltre il 3 per cento del flusso totale della sorgente;
- prevede, per i nuovi impianti o in caso di adeguamento o sostituzione degli esistenti, caratteristiche finalizzate al risparmio energetico;
- prevede l'adozione di sistemi automatici di controllo del flusso luminoso finalizzati al risparmio energetico.

Si dispone inoltre:

- per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti;
- fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre;
- è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria;
- per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro;
- l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore ventiquattro o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio;
- è vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste;
- tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone

industriali, nei centro storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressochè monocromatica);

- è vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

capo III° - reti e servizi

art. 34 – Viabilità e Reti di Trasporto

34.1 - Sistema stradale

1. Il P.A.T. individua come viabilità primaria:
 - la Strada Statale n. 51 "di Alemagna", tracciato stradale di rilevanza statale e asse strategico per i collegamenti Nord-Sud;
 - la Strada Provinciale n. 42 "della Cavallera" da Macchietto a Perarolo e la n. 52 da Perarolo all'innesto con la S.S. 51 presso il ponte Cadore, che rappresenta la viabilità storica sulla quale si sono sviluppati i principali nuclei abitati del Comune;
 - la Strada Comunale Perarolo – Caralte, che collega i principali nuclei abitati del comune.
2. Il P.A.T., secondo quanto previsto ai successivi commi:
 - a) promuove l'accordo con gli altri comuni della Provincia e gli Enti sovraordinati per le scelte viabilistiche di interesse sovralocale; in particolare, per le nuove previsioni o attuazioni di viabilità comunale che interessano la rete prevista dalla tav.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) del P.T.C.P. dovranno essere verificate quanto alla loro coerenza e funzionalità con il sistema del P.T.C.P. attraverso apposito accordo di programma;
 - b) individua il reticolo stradale evidenziando i tratti viari di progetto, le situazioni di criticità, i tratti viari da ricalibrare, da mettere in sicurezza, i percorsi ciclabili, ciclopedonali, la rete sentieristica, distinguendo gli interventi relativi alla viabilità principale e secondaria;
 - c) favorisce la mobilità attraverso il trasporto pubblico locale, individuato come fattore strategico per il perseguimento delle pari opportunità nelle aree ad accessibilità sfavorita e per la riduzione ed il controllo degli effetti inquinanti connessi alla mobilità privata;
 - d) demanda al P.I.:
 - l'individuazione degli edifici soggetti a demolizione ai fini della sicurezza, dell'adeguamento funzionale e tecnologico della viabilità esistente o di progetto, disciplinando la possibilità di ricorso al credito edilizio ed alla compensazione urbanistica, secondo quanto previsto dalle presenti norme;
 - la disciplina normativa e grafica delle fasce di rispetto delle infrastrutture viarie in conformità al Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione, e delle conformi perimetrazioni dei centri urbani;
 - la programmazione di interventi sulla viabilità mirati all'armonizzazione dei diversi livelli di fruizione del territorio con le finalità legate ad una migliore gestione delle emergenze di protezione civile.
3. Le infrastrutture che il P.A.T. indica graficamente nella Tav. n. 4 - "Carta della Trasformabilità", relative a "ipotesi della nuova viabilità Macchietto-Venas" e "ipotesi di prolungamento A27-A23":
 - a) costituiscono un'indicazione sommaria rispetto all'ubicazione degli effettivi tracciati, che andranno definiti in fase di P.I. con specifica progettazione di massima, preliminare o definitiva e con riferimento alla programmazione delle opere pubbliche;
 - b) le relative previsioni grafiche non costituiscono apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e non determinano misure di salvaguardia. In particolare la rappresentazione grafica delle nuove previsioni o delle nuove attuazioni di viabilità che interessano la rete viabilistica provinciale o

regionale costituiscono esclusivamente un'indicazione sommaria rispetto all'ubicazione effettiva dei tracciati che dovranno essere preventivamente valutati, concordati e definiti a seconda della competenza con la Provincia o con la Regione nella fase di studio di fattibilità, nonché di progettazione preliminare e definitiva, attraverso apposito accordo tra enti e dovranno essere formalmente approvati i progetti definitivi-esecutivi;

- c) la definizione dei tracciati stradali con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera verrà riportata nella Tav. n. 1 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" del P.A.T., congiuntamente alla relativa fascia di rispetto, senza comportare variante al P.A.T.;

4. Non costituiscono variante al P.A.T. le modifiche alle previsioni viarie di interesse comunale purché non interferiscano con la viabilità di livello sovracomunale. In tal ultimo caso all'accordo di programma farà seguito la variante al P.A.T..

34.2 - Situazioni di criticità

1. Le situazioni di criticità si delineano nei punti e nei tratti della rete viaria che sono soggetti a sovraccarico di flusso veicolare, con conseguente rallentamento della circolazione, aumento della pericolosità e di inquinanti, oltre che nei punti esposti a rischi di carattere idro-geologico.

2. Tali situazioni sono localizzabili in corrispondenza delle intersezioni della rete viaria maggiore, dell'intersezione di tale rete con altri generatori di traffico, nei punti di attraversamento dei principali centri abitati del territorio, all'altezza delle intersezioni con la viabilità di distribuzione di interesse locale, in corrispondenza di tratti in galleria, di geometrie stradali non idonee rispetto al relativo carico di traffico nonché in corrispondenza di aree di instabilità evidenziate dalla Tavola 03 delle "Fragilità".

3. Il PI, in accordo con l'ente gestore, tende alla fluidificazione della mobilità valutando l'opportunità di adeguare il sistema viabilistico relativo ai punti e ai tratti ritenuti critici, con la realizzazione di tratte in nuova sede, anche in galleria, l'allargamento e l'assestamento del fondo stradale, la realizzazione di adeguate protezioni a monte ed a valle rispetto a rischi di frana, smottamento e valanga, il miglioramento dell'illuminazione, della segnaletica verticale ed orizzontale e la creazione di percorsi pedonali e/o ciclabili protetti.

4. A questo scopo, anche ove non puntualmente indicato dalle tavole di progetto, il P.I. può prevedere l'adeguamento della viabilità esistente che si renda opportuno per motivi di sicurezza, previsione di nuovi insediamenti e aumento del volume di traffico, senza che ciò costituisca variante al PAT.

34.3 - Viabilità di progetto

1. Rispetto alle previsioni del P.A.T., il P.I.:

a) precisa, senza comportare variante:

- i tratti stradali individuati dal P.A.T.;
- la viabilità minore comunale, interpodereale e forestale;
- i percorsi di uso turistico, escursionistico e sportivo;
- gli interventi sulla viabilità comunale e minore non previsti dal P.A.T. che si rendessero opportuni fatto salvo quanto previsto al precedente art. 34.1 c.2 lett. a);

b) in merito al progetto considera:

- l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista ambientale e paesaggistico, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni nonché l'opportunità di prevedere o garantire opportuni coni visuali;
- l'inserimento dell'infrastruttura rispetto all'edificato esistente o di progetto, prevedendo eventuali schermature vegetali e barriere anti-rumore;
- l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista delle visuali, sia dal punto di vista della schermatura che dell'opportunità di prevedere o garantire opportuni coni visuali;

- la minimizzazione degli sbancamenti e dei riporti di terreno;
- la precisa definizione delle intersezioni stradali, dei sistemi di accesso, dei percorsi pedonali e/o ciclabili.

2. Ai fini dell'assoggettamento alla procedura di V.A.S., il P.I. che darà attuazione ai nuovi tracciati infrastrutturali di progetto dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/2006, specialmente con riferimento all'inserimento dal punto di vista paesaggistico, rispetto all'edificato esistente, alle intersezioni ed alle mitigazioni ambientali.

34.4 - Percorsi ciclabili

1. Il P.A.T. prevede lo sviluppo di itinerari ciclabili favorendo i programmi di salute finalizzati alla promozione dell'attività fisica, come patrocinato dalla Carta di Toronto per l'attività fisica segnalando i principali itinerari ciclo-turistici ed escursionistici alla tav. 4 ed individuando il tracciato della Lunga Via delle Dolomiti come percorso ciclabile di valenza strategica ed importanza provinciale, con valenza anche di collegamento intercomunale.

2. Il P.I.:

- a) precisa la gerarchia dei percorsi ciclabili (di collegamento urbano, a valenza turistica ecc.) esistenti e di progetto disciplinandone le modalità di fruizione e gli usi compatibili;
- b) prevede idonee iniziative al fine della loro messa in sicurezza;
- c) per i percorsi con valenza turistica individua e valorizza gli spazi di sosta e i punti panoramici, gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i tracciati e ne prevede il corretto inserimento rispetto alla rete di percorsi esistente;
- d) prevede tratte minori di funzionalità urbana o accesso a servizi pubblici, nonché tratte di collegamento con i percorsi di gerarchia superiore.

3. I tracciati di cui alla Tav.04 devono intendersi come indicativi, potendo essere precisati o soggetti a variazioni, nel rispetto degli intenti funzionali del P.A.T., in sede di P.I. che porrà particolare attenzione alla contestualizzazione e al collegamento con la rete e i nodi principali esistenti e di progetto, assicurando la continuità logica degli interventi.

34.5 - Percorsi di uso turistico ed escursionistico.

1. Il P.A.T. individua i percorsi di uso turistico ed escursionistico, evidenziando i sentieri C.A.I. al fine del dimensionamento dei servizi.

2. Il P.I.:

- a) verifica e precisa i percorsi turistici ed escursionistici di progetto, favorendo, ove possibile, il ripristino dei tracciati esistenti o il recupero dei tracciati storici;
- b) prevede appositi spazi funzionali e/o panoramici da organizzare per la sosta;
- c) prevede la mitigazione di eventuali ostacoli alla percezione d'insieme del paesaggio;
- d) individua e valorizza gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i percorsi;
- e) valuta la possibilità di fruizione, a servizio dei percorsi, di volumi edilizi esistenti in fregio ai tracciati;
- f) valuta la possibilità di localizzazione di appositi spazi a parcheggio a servizio dell'utenza.

3. I tracciati di cui alla Tavola 04 devono intendersi come indicativi, potendo essere precisati o soggetti a variazioni, nel rispetto degli intenti funzionali del PAT, in sede di P.I. che porrà particolare attenzione alla contestualizzazione e al collegamento con la rete e i nodi principali esistenti e di progetto, assicurando la continuità logica degli interventi.

34.6 - Sistema ferroviario

1. Il P.A.T. individua la ferrovia esistente come tracciato ferroviario di rilevanza regionale e provinciale del Servizio Ferroviario Metropolitano.
2. In base a tale ruolo il PAT individua inoltre nella stazione di Perarolo (presso Fontanelle) il nodo di interscambio ferro-gomma, favorendone le attività di supporto e di servizio alla mobilità dei residenti e degli occupati prevedendo a supporto un parcheggio scambiatore. Il P.I. disciplinerà le caratteristiche essenziali di tale infrastruttura nonché le relative modalità di accesso e collegamento;
3. Gli interventi di cui al presente articolo saranno coordinati, in sede di PI, con i soggetti competenti.
4. Sono sempre ammessi gli interventi di adeguamento ed ammodernamento della linea esistente (elettrificazione, raddoppio, ecc.) nel rispetto della tutela ambientale delle aree interessate.

34.7 - Trasporto pubblico locale

1. Il P.A.T. riconosce nel trasporto pubblico locale un essenziale strumento di mobilità e ne incentiva il servizio in accordo con i gestori dei servizi.
2. Il P.I.:
 - a) promuove l'integrazione tra i trasporti privati e quelli pubblici, attraverso interventi diretti a rendere l'uso del trasporto pubblico competitivo, per le esigenze di pendolarismo verso il lavoro, la scuola ed i servizi, e a scopi di fruizione turistica;
 - b) definisce e puntualizza le aree per la creazione di posti auto e parcheggi scambiatori al fine di garantire l'accessibilità ai mezzi per il trasporto pubblico e ai bus turistici;
 - c) dispone l'adeguamento delle infrastrutture di supporto al trasporto pubblico locale in caso di nuovi interventi viari di progetto secondo quanto previsto all'art.49 c.1 lett.b) del P.T.C.P..

art. 35 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

1. Il P.I.:
 - a) verifica gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ai sensi del D.Lgs. 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» e della L. 35/2001 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» individuati dal P.A.T. ed eventualmente gli integra;
 - b) prevede l'azonamento del territorio in funzione della possibilità di insediamento di nuovi impianti determinando:
 - ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili ad aree e siti sensibili di pregio ambientale, paesaggistico, storico-architettonico e funzionale (scuole, asili, ecc.).
 - ambiti in cui la localizzazione è limitata in quanto interessati da attività antropiche, spazi aperti e solo nel caso di particolari convenienze di carattere tecnico e di migliore servizio alle utenze;
 - ambiti di localizzazione potenziale quali zone già destinate ad impianti tecnologici, aree produttive od aree fortemente compromesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
 - c) individua, sulla base dei precedenti punti, le localizzazioni preferenziali per la localizzazione dei nuovi impianti con priorità alla copertura del segnale nelle aree e nelle frazioni attualmente non adeguatamente coperte o sottodotate;
 - d) incentiva politiche ed iniziative tese a superare il digital-divide ivi comprese quelle relative alla diffusione della banda larga e relativi servizi e ad una adeguata copertura di hot spot wi-fi, oltre che di ulteriori nuove iniziative richieste dalla progressiva innovazione tecnologica del settore;
 - e) valuta la possibilità di concretizzare le iniziative di cui ai precedenti punti anche con appositi accordi pubblico-privato e con la definizione di nuove zone a standard per servizio pubblico.

art. 36 - Energia rinnovabile

1. Il P.A.T. assume una visione sostenibile dello sviluppo territoriale, concependo la sostenibilità come risultato di una serie di azioni strategiche e complesse che fanno riferimento all'ambito socio-economico, naturale ed ambientale e che sono volte a raggiungere adeguati obiettivi di sviluppo economico, con strategie alternative, basate su un minore consumo di risorse territoriali, materiche ed energetiche. Il P.A.T. promuove la sostenibilità urbana e territoriale con politiche e interventi prioritari per:
 - l'uso sostenibile del territorio, con riguardo alla risorsa acqua e suolo;
 - la riqualificazione urbana sostenibile;
 - l'edilizia sostenibile, residenziale e produttiva;
 - la mobilità sostenibile.
2. Con riferimento alla cospicua successione di interventi normativi e regolamentari sul tema delle energie rinnovabili, il P.I. integra ed aggiorna la propria normativa, anche eventualmente solo con idonei rimandi, al fine di evidenziare per quanto possibile il compendio aggiornato delle disposizioni di settore.

Edilizia sostenibile.

3. Obbligatoriamente nei nuovi interventi, e con modalità differenziate nei casi di recupero e ristrutturazione, il P.A.T. prevede che gli interventi edilizi presentino le caratteristiche dell'edilizia sostenibile e della bio-edilizia al fine di assicurare il raggiungimento di standard prestazionali predefiniti, secondo modalità da disciplinare puntualmente da parte del P.I. e che riguardino complessivamente l'intervento ivi comprese le qualità del sito e dell'ambiente esterno, le qualità dell'ambiente interno, i materiali e le tecnologie utilizzate, l'uso delle risorse climatiche, energetiche, idriche, nonché la gestione dei relativi processi.
4. Saranno perseguiti in particolare:
 - a) interventi che riducono il fabbisogno nelle abitazioni aumentando l'isolamento termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari;
 - b) uso di fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento dell'acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica;
 - c) uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento e incentivo all'uso di caldaie a condensazione.
5. Il P.A.T. prevede su tale materia l'adozione da parte del P.I. di un regolamento tecnico finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale ai sensi della vigente normativa statale e regionale, utilizzando inoltre come indicazione metodologica e pratica le linee guida promosse dall'allegato B.2.18 del P.T.C.P..

Fonti energetiche rinnovabili

6. Il PI, allo scopo di perseguire quanto stabilito dal presente articolo, applica la disciplina vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 28/2011.
7. Relativamente agli impianti per l'energia rinnovabile:
 - il P.A.T. recepisce gli obiettivi ed i requisiti di sostenibilità degli impianti di cui al D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.
 - il P.I., nel rispetto della normativa sovraordinata, prevede indirizzi per definire e localizzare gli impianti e le infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio, favorendone l'ubicazione, in via prioritaria ed in funzione del raggio di utenza, in copertura.
8. Con riferimento agli impianti a biomasse
 - il P.A.T. incentiva la produzione di energia rinnovabile da biomassa utilizzando preferibilmente le aree boscate di taglio prioritario e recente formazione o comunque le specie alloctone ed infestanti;

- eventuali impianti andranno ubicati nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio e, per quanto possibile, nei pressi della produzione delle biomasse (evitando i lunghi spostamenti di materiale e mezzi nel territorio);
- in caso di attività di iniziativa pubblica tali impianti possono essere localizzati in appositi azionamenti a servizi pubblici.

TITOLO IV – NORME FINALI

art. 37 - Criteri per la definizione di variante al P.A.T.

1. Le varianti al P.A.T., in riferimento alle diverse fattispecie possibili, sono suddivise in varianti di competenza del P.I. e varianti al P.A.T. secondo quanto precisato alla seguente tabella:

Tipo di Variante	PI	PAT
Qualsiasi adeguamento ad una previsione di pianificazione di livello sovraordinato che rivesta un interesse sovralocale		■
Qualsiasi variazione alle norme tecniche del P.A.T. salvo i recepimenti di nuova normativa sovraordinata		■
Nuove infrastrutture tecnologiche, servizi e opere pubbliche di interesse generale sovracomunali con una superficie superiore a 10.000 mq		■
Nuove infrastrutture viarie		■
Modifiche ai perimetri degli A.T.O.		■
Nuove aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale		■
Modifica dei dimensionamenti degli A.T.O.		■
Aggiornamento della cartografia su nuove previsioni progettuali di cui ai precedenti punti		■
Redazione di nuovo P.A.T. o P.A.T. tematico		■
Nuove opere pubbliche di interesse comunale con una superficie superiore a 10.000 mq		■
Nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo nel rispetto del dimensionamento comunale		■
Riperimetrazione non ammessa di aree ad urbanizzazione consolidata		■
Disciplina dello "sportello unico" (l.r. 55/2012 e l.r. 25/2014)	■	■
Ulteriori limiti fisici alle nuove espansioni	■	
Accordi pubblico privato ai sensi dell'art.6 della L.R.11/2004	■	
Aggiornamento cartografia per adeguamento allo stato di fatto	■	
Adeguamento della cartografia per delimitazioni diverse di vincoli a seguito di delibere o atti pubblici dei soggetti responsabili normativamente ammissibili	■	
Nuove opere pubbliche o ampliamenti/modifiche delle esistenti anche esterne alle aree di consolidato fino a 10.000 mq	■	
Adeguamento a previsioni di pianificazione del piano comunale di protezione civile	■	

art. 38 - Attuazione del P.A.T. e Agenda di Piano

1. In osservanza a quanto disposto dalla l.r. 11/04 il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.
2. Il P.I. può essere redatto unitariamente o con interventi parziali.
3. Il P.I. dovrà ripartire all'interno di ogni singolo A.T.O. la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T. e coerentemente alle previsioni progettuali contenute nella Tav.

4, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici.

4. Del P.I. fanno parte integrante gli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 l.r. 11/2004, recepiti secondo le procedure previste dalla legge nel rispetto del dimensionamento, della SAU massima trasformabile, dei vincoli e delle disposizioni normative relative alle invarianti.

art. 39 – Monitoraggio

1. Il monitoraggio previsto al D.Lgs. 4/2008 ed all'atto d'indirizzo sulla Vas ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera a) della l.r. 11/2004 è finalizzato:

- ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P.A.T.;
- a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
- ad individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti;
- ad adottare opportune misure correttive degli impatti negativi imprevisti.

2. Il monitoraggio è eseguito con scadenze temporali non superiori ad anni 3 a partire dalla data di approvazione del P.A.T. o dalla redazione del precedente monitoraggio.

3. Le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali misure correttive da adottare vengono adeguatamente diffuse a termini di legge.

4. La V.A.S. riporta gli indicatori da utilizzare in fase di primo monitoraggio, come riportati alla seguente tabella; in ciascuna fase di monitoraggio, per comprovate ragioni, possono comunque essere opportunamente integrati o sostituiti.

MATRICE	INDICATORE	TIPO	FONTE	UNITA'	SITUAZ. ATT.	2018
Aria	Emissioni per fonte	D	Osservatorio Regionale Aria	varie		
Acqua	Utenze allacciate alla rete fognaria	D	BIM GSP spa	n.		
	Utenze allacciate alla rete idrica	D	BIM GSP spa	n.		
	Capacità depurativa	D	BIM GSP spa	AE		
Suolo e sottosuolo	Aree oggetto di sistemazione idrogeologica	P	Comune	mq	-	
	Aree recuperate a prato o pascolo	P	Comune	mq	-	
Biodiversità	Superficie delle aree protette realizzate	P	Comune	mq		
Inquinanti fisici	Radon - N° interventi di adeguamento abitazioni	P	Comune	Bq/mc		
Economia e società	Saldi demografici	D	Comune ISTAT	n.		
	Edifici con certificazione energetica	P	Comune	n.	-	
	Aziende con certificazione di qualità o sistema di gestione ambientale	P	Comune	n.	-	
	Percentuale di abitazioni non occupate sul totale	D	Comune	%	-	
	Superficie Agricola Utilizzata	D	Comune	mq		
	Posti letto in attività ricettive extra alberghiere	P	Comune	n.		

	Numero di attività commerciali per nucleo frazionale	P	Comune	n.	-	
Pianifica- zione	Servizi totali e per abitante, suddivisi per tipologia	P	Comune	mq		
	Piste ciclabili realizzate in sede propria e non	P	Comune	m		
	Espansioni residenziali e produttive realizzate	P	Comune	mq	-	
	Volumi in ristrutturazione/restauro nei centri storici	P	Comune	mc	-	
	Estensione viabilità riqualficata o ricalibrata	P	Comune	ml	-	

Legenda: situazione buona situazione di attenzione situazione critica

art. 40 – Norme finali e transitorie

Norme transitorie

1. Il primo P.I., qualora non esteso all'intero territorio, determina e cartografa puntualmente la disciplina di salvaguardia con il P.A.T..
2. In ogni caso per le aree:
 - interne ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata o comunque entro i relativi margini di ridefinizione, il P.R.G. mantiene la propria compatibilità con il P.A.T. fino a diversa definizione da parte del P.I., attingendo al dimensionamento del piano e alla SAU trasformabile;
 - esterne ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata, fino a diversa determinazione da parte del P.I., sono ammessi solo gli interventi in zona agricola secondo quanto previsto dalla l.r. 11/2004 nonché i cambi d'uso in tale zona ammessi dai P.R.G. vigenti, attingendo questi ultimi al dimensionamento del piano e alla SAU trasformabile;
 - sono sempre ammessi gli interventi relativi ad opere infrastrutturali ed attrezzature di interesse pubblico qualora previste o ammesse da P.A.T. o dai P.R.G. attraverso l'art.18 della Lr 11/2004.
3. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo si applicano anche a quanto previsto all' "Allegato A: ambiti territoriali omogenei" fino ad una diversa disposizione da parte del P.I. approvato ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004 che attui gli indirizzi di dettaglio degli allegati stessi.
4. Nei P.I. redatti ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del P.A.T. ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 495/1992, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01, compresa la demolizione e la ricostruzione in arretramento oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul beni tutelare.
5. Le previsioni introdotte dal P.A.T. a seguito del recepimento delle previsioni degli strumenti di livello superiore adottati sono da ritenersi efficaci se conformate in sede di approvazione degli stessi strumenti di livello superiore. Dalla adozione del P.T.R.C., del P.T.C.P., o di loro eventuali varianti, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani.
6. Il P.A.T. recepisce come aree di urbanizzazione consolidata le iniziative edilizie e S.U.A.P. in corso di approvazione.

Norme finali

7. Il P.I. può disciplinare il rilascio di titoli abilitativi per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.
8. In caso di approvazione di varianti di livello comunale, il Comune interessato è tenuto ad adeguare le tavole di progetto del P.A.T. ed a garantirne la pubblica disponibilità, anche su supporto informatico comprensivo delle relative banche dati.
9. Qualora emergano contrasti fra i diversi elaborati del P.A.T. si ritengono prevalenti nell'ordine: le norme tecniche, gli elaborati grafici, la relazione di progetto.
10. Non costituisce variante al P.A.T. il recepimento cartografico di previsioni e vincoli di carattere sovraordinato intervenuti successivamente all'adozione del P.A.T. qualora esso non comporti vincoli aggiuntivi; in caso contrario il recepimento avviene attraverso il P.I..
11. Sono da considerare appartenenti al consolidato, e da recepire come tali in sede di P.I., i titoli legittimi urbanistici ed edilizi rilasciati prima dell'adozione del P.A.T. nelle aree diverse dalle agricole e compresi in tutto od in parte nei limiti di ridefinizione del consolidato stesso.
12. Il P.I. sarà dotato di Valutazione di Assoggettabilità VAS e di Valutazione di Incidenza Ambientale per tutte le fattispecie che, secondo la normativa vigente, non ne risultino esonerate a seguito dell'approvazione del P.A.T..
13. Nel presente articolato normativo e relativi allegati la dizione "fino all'adozione - o approvazione - del primo PI" deve intendersi come adozione - od approvazione - del PI, esplicitamente esteso all'ambito tematico in oggetto, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004, con esclusione pertanto del P.I. come determinato ai sensi della l.r. 30/2010.
14. Le norme che prevedono richiami a disposizioni di legge si intendono automaticamente adeguate in caso di modifiche ed integrazioni delle relative leggi di riferimento; in tali casi, qualora necessario od opportuno al fine della chiarezza normativa, esse potranno altresì essere adeguate attraverso la procedura amministrativa prevista per il P.I..

art. 41 – Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano

1. I comuni e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del P.T.C.P., per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistica, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente, individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione per:
 - a) aumentare la qualità ambientale ed ecologica dei corsi d'acqua e dei laghi;
 - b) difendere il suolo dai processi di erosione;
 - c) tutelare le specie protette;
 - d) aumentare la diversità biologica;
 - e) tutelare la salute umana;
 - f) tutelare il patrimonio agricolo-forestale;
 - g) aumentare la qualità paesaggistica del territorio provinciale;
 - h) tutelare gli ecosistemi.

art.42 - Attuazione del Piano ed aree SIC e ZPS

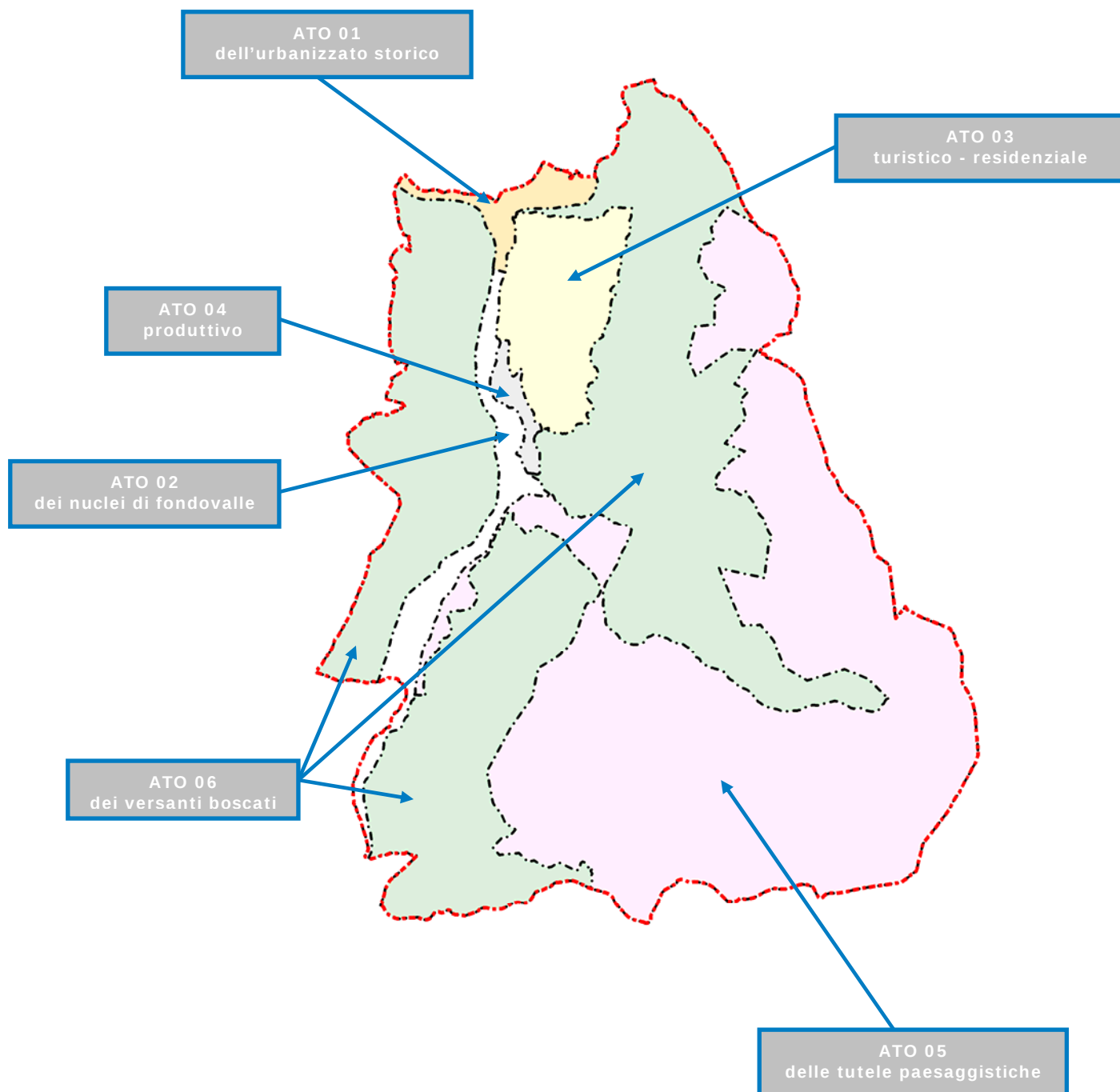
1. Nell'attuazione delle azioni di piano e di quanto previsto dalla normativa stessa, dovrà essere sempre previsto il rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..

art.43 - Norme di salvaguardia del PTRC adottato e piani sovraordinati

2. Le previsioni del PTRC adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.372 del 17/02/2009 e le successive varianti, comportano per il PAT, e conseguentemente per il PI, l'applicazione del regime di salvaguardia ai sensi dell'art.29 della l.r. 11/2004.
3. Per gli ambiti di cui all'art.5 c.2 lett. d) si applicano, fino all'approvazione del PTRC adottato, le norme di salvaguardia previste dal PTRC vigente; con l'approvazione del PTRC potrà essere adottata una variante al P.A.T. secondo i criteri previsti all'art. 72 c.1 lett. b) delle N.T dello stesso.
4. Con la redazione del Piano degli Interventi ai sensi dell'art.18 della l.r. 11/2004 saranno verificati i disposti dell'art.7 comma 4 delle N.T. della Variante al PTRC adottata con DGR n.427/2013 in regime di salvaguardia.

Norme Tecniche Allegato A - A.T.O.

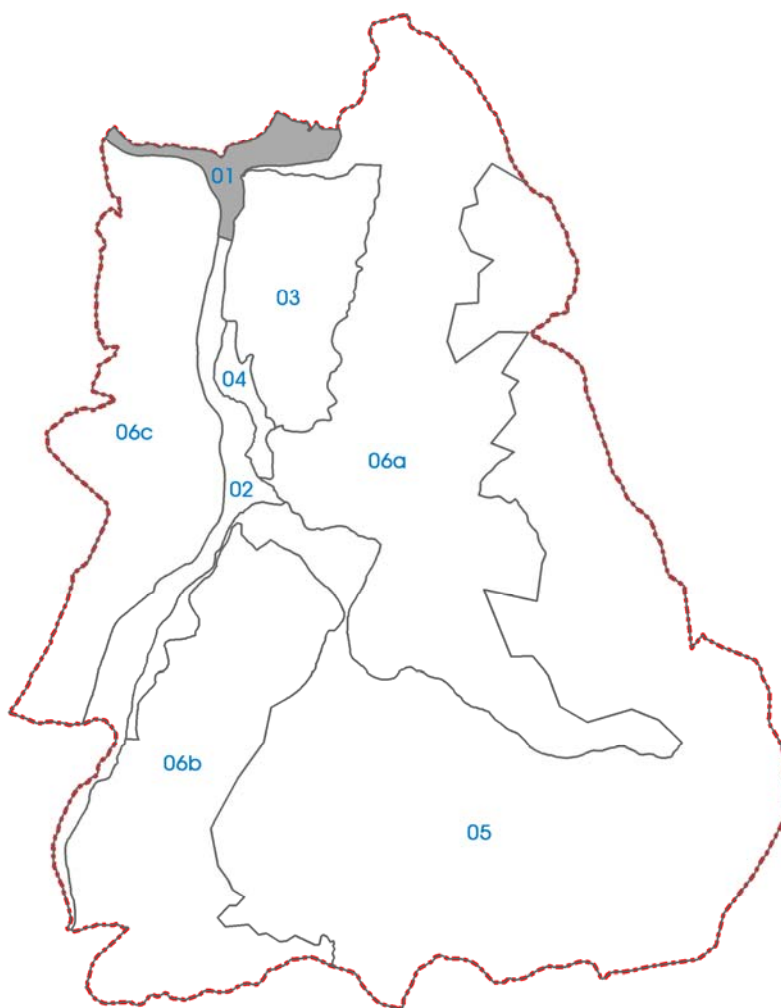
Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.)



Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 01



Ambito dell'urbanizzato storico



L'ambito 01 si sviluppa nella parte più settentrionale del Comune comprendendo i nuclei di Perarolo, La Costa, San Rocco e Sacco, sviluppati sui versanti a ridosso della confluenza tra il fiume Piave e il torrente Boite. L'ATO si estende ad ovest lungo la linea ferroviaria e ad est lungo la golena del Piave fino a Al Zidol, comprendendo il vecchio tracciato della S.S. 51 d'Alemagna dalla "Cavallera" verso nord e fino alle ultime abitazioni del nucleo di Perarolo verso sud.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

L'ambito è caratterizzato dalla presenza degli insediamenti storici del comune, sorti all'inizio del XV sec. per sfruttare la forza idraulica del Piave e del Boite nella fluitazione e lavorazione del legname. L'abitato di Perarolo si sviluppa longitudinalmente da nord a sud, tra le pendici del monte Dubiea e la confluenza tra Piave e Boite mentre i nuclei più compatti di La Costa e San Rocco sorgono ai piedi del monte Zucco lungo la "Cavallera". Vista la loro localizzazione in zona a pericolosità idraulica e idrogeologica elevata, il PAT non prevede la possibilità di ulteriori espansioni insediative. L'edificato risulta in generale degradato, con diverse abitazioni abbandonate, anche se spiccano alcune case e palazzi di importante valore storico - culturale, come la sede del Municipio. Perarolo presenta anche alcune attività produttive situate in località Isola.

L'S.P. 42 è l'infrastruttura principale di questo ambito, una tempo strada principale per Cortina d'Ampezzo, oggi relegata a viabilità secondaria a servizio dei soli residenti, dopo la realizzazione della nuova strada d'Alemagna negli anni '80. Per la strada della Cavallera, da Perarolo fino al limite comunale, il PAT prevede interventi riqualificazione viabilistica.

Il fiume è senza dubbio l'elemento ambientale caratterizzante l'ambito, in quanto ne ha determinato la conformazione insediativa e la caratterizzazione produttiva per diversi secoli. L'importanza strategica del Piave e del torrente Boite rende necessaria la formulazione di un P.I.C.T. specifico per la tutela, la valorizzazione e la fruibilità. Inoltre, è prevista l'istituzione del Parco della Greola – Cavallera (previsto dal P.T.R.C. vigente), localizzato a cavallo dei comuni di Perarolo, Valle e Pieve di Cadore.

Invarianti

Come anticipato, tra le invarianti individuate nell'A.T.O. troviamo i centri storici di Perarolo, La Costa e San Rocco. I nuclei includono edifici di pregio come la chiesa di San Nicola, quella di San Rocco e quella di Sant'Anna. A questi si aggiunge il Palazzo Lazzaris Costantini – Morosini, ora Municipio, l'attigua casa dei Trofei, ora Museo, nonché il giardino del XIX sec. pertinenza del palazzo.

Criticità e fragilità

Tutto l'ambito è interessato da aree di dissesto idrogeologico. In particolare, la maggior parte della superficie occupata dall'abitato di Perarolo risulta non idonea per nuovi insediamenti in quanto ricadente in area esondabile o a ristagno idrico con pericolosità P3. Nella parte alta del centro storico troviamo sia aree soggette a sprofondamento carsico sia aree di frana mentre il versante orientale del monte Dubiea è soggetto a caduta massi. Anche La Costa e San Rocco ricadono in zona P3 quindi, anche in questo caso, la nuova edificazione è negata: il P.A.T. perimetra infatti i limiti fisici alla nuova edificazione sulla base della perimetrazione del consolidato individuato per i nuclei sopraccitati. Le uniche aree "idonee a condizione" ai fini edificatori si collocano a sud della località Sant'Anna a Perarolo, presso la località Sacco e nell'ultimo tratto della Cavallera.

P.A.T. "Perarolo di Cadore"
Norme Tecniche – Allegato A – "Schede A.T.O."

Dimensionamento ATO 01

PAT PERAROLO DI CADORE - ATO 01						
Stato di fatto		Stato di progetto				
a		b	c	d	Abitanti teorici	
Volumi esistenti (mc)		Linee preferenziali sviluppo residenziale e compatibile (mc)	Completamento del margine (mc)	Produttiva (mq)	Esistente = $v1 + (50\% \text{ di } v3) / 250$	Di progetto = $b + c) / 250$
v1) Residenziale	87 229	0	4 000	0	349	16
v2) Produttivo	14 000					
v3) Agricolo	258					
TOTALE	101 487					

Dotazione di standard

(e) Abitanti teorici di progetto	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT standard teorici (f) + (g) - (h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Nuovi standard	Piste ciclabili progetto	Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	
365	5 611	0	2 445	6 682	0	14 738	0	0	10 963	0	+ 3 775

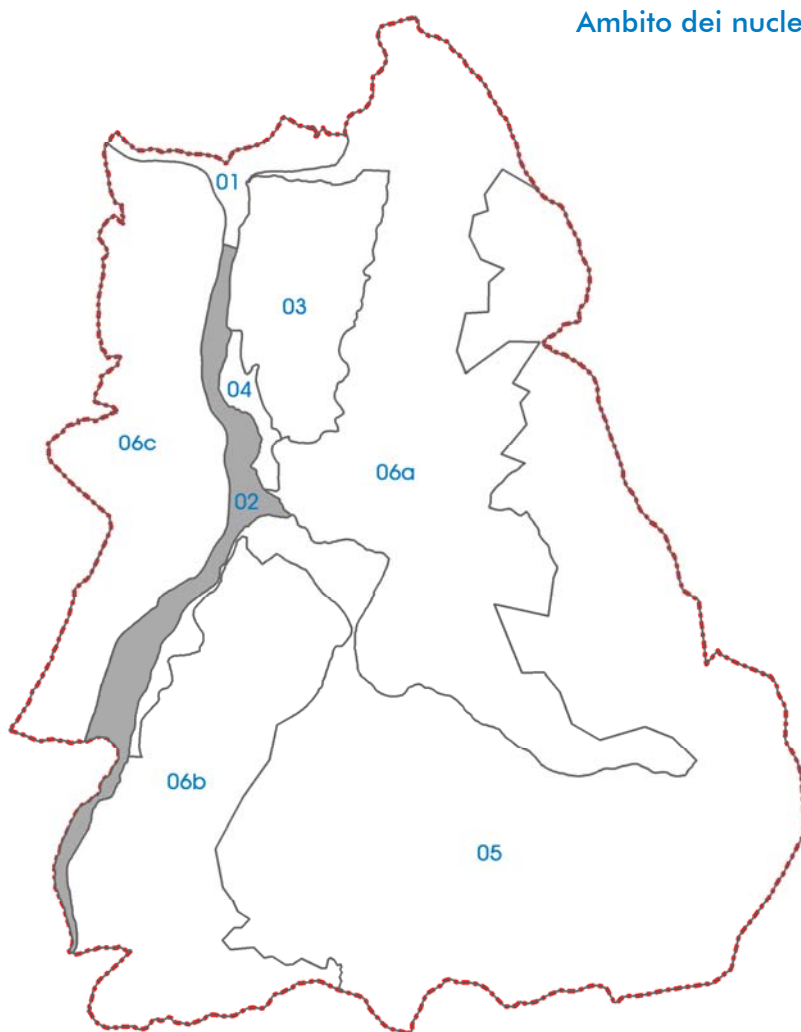
Direttive e prescrizioni ATO 01

- Il P.I., anche secondo quanto previsto all'art. 33 delle N.T., favorisce la riconversione edilizia del tessuto consolidato ai fini del contenimento dei consumi energetici e dell'uso delle fonti rinnovabili di energia, con particolare attenzione per quegli interventi che, attraverso il ricorso a tecniche di edilizia sostenibile e bioedilizia, recuperino ed arricchiscano la qualità architettonica degli insediamenti.
- Il P.I. prevede interventi di facilitazione alla permanenza dei servizi, anche con la definizione puntuale di destinazioni d'uso non residenziali.

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 02



Ambito dei nuclei di fondovalle



L'ambito è delimitato ad ovest dalla linea ferroviaria Belluno – Calalzo e ad est dalla golena del Piave. Da sud, invece, comprende parte dell'abitato di Rivalgo e gli abitati di Rucorvo, Macchietto, Peron fino a Fontanelle.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

L'ambito è caratterizzato dalla presenza del fiume Piave che scorre in direzione nord-sud delineando una stretta valle che si allarga dopo la confluenza con il Ru de Valmontina. Le diverse frazioni, tutte di modeste dimensioni, sono ubicate in destra idrografica e sorgono a intervalli lungo l'S.P. 42. Tra queste spiccano, per la loro valenza storico - culturale, Peron, Rucorvo e Macchietto con la chiesa della Madonna della Salute. L'edificato sorge a filo strada o arroccato sul versante vallivo con pochi spazi interstiziali e si compone di case a due o tre piani. Presso Fontanelle, inoltre, è ubicata la stazione ferroviaria che serve l'intero comune. Per quanto riguarda la viabilità, a livello locale è appunto la S.P. 42 a servire i nuclei abitati mentre, la nuova S.S. 51 percorre in rilevato la golena del Piave da Rivalgo a Rucorvo, dove si immette in galleria, per poi riapparire in viadotto presso Macchietto. L'elemento di maggior valore ambientale è sicuramente il fiume Piave e la sua golena che rappresenta il corridoio ecologico principale per tutto il comune.

Invarianti

La principale invariante dell'ambito risulta essere il fiume Piave, identificato come corridoio ecologico, nonché i centri storici minori di Peron Rucorvo e Macchietto.

Criticità e fragilità

Vista l'abbondante presenza di superficie golenale, risultano rilevanti le aree esondabili o a ristagno idrico mentre, presso il versante montuoso, si rilevano aree a caduta massi in corrispondenza del nucleo di Fontanelle. Le aree idonee a fini edificatori sono individuate presso tutti i nuclei di fondovalle.

P.A.T. "Perarolo di Cadore"
Norme Tecniche – Allegato A – "Schede A.T.O."

Dimensionamento ATO 02

PAT PERAROLO DI CADORE - ATO 02						
Stato di fatto		Stato di progetto				
a		b	c	d	Abitanti teorici	
Volumi esistenti (mc)		Linee preferenziali sviluppo residenziale e compatibile (mc)	Completamento del margine (mc)	Produttiva (mq)	Esistente = $v1 + (50\% \text{ di } v3) / 250$	Di progetto = $b + c) / 250$
v1) Residenziale	19 026	0	4 000	0	76	16
v2) Produttivo	0					
v3) Agricolo	75					
TOTALE	19 101					

Dotazione di standard

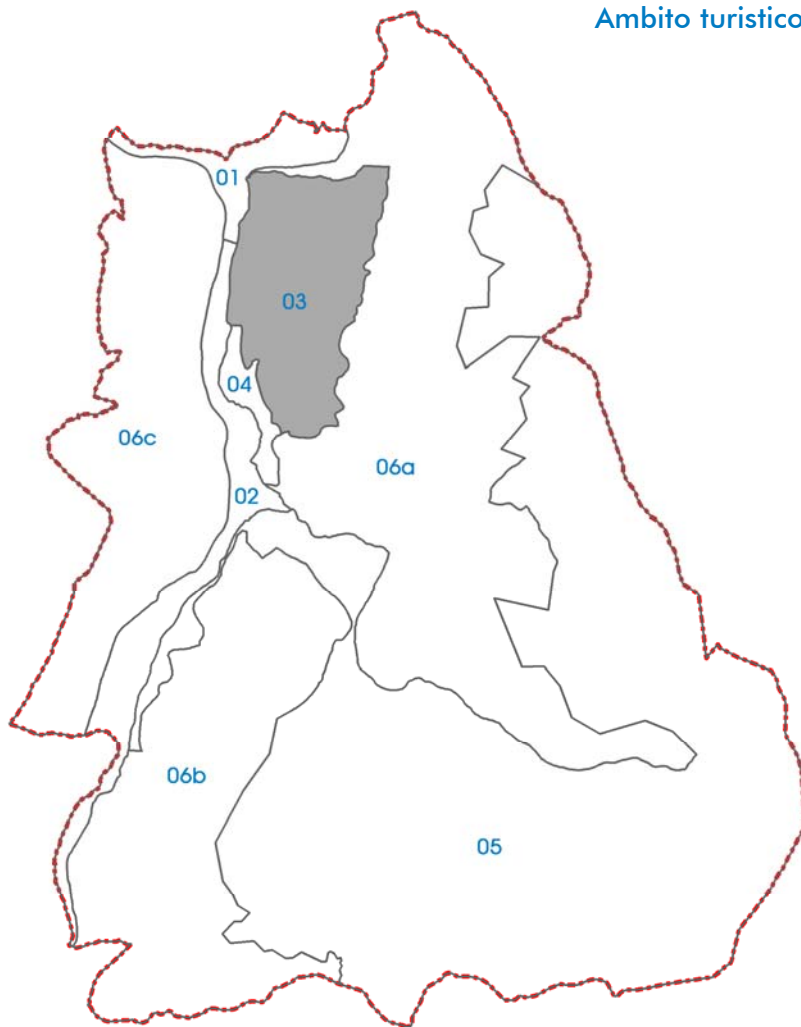
(e) Abitanti teorici di progetto	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT standard teorici (f) + (g) - (h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Nuovi standard	Piste ciclabili progetto	Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	
92	9 902	0	384	0	60	10 345	0	0	2 768	0	+ 7 578

Direttive e prescrizioni ATO 02

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 03



Ambito turistico - residenziale



L'ambito 03 è delimitato a ovest dall'area del Col de Caralte il cui versante degrada ripidamente verso il corso del fiume Piave mentre verso est si estende l'area pianeggiante che va dalla zona di Cimamolino alla località Lago interessata dall'abitato di Caralte. A sud l'ATO si estende fino al Col Menon a nord della località di Ansogne.

Nell'estremo nord-ovest dell'ambito è ricompreso il nucleo di Col de Zordo che sorge a monte del ponte sul fiume Piave.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

L'ambito racchiude la frazione di Caralte che, per la sua favorevole posizione rispetto alla principale arteria di comunicazione, rappresenta l'area di maggior sviluppo della nuova edificazione residenziale comunale. Gli insediamenti si sono sviluppati attorno al centro storico e la tipologia edilizia più rappresentativa è la casa singola a due o tre piani. Purtroppo la prossimità degli edifici alla stretta viabilità comunale impedisce la realizzazione di opere di riqualificazione stradale di rilievo.

Trattandosi dell'abitato più popoloso del Comune, Caralte presenta la maggior dotazione di servizi ricreativi come il centro sportivo (dotato di campo da calcio, pallavolo, tennis, parco giochi, palestra di roccia e minigolf) e l'Acropark e il centro informativo "Stazione Dolomiti". In tale ambito si prevede inoltre la realizzazione del parco urbano "Regina Margherita" previsto dal P.A.T.. Quest'ultimo include un'area di particolare interesse paesaggistico in località Fiume, ottimamente servita da una strada forestale asfaltata interdetta al traffico e da una serie di strade sterrate di servizio adatte allo sviluppo di percorsi ciclo-escursionistici come la "Via dei Papi". Si tratta dell'area più vitale del comune dove poter sviluppare gli interventi di riqualificazione e di sviluppo della piccola ricettività, così come previsto dall'apposito P.I.C.T.. Infine, buona parte della superficie dell'A.T.O. è rappresentata dal Col de Caralte, per il quale è stato predisposto uno specifico P.I.C.T., che ne prevede il suo recupero ambientale.

Invarianti

Presso l'abitato di Caralte sono presenti due nuclei storici, uno dei quali comprendente la chiesa di San Michele con il campanile e un muro storico in tufo con mascheroni. Anche il nucleo di Cimamolino è classificato come centro storico minore.

Criticità e fragilità

Nell'ambito è individuata l'unica area giudicata idonea all'edificazione dal punto di vista geologico e corrisponde con la porzione nord dell'abitato di Caralte. Il resto dell'edificato è classificato come "idoneo a condizione" ai fini edificatori così come il nucleo di Col di Zordo. Dal punto di vista delle fragilità si rilevano dei fenomeni franosi lungo il versante occidentale del Col di Caralte e uno sull'abitato di Col di Zordo. In località Lago si rileva la presenza di un'area a ristagno idrico, con pericolosità P2, mentre Ru de Pianes, che sfocia presso Ansogne, risulta soggetto a debris-flow con pericolosità P3.

I versanti più acclivi che circondano l'abitato di Caralte sono interessati da fenomeni di caduta massi.

P.A.T. "Perarolo di Cadore"
Norme Tecniche – Allegato A – "Schede A.T.O."

Dimensionamento ATO 03

PAT PERAROLO DI CADORE - ATO 03						
Stato di fatto		Stato di progetto				
a		b	c	d	Abitanti teorici	
Volumi esistenti (mc)		Linee preferenziali sviluppo residenziale e compatibile (mc)	Completamento del margine (mc)	Produttiva (mq)	Esistente = $v1 + (50\% \text{ di } v3) / 250$	Di progetto = $b + c) / 250$
v1) Residenziale	98 182	6 140	15 000	0	401	85
v2) Produttivo	11 038					
v3) Agricolo	4 205					
TOTALE	113 426					

Dotazione di standard

(e) Abitanti teorici di progetto	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT standard teorici (f) + (g) - (h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Nuovi standard	Piste ciclabili progetto	Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	
486	7 643	0	2 131	30 450	407	40 631	499 187	0	14 571	0	+ 525 247

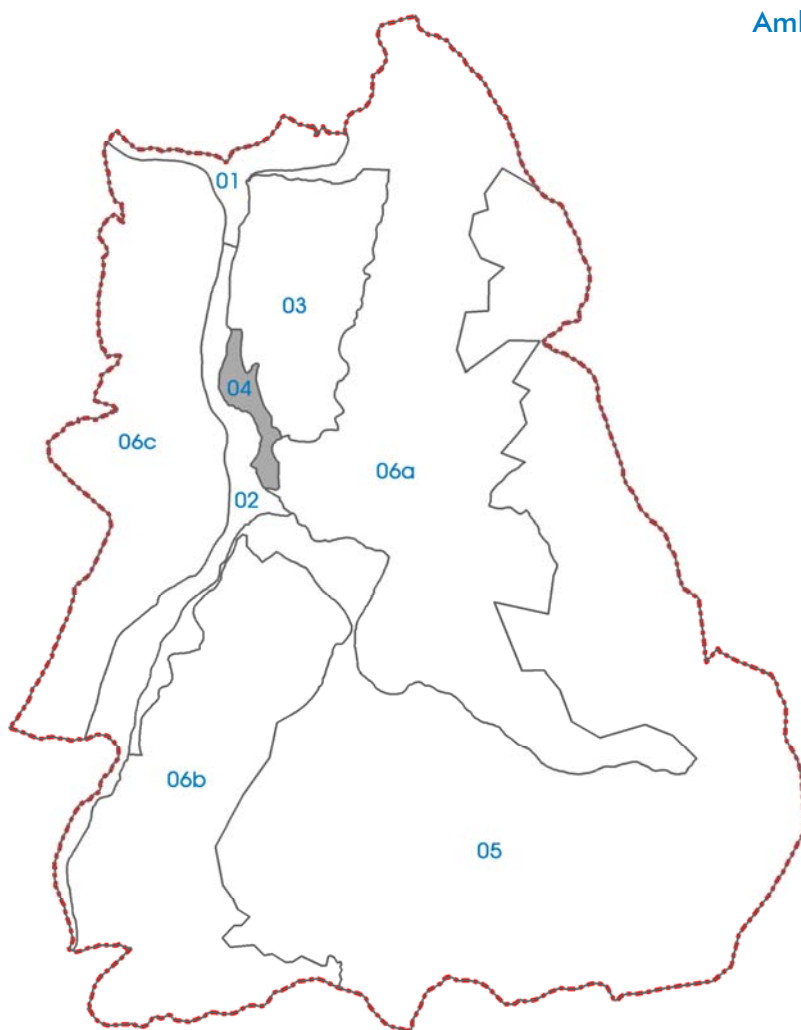
Direttive e prescrizioni ATO 03

- Nell'ATO va particolarmente curata l'attenzione per il mantenimento del limite del bosco storico favorendo tutte le iniziative (anche con il ricorso alla perequazione ambientale) per evitare il rimboschimento dei prati di fondovalle ed i prati pascoli e per il taglio delle neoformazioni in conformità alla vigente normativa.
- Il PI curerà la realizzazione di apposite aree a parcheggio destinate prioritariamente al trasporto collettivo preferibilmente a ridotte emissioni inquinanti; tali superfici saranno di dimensioni contenute ed inferiori a 1.000 mq adeguatamente piantumate e preferibilmente non impermeabilizzate.
- L'espansione dell'urbanizzato consolidato, anche nelle ridefinizioni del margine, va prioritariamente subordinata alla valutazione delle possibilità di saturazione del tessuto esistente.
- Il P.I. prevede interventi di facilitazione alla permanenza dei servizi, anche con la definizione puntuale di destinazioni d'uso non residenziali.

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 04



Ambito produttivo



L'ambito comprende tutta la zona industriale di Ansogne compresa l'area della discarica.

Essa è delimitata a ovest dal corso del fiume Piave mentre ad est dai versanti del Col di Caralte e del Col Menon.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

La zona produttiva di Ansogne è sorta negli anni novanta grazie alla costruzione della nuova strada d'Alemagna, che ha consentito la realizzazione dell'attuale polo produttivo comunale, dove le aree adatte a tale scopo sono altrimenti assolutamente carenti. A nord della zona produttiva, lungo la S.S. 51, è stato ricollocato un distributore di benzina, prima in attività a Perarolo ed è stato realizzato un edificio a servizi, oggi ospitante una officina e degli esercizi commerciali. La porzione nord dell'ATO è occupata da una discarica di inerti e rifiuti speciali, classificata come servizio di livello sovracomunale nel P.A.T.. Tutto l'ambito si presenta quindi come un'area strategica sia a livello comunale che intercomunale per le attività in essa collocate necessitando quindi di una pianificazione *ad hoc*.

Invarianti

Vista la natura puramente produttiva dell'area, non si rileva la presenza di invarianti paesaggistiche o storico-monumentali. L'estesa individuazione dei siti Natura 2000 all'interno del comune determinano tuttavia la presenza anche in questo ATO di invarianti ambientali determinate dalla core area della rete ecologica e dalla buffer zone a suo completamento. Tali invarianti sono individuate sui limitati ambiti prativi e forestali presenti dell'ATO in particolare tra la zona produttiva di Ansogne e la discarica.

Criticità e fragilità

Sviluppandosi su una piana posta a mezza costa rispetto al corso del Piave, non si rileva la presenza di fragilità significative nella porzione meridionale dell'ATO occupata dalla zona produttiva. Diversamente succede per l'area della discarica, che, collocandosi in un avvallamento nella golena del Piave, si trova in area esondabile giudicata pericolosa anche dal Piano di Assetto Idrogeologico.

P.A.T. "Perarolo di Cadore"
Norme Tecniche – Allegato A – "Schede A.T.O."

Dimensionamento ATO 04

PAT PERAROLO DI CADORE - ATO 04						
Stato di fatto		Stato di progetto				
a		b	c	d	Abitanti teorici	
Volumi esistenti (mc)		Linee preferenziali sviluppo residenziale e compatibile (mc)	Completamento del margine (mc)	Produttiva (mq)	Esistente = $v1 + (50\% \text{ di } v3) / 250$	Di progetto = $b + c) / 250$
v1) Residenziale	2 176	0	0	35 000	10	0
v2) Produttivo	31 662					
v3) Agricolo	460					
TOTALE	34 298					

Dotazione di standard

(e) Abitanti teorici di progetto	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT standard teorici (f) + (g) - (h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Nuovi standard	Piste ciclabili progetto	Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	
10	55 390	0	3 478	0	0	58 868	0	0	289	3 500	55 079

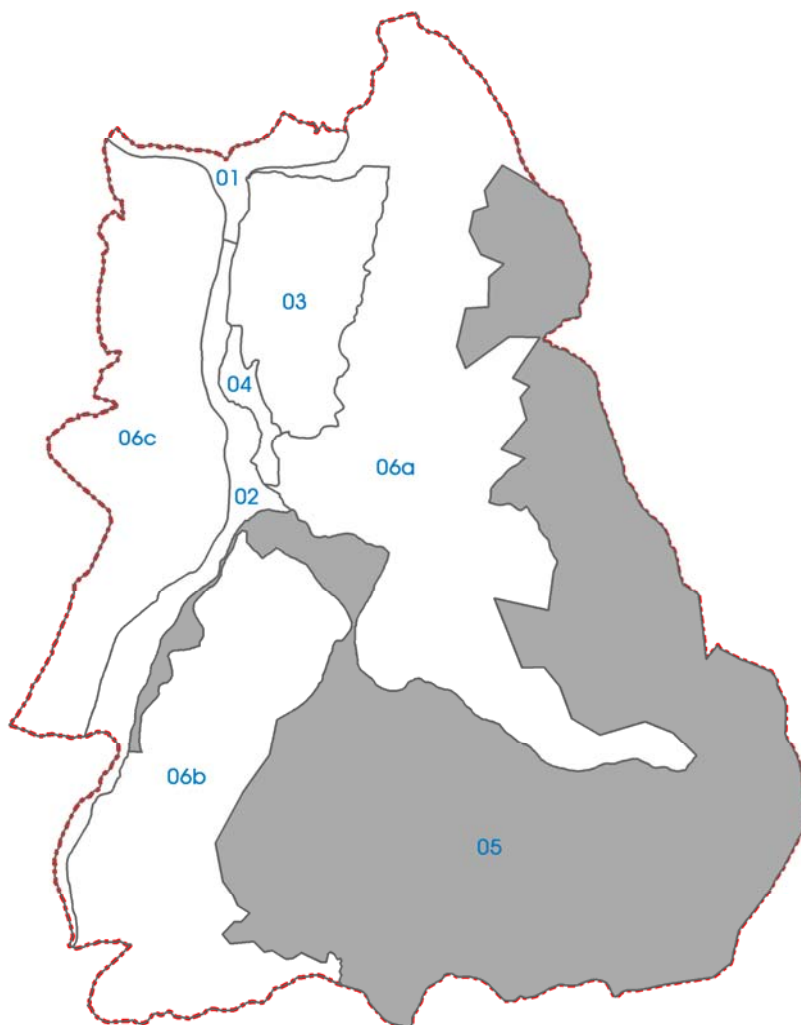
Direttive e prescrizioni ATO 04

- Nell'attuazione degli interventi ammessi nell'ATO n.4 andrà prestata particolare attenzione al rispetto delle indicazioni VAS/VIncA del P.A.T. in ordine alla tutela degli habitat prioritari.
- Su conforme parere degli Enti di gestione sarà possibile ridurre le distanze minime rispetto alla viabilità sovracomunale.

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 05



Ambito delle tutele paesaggistiche



L'ambito si sviluppa nella porzione sud-orientale del comune e comprende l'area delle Dolomiti Friulane e d'Oltre Piave tutelata dall'UNESCO e l'area Wilderness della Val Montina che interessa ampi versanti boschivi e rocciosi del Comune. Si tratta dell'ambito di maggior pregio ambientale del comune dove le asperità morfologiche hanno permesso il mantenimento di un ambiente vergine ed incontaminato.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

L'ATO è stato individuato al fine di evidenziare i valori naturalistici e paesaggistici rappresentati dalle aree tutelate a livello internazionale. L'Area Wilderness della Val Montina è racchiusa ad ovest dalla dorsale del monte Duranno, mentre ad oriente dalla dorsale che parte da Cima dei Frati. L'area patrimonio dell'UNESCO, invece, interessa i tre quarti del territorio a sud e ad est del Comune. L'importanza internazionale di queste aree rappresenta un punto focale per lo sviluppo del turismo montano, che necessita di percorsi escursionistici attrezzati in parte già presenti, ma certamente da potenziare, ma anche di strutture ricettive che si integrino alla struttura urbanistica locale. Anche in questo caso è stato predisposto un P.I.C.T. finalizzato allo sviluppo strategico di tale ambito.

Invarianti

L'ATO è definito da invarianti paesaggistiche per tutta la sua estensione dovute alla presenza del sito Dolomiti UNESCO. Inoltre è interamente contenuto nel SIC IT3230080 "Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Durano" e nella ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Del Comelico" individuate come invarianti ambientali in quanto costituiscono core area della rete ecologica comunale.

Criticità e fragilità

Trattandosi di un area costituita principalmente da versanti vallivi boscati e rocciosi dove l'intervento umano è pressoché assente, sono presenti molte aree franose e soggette ad erosione, mentre a sud sui versanti a confine con il Friuli, si rilevano aree soggette a debris-flow.

P.A.T. "Perarolo di Cadore"
Norme Tecniche – Allegato A – "Schede A.T.O."

Dimensionamento ATO 05

PAT PERAROLO DI CADORE - ATO 05						
Stato di fatto		Stato di progetto				
a		b	c	d	Abitanti teorici	
Volumi esistenti (mc)		Linee preferenziali sviluppo residenziale e compatibile (mc)	Completamento del margine (mc)	Produttiva (mq)	Esistente = $v1 + (50\% \text{ di } v3) / 250$	Di progetto = $b + c) / 250$
v1) Residenziale	654	0	0	0	3	0
v2) Produttivo	0					
v3) Agricolo	0					
TOTALE	654					

Dotazione di standard

(e) Abitanti teorici di progetto	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT standard teorici (f) + (g) - (h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Nuovi standard	Piste ciclabili progetto	Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	
3	632	0	0	0	3 541	4 174	0	0	78	0	4 095

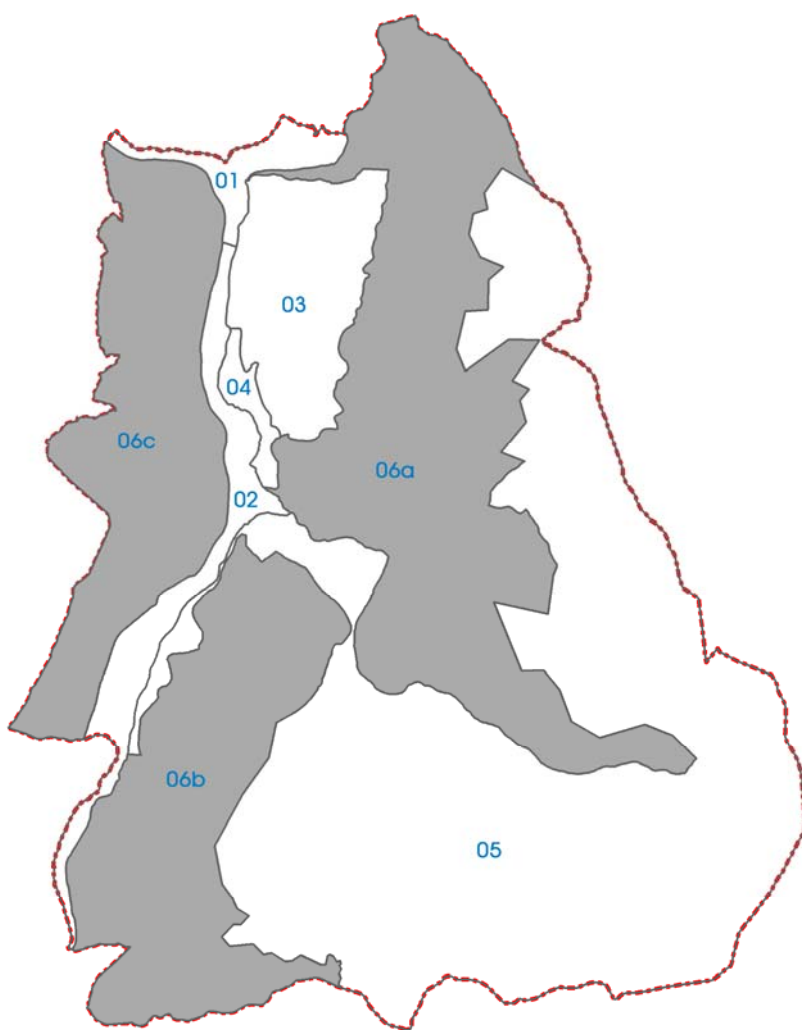
Direttive e prescrizioni ATO 05

- Il P.I., ove possibile, curerà la realizzazione di apposite aree di interscambio al fine di incentivare la fruizione turistica pedonale, ciclabile e con trasporti collettivi preferibilmente a ridotte emissioni inquinanti; tali superfici saranno di dimensioni contenute (preferibilmente inferiori a 1.000 mq) ed adeguatamente piantumate al fine di ridurre l'impatto paesaggistico. La loro individuazione dovrà coordinarsi con il P.I.C.T. della Rete dei percorsi e bike.

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 05



Versanti boscati



L'ATO 06 dei versanti boscati interessa la maggior parte del territorio centrale del PAT e sottende le parti del territorio in cui la componente principale è la copertura boschiva e l'intervento antropico è ridotto alla gestione forestale.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

L'ATO presenta versanti acclivi, coperti per la maggior parte da foreste dove l'intervento antropico è ridotto alla gestione forestale. Dal punto di vista ambientale tutta l'area ricade all'interno di SIC e ZPS, che ne sottolineano l'importanza ambientale e il carattere di naturalità. Non si rilevano infatti insediamenti, né presenza di residenze rurali. Rare sono anche le casere che sorgono nelle pochissime aree a prato, la più importante localizzata sul Pian de Dubiea e caratterizzata dalla presenza della chiesetta di Sant'Osvaldo. L'ambito è inoltre interessato da una fitta rete di impluvi di montagna, rii e torrenti, maggiormente concentrati nell'area orientale mentre, l'area occidentale, presenta meno corsi d'acqua e versanti più acclivi soggetti ad erosione.

Invarianti

Considerando le invarianti di tipo geologico, si segnala la presenza di quattro sorgenti captate ad uso idropotabile, una localizzata nei pressi di Cimamolino, una sul rio Fontanelle e due nelle valli dell'O Alta e Bassa.

Tutti i settori dell'ATO sono caratterizzati dalla presenza della ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Del Comelico", il settore occidentale vede la presenza congiunta del SIC IT3230031 "Val Tovanella - Bosconero", mentre quelli orientali del SIC IT3230080 "Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Durano", tutti individuati come invarianti ambientali. L'area prativa presente a Sant'Osvaldo è individuata quale invariante di natura agronomica, la più estesa rilevata in comune.

Criticità e fragilità

L'area del Pian de Dubiea vede la presenza di fenomeni di erosione dei versanti. La parte orientale dell'A.T.O. invece, presentando versanti meno acclivi ed una vegetazione più fitta è caratterizzato da dissesti franosi sparsi e di modeste dimensioni. Lungo tutti i versanti maggiormente acclivi sono segnalati dissesti derivanti da caduta massi che si concentrano in particolar modo lungo la vallata del Piave.

P.A.T. "Perarolo di Cadore"
Norme Tecniche – Allegato A – "Schede A.T.O."

Dimensionamento ATO 06

PAT PERAROLO DI CADORE - ATO 06						
Stato di fatto		Stato di progetto				
a		b	c	d	Abitanti teorici	
Volumi esistenti (mc)		Linee preferenziali sviluppo residenziale e compatibile (mc)	Completamento del margine (mc)	Produttiva (mq)	Esistente = $v1 + (50\% \text{ di } v3) / 250$	Di progetto = $b + c) / 250$
v1) Residenziale	6 350	0	0	0	26	0
v2) Produttivo	0					
v3) Agricolo	70					
TOTALE	6 420					

Dotazione di standard

(e) Abitanti teorici di progetto	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT standard teorici (f) + (g) - (h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Nuovi standard	Piste ciclabili progetto	Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	
26	0	0	0	0	4 149	4 149	0	0	766	0	3 383

Direttive e prescrizioni ATO 06

Il P.I. individuerà – in eventuale coordinamento con il P.I.C.T. della Rete dei percorsi e bike – la maglia della viabilità forestale (con previsione di possibili ulteriori tracciati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente) per utilizzo agro-forestale ed escursionistico-turistico curandone le aree di interscambio e garantendone il corretto inserimento paesaggistico.